



Comune di San Giorgio in Bosco



Provincia di Padova

Prot. n. 415/16

Padova, lì 13.01.2016

**VERBALE E DETERMINAZIONE CONCLUSIVA
DI CONFERENZA DI SERVIZI**

art. 14 comma 2 - L.S. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 15 comma 6 - L.R.11/04

L'anno **2016** il giorno **tredici** del mese di **gennaio**, alle ore **11.30** presso la sala riunioni del Servizio Pianificazione Territoriale - Urbanistica della Provincia, Piazza Bardella n. 2 - Padova, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata dal Comune di San Giorgio in Bosco con nota del 29.12.2015, acquisita con prot. n. 167785 del 30.12.2015, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., e art. 15 comma 6 della L.R. 11/04, per:

Approvazione del Piano di Assetto del Territorio – P.A.T. del Comune di San Giorgio in Bosco ed esame delle osservazioni pervenute.

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

| | | |
|--------------------------------|-----------------|--|
| Comune di San Giorgio in Bosco | Renato Miatello | Sindaco – giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29.12.2015 |
| Provincia di Padova | Fabio Bui | Vicepresidente e Consigliere delegato Provincia di Padova |

Sono inoltre presenti:

| | |
|---------------------|--|
| Luigi Maria Rizzolo | Provincia di Padova – Funzionario Responsabile |
| Geom. Guido Zentile | Comune di San Giorgio in Bosco Segretario verbalizzante |
| Maurizio Bergamin | Comune di San Giorgio in Bosco Responsabile Ufficio Tecnico – II Area |
| Davide Berton | Provincia di Padova - Responsabile del Procedimento |
| Alessia Sanavio | Provincia di Padova – Referente dell'istruttoria |

Premesso

- che la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11, nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio, prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti



di Indirizzo approvati ai sensi dell'art 50 della L.R. in riferimento, con D.G.R.V. n. 3178 del 08/10/2004 e ss.mm.ii.;

- che in data 16.11.2011 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio tra il Comune di San Giorgio in Bosco e la Provincia di Padova;
- che sono state espletate le procedure di concertazione con Enti ed Associazioni, ai sensi dell'art. 5 della L.R.11/04, i cui esiti sono stati deliberati con provvedimento di Giunta Comunale n. 122 del 17.07.2012 esecutiva;
- che in data 27.03.2014 sono stati sottoscritti gli elaborati del PAT dal Comune di San Giorgio in Bosco e dalla Provincia, ai fini dell'adozione;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 05.04.2014 il Comune di San Giorgio in Bosco ha adottato il Piano di Assetto del Territorio - P.A.T., unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che il Piano e la proposta di Rapporto Ambientale adottati sono stati depositati e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avvisi secondo quanto stabilito dalla L.R. 11/04 e dalla D.G.R.V. n. 791 del 29.03.2009 e s.m.i. sulla procedura VAS;
- che sul Rapporto Ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 81 del 24.06.2015, di cui alla DGRV n. 3262 del 2/10/2006, secondo le procedure di cui alla DGRV n. 791 del 29.03.2009 e s.m.i.;
- che con Decreto n. 84 del 06.10.2015 il Dirigente Regionale del Dipartimento Territorio - Sezione Urbanistica ha validato il Quadro Conoscitivo del Piano;
- che gli elaborati sono stati oggetto della Valutazione Tecnica Regionale n. 65 del 21.10.2015;
- che è stata indetta e convocata dal Comune di San Giorgio in Bosco per il giorno 13.01.2016 alle ore 11.30 presso la sala riunioni del Servizio Pianificazione Territoriale - Urbanistica della Provincia di Padova, la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e smi e art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio - P.A.T. e delle osservazioni pervenute, ai fini della sua approvazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sindaco del Comune di San Giorgio in Bosco assume la presidenza della Conferenza di Servizi decisoria; funge da segretario verbalizzante il Geom. Guido Zentile del Comune di San Giorgio in Bosco.

Il Vicepresidente e Consigliere delegato della Provincia di Padova Fabio Bui saluta e ringrazia il Sindaco del Comune di San Giorgio In Bosco e i presenti intervenuti alla conferenza di approvazione del P.A.T. e si complimenta per la conclusione positiva dei lavori auspicando una rapida operabilità del Piano.

Il Vicepresidente e Consigliere delegato della Provincia di Padova precisa che la conferenza è chiamata ad approvare gli elaborati del Piano così come adottati, mentre prima della ratifica da parte dell'Organo competente andranno recepite tutte le osservazioni e le prescrizioni contenute nel parere reso dal Comitato Tecnico Regionale n. 65 espresso nella seduta del 21.10.2015, nel parere VAS, nel Decreto di Validazione del Quadro Conoscitivo del Piano e nella V.C.I. del Genio Civile di Padova.

LA CONFERENZA DEI SERVIZI, costituita dagli Enti come sopra rappresentati, quindi :

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";

VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004 e successive



modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03.10.2006;

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21.11.2006;

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 3262 del 24.10.2006 e n. 791 del 29/03/2009;

VISTO l'art. 48 comma 4 della L.R.11/04 e l'art. 3 della L.R. 26/2009;

VISTA la delibera di giunta provinciale n. 422 di reg. del 30.12.2009, con la quale si è formalizzato il trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Padova, avvenuto in data 28.12.2009, ai sensi dell'art. 48, comma 4, della L.R. 11/04 e dell'art. 3 della L.R. 26/09;

VISTE le valutazioni dei Settori competenti della Provincia di Padova rese in sede di sottoscrizione del Piano;

VISTO il parere dell'Unità Periferica del Genio Civile di Padova prot. n. 105936 del 11.03.2014 con prescrizioni sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R. n. 1841 del 19.06.2007;

VISTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 di reg. in data 05.04.2014 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio - P.A.T., unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS sul Rapporto Ambientale n. n. 81 del 24.06.2015;

VISTO che con Decreto n. 84 del 06.10.2015 il Dirigente Regionale del Dipartimento Territorio - Sezione Urbanistica ha validato il Quadro Conoscitivo del Piano;

VISTA la Valutazione Tecnica Regionale n. 65 del 21.10.2015;

DECIDE

- a) di approvare, con voto unanime del Comune di San Giorgio in Bosco e della Provincia di Padova ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il Piano di Assetto del Territorio - P.A.T. - adottato dal Comune di San Giorgio in Bosco con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 05.04.2014 e completo del Rapporto Ambientale (VAS), così composto:

Gruppo A - Cartografia

Matrice a01 - informazioni territoriali di base

(a 01) C.T.R.N. - aggiornamento 1:10.000

(a 02) Confine comunale - aggiornamento 1:10.000

(a 03) Ortofoto 2006 1:10.000

Gruppo B - Progetto

(b 00) Tav. 00 Carta delle strategie di Piano

(b 01) Tav. 01 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 1:10.000

(b 02) Tav. 02 Carta delle invarianti 1:10.000

(b 03) Tav. 03 Carta della fragilità 1:10.000

(b 04) Tav. 04 Carta della trasformabilità 1:10.000

(b 05) Tav. 05 Carta della coerenza P.A.T. / P.R.G. vigente 1:10.000

Norme Tecniche

Relazione Tecnica (con allegati)

V.A.S. - Rapporto Ambientale

Relazione

Sintesi non tecnica

V.Inc.A.

Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica con allegati (S.V.C.I.)

Gruppo C - Quadro Conoscitivo

Matrice c 01: pianificazione e vincoli - informazioni territoriali di base
- economia e società

(c 01 01) Zonizzazione del P.R.G. vigente 1:10.000



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



| | |
|---|----------|
| (c 01 02) Verifica coerenza P.T.R.C. - P.T.C.P. - P.A.T.I. | |
| (c 01 03) Ambiti di paesaggio (P.T.R.C.) | |
| (c 01 04) Sistema viabilità – rete sovracomunale | 1:50.000 |
| (c 01 05) Sistema viabilità – interventi di progetto | 1:20.000 |
| (c 01 06) Dimensionamento territoriale | |
| (c 01 07) Dimensionamento residenziale (demografico) | |
| (c 01 08) Analisi e dimensionamento delle zone non attuate del P.R.G. vigente | |
| (c 01 09) Atlante delle attività produttive in zona impropria | |
| (c 01 10) Schede ambiti di tutela, riqualificazione e valorizzazione (compreso ambito accordo art. 7 L.R. n. 11/2004 da attivarsi in sede di P.I.) | |
| Matrice c 02: suolo e sottosuolo | |
| (c 02 01) Carta litologica | 1:10.000 |
| (c 02 02) Carta idrogeologica | 1:10.000 |
| (c 02 03) Carta geomorfologica | 1:10.000 |
| (c 02 04) Carta della compatibilità geologica | 1:10.000 |
| (c 02 05) Relazione geologica | |
| (c 02 06) Allegato alla Relazione geologica | |
| Matrice c 03: patrimonio culturale e architettonico | |
| (c 03 01) Carta dell'Assetto Paesaggistico | 1:10.000 |
| (c 03 02) Carta dell'Assetto Storico – Insediativo | 1:10.000 |
| (c 03 03) Carta degli itinerari e siti di interesse storico-turistico | 1:10.000 |
| (c 03 04) Relazione specialistica – Sistema beni storico-culturali | |
| (c 03 05) Atlante | |
| Matrice c 04: economia e società – paesaggio – biodiversità | |
| (c 04 01) Superficie Territoriale Comunale | 1:10.000 |
| (c 04 02) Carta copertura suolo agricolo | 1:10.000 |
| (c 04 03) Superficie Agricola Utilizzata | 1:10.000 |
| (c 04 04) Caratteristiche dei suoli | 1:10.000 |
| (c 04 05) Carta degli elementi strutturali | 1:10.000 |
| (c 04 06) Aree agroambientalmente fragili | 1:10.000 |
| (c 04 07) Aree agricole strutturalmente deboli | 1:10.000 |
| (c 04 08) Rete idraulica irrigua | |
| (c 04 09) Elementi qualificanti e detrattori del paesaggio agrario | |
| (c 04 10) Relazione agronomica | |
| (c 04 11) Localizzazione degli allevamenti e fasce di rispetto | |
| (c 04 12) Schede allevamenti zootecnici | |
| (c 05 01) Paesaggio rurale e rete ecologica | |
| (c 05 02) Elementi del paesaggio rurale | |
| (c 05 03) Paesaggio rurale | |
| (c 05 04) Reticolo idrografico | |
| (c 05 06) Relazione del paesaggio | |

Quadro Conoscitivo: basi informative (art. 10 L.R. n. 11/2004)

- b) che il parere favorevole è espresso con le seguenti prescrizioni:
- di conformarsi integralmente a quanto espresso nella Valutazione Tecnica Regionale – V.T.R. n. 65 del 21.10.2015 del Responsabile incaricato Dott. Arch. Vincenzo Fabris **(All. A)**, che si allega al presente verbale, nel parere VAS e nel Decreto del Quadro Conoscitivo del Piano, come recepiti nella stessa V.T.R.;
 - di conformarsi al parere dell'Unità Periferica del Genio Civile di Padova prot. n. 105936 del 11.03.2014 con prescrizioni, sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica **(All. B)**, inviando altresì all'ufficio regionale competente una copia degli elaborati aggiornati e del provvedimento di adozione e di approvazione del Piano;
- c) di stabilire che il Piano sarà ratificato dall'Organo competente successivamente alla produzione di n. 1 copia completa originale cartacea del Piano e copia informatica del cd del Q.C, aggiornati a seguito dell'approvazione del Piano e delle osservazioni pervenute, tramite la Conferenza di Servizi odierna, completa di attestazione dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni di cui al precedente punto b) e firmata dal tecnico progettista del PAT, dal responsabile del procedimento comunale



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




e dal Sindaco.

Per tutto quanto precede, si dà quindi atto che tutto ciò contenuto costituisce determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni altro atto di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare alla predetta Conferenza.


La conferenza si chiude alla ore 11.57

Il presente verbale è composto di n. 5 fogli.


Il segretario verbalizzante
Geom. Guido Zentile



Per il Comune di San Giorgio in Bosco
Il Sindaco
Renato Miatello



Per il Comune di San Giorgio in Bosco
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - II Area
Maurizio Bergamin



Per la Provincia di Padova
Vicepresidente e Consigliere delegato
Fabio Bui



Per la Provincia di Padova
Il Funzionario Responsabile
Luigi Maria Rizzolo



VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Argomento n. 65 del 21 ottobre 2015

OGGETTO: Comune di San Giorgio in Bosco (PD)
Piano di Assetto del Territorio (PAT), art. 15 della L.R. 11/2004

Premesso che:

- il Comitato previsto dall'art. 27, comma 2 della L.R. 11/2004, si è riunito in data 21.10.2015 per l'esposizione del piano in oggetto;
- il Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole all'approvazione del PAT del comune di San Giorgio in Bosco, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004 e della DGR 3090/2006;
- l'amministrazione comunale e la provincia di Padova sono state invitate con nota del 14.10.2015 prot. 414358/ 71.03.01 e hanno partecipato alla seduta del Comitato del 21.10.2015, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Direttore del Dipartimento Territorio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la DGR 18.03.2005, n.1131;
- Vista la DGR 03.10.2006, n. 3090;
- Vista la DGR 21.01.2014, n. 24;
- Vista la delibera della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 1807 con la quale è stato approvato lo schema di accordo con la Provincia di Padova per avvalersi del parere del Comitato e Valutazione Tecnica Regionale ed il relativo Accordo sottoscritto in data 8 ottobre 2014;
- Vista la relazione istruttoria predisposta dalla provincia di Padova prot. 132219/15 del 19.10.2015;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, previsto dall'art.27 della L.R. 11/2004, nel parere n. 65 del 21.10.2015 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al progetto di PAT del comune di San Giorgio in Bosco (PD), descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, con le precisazioni e prescrizioni, contenute nel citato parere 65/2015.

arch. Vincenzo Fabris



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

PARERE

Argomento n. 65 del 21.10.2015

OGGETTO: Comune di San Giorgio in Bosco (PD)
Piano di Assetto del Territorio (PAT), art. 15 della L.R. 11/2004. Approvazione

1. PROCEDIMENTO URBANISTICO

Fase Preliminare

Con deliberazione della Giunta n. 93 del 28.04.2009, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di San Giorgio in Bosco (PD) ha approvato lo schema di Documento preliminare, il Rapporto Ambientale preliminare e lo schema di accordo di copianificazione.

Con nota prot. n. 7362 del 27.05.2009, il Comune di San Giorgio in Bosco ha richiesto, per la formazione del PAT, l'avvio della procedura concertata con la Provincia, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004.

Successivamente con deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 11.10.2011, venivano approvate alcune modifiche al Documento Preliminare e allo schema di copianificazione, che non comportavano alcuna variazione di sostanza allo stesso, ma solo alcune puntualizzazioni normative.

La Commissione Regionale VAS- Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, ha espresso il parere n. 12 del 09.02.2010, favorevole con prescrizioni alla Relazione ambientale preliminare.

Con nota prot.n. 165839 del 15.11.2011 il Responsabile del Settore Urbanista - Pianificazione della Provincia di Padova ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione ed, in data 16.11.2011 il Comune di San Giorgio in Bosco e la Provincia di Padova hanno sottoscritto tale accordo ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/2004, sono stati deliberati con provvedimento di Giunta comunale n. 122 del 17.07.2012, esecutiva.

Elaborazione del Piano

Il Comune ha predisposto gli elaborati di analisi e progetto del Piano condividendone i contenuti con la Provincia nel corso di alcuni incontri tecnici.

Su tale proposta di progetto il Comune si è attivato al fine di acquisire i seguenti pareri di competenza:

- a) l'Unità Periferica del Genio Civile di Padova con nota prot. n. 105936 del 11.03.2014 ha espresso il proprio parere con prescrizioni sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R. n. 1841 del 19.06.2007, allegando il parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive prot.n. 2794 del 20.02.2014 e del Consorzio di Bonifica Brenta del 09.01.2014 prot.n. 205.

Inoltre sono stati acquisiti i seguenti pareri da parte dei settori competenti della Provincia:



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- il Settore Agricoltura ha reso il proprio parere in sede di adozione del Piano, con nota del 18.03.2014 prot. n. 39781/14;
- il Settore Viabilità ha reso il proprio parere in sede di adozione del Piano, con la nota prot. n. 25813 del 19.02.2014;
- il tecnico incaricato per la valutazione degli aspetti geologici ha espresso un parere in sede di adozione del Piano, con nota del 04.03.2014 prot. n. 32510.

Sottoscrizione, adozione, deposito e pubblicazione del Piano

Gli elaborati costituenti il PAT sono stati oggetto della Valutazione Tecnica Provinciale n. 11 del 20.03.2014 e quindi sono stati sottoscritti in data 27.03.2014 dal Comune di San Giorgio in Bosco e dalla Provincia di Padova in qualità di soggetti copianificanti.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 05.04.2014 il Comune di San Giorgio in Bosco ha adottato il Piano di Assetto del Territorio.

Il Piano è stato depositato presso la segreteria del Comune, della Provincia e dell'Area Infrastrutture della Regione Veneto ed è stato pubblicato l'avviso di deposito presso l'albo pretorio comunale e della Provincia di Padova, due quotidiani locali, due quotidiani nazionali e BUR.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 24 osservazioni; tenuto conto dei termini di pubblicazione e deposito (dal 09.05.2014 al 09.07.2014) le prime 13 osservazioni sono pervenute entro i termini, le restanti 11 fuori termine.

Per quanto riguarda la procedura relativa alla pubblicazione a mezzo stampa, la corretta applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa ed i relativi adempimenti sono demandati alla responsabilità del Comune.

Ai fini dell'attuazione della Direttiva 2001/42 CE, il Comune, con nota del 17.07.2014, ha spedito gli elaborati del PAT alle autorità ambientali.

A seguito della citata trasmissione, sono pervenute le note dei seguenti Enti:

- Soprintendenza per i beni archeologici del veneto, prot.n. 10465 del 08.08.2014;
- direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del veneto, prot.n. 17835 del 29.10.2014;
- ATO Brenta, del 13.08.2014.

Inoltre, sono pervenuti a questo Settore i seguenti pareri:

- a) Parere della Commissione Regionale VAS sul Rapporto Ambientale n. 81 del 24.06.2015
- b) Sezione Urbanistica regionale con decreto n. 84 del 06.10.2015 in merito alla Validazione del Quadro Conoscitivo del Piano;

A seguito del recepimento delle prescrizioni e precisazioni espresse dalla Valutazione Tecnica Regionale ed in sede di Conferenza di Servizi decisoria, di cui al comma 6 dell'art. 15 della L.R. 11/2004, l'Organo competente potrà provvedere alla ratifica del Piano conseguente all'approvazione.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Prescrizione n. 1

Si ribadisce il parere del tecnico incaricato per la valutazione degli aspetti geologici, reso in sede di adozione del Piano con nota del 04.03.2014 prot. n. 32510, di cui si riportano le prescrizioni:

Quadro conoscitivo

Nella legenda della tavola Idrogeologica deve essere indicato il riferimento ai pozzi in particolare a quello utilizzato a scopi acquedottistici, esistente a nord-est di Sant'Anna Morosina.

Progetto

Tavola n. 1 Carta dei Vincoli riporta:

Le Aree a rischio idraulico (Territorio a rischio di esondazione $F < 30$ cm e Territorio soggetto ad esondazione) in riferimento alle opere di bonifica del PGBTTR. E' opportuno che tali aree siano individuate nella sola tavola n. 3 come elementi di dissesto idrogeologico.

Le Aree a pericolosità idraulica in riferimento al PAI (pericolosità P1 e zona F di alveo di corso d'acqua) con norma all'art. 25 si riferiscono al fiume Brenta e ad una larga fascia ad esso adiacente. L'Autorità di Bacino competente, con successivi Decreti Segretariali, provvede alla revisione e all'aggiornamento delle cartografie della pericolosità idraulica. A tale proposito la stessa Autorità di Bacino ha recentemente proposto un aggiornamento riguardante gli ambiti sui quali insistevano Zone di Attenzione, introducendo nuove aree a pericolosità idraulica P1 e P2. Il PAT dovrà adeguarsi alle nuove disposizioni.

Tavola n. 3 Carta della Fragilità

La carta riporta inoltre, come ambiti a dissesto idrogeologico, le aree a deflusso difficoltoso, le aree di risorgive e agli orli di scarpata delle cave dismesse. Questi ultimi sono indicatori di siti interessati da pregresse escavazioni e riporti di materiale di natura e spessore non definito, ma non sede di dissesti idrogeologici attuali; si ritiene più opportuno che tali aree, se non classificate "non idonee", siano da definire come "idonee a condizione" con identificazione e norma tecnica specifica.

Tra le altre componenti della carta delle Fragilità sono indicati: il limite inferiore della fascia delle risorgive, i bacini lacustri, le aree di rispetto delle opere di presa, le aree soggette a inondazioni periodiche e le cave dismesse. A tale proposito si osserva che:

- per tutti questi elementi non è indicata una specifica norma tecnica, perché probabilmente già riportati nelle altre tavole di progetto del PAT,
- il limite della fascia delle risorgive e le aree di rispetto delle opere di presa costituiscono vincoli da riportare solo nella specifica tavola n.1,
- i bacini lacustri sono tutti inseriti nelle aree classificate "non idonee" all'interno dei siti di ex cava,
- le aree soggette a inondazioni periodiche devono far parte delle aree a dissesto idrogeologico,
- le cave dismesse sono già individuate nella tavola con altra simbologia.

Si ritiene, quindi, necessario che la tavola sia riconsiderata con lo stralcio degli elementi non pertinenti e la diversa collocazione delle aree soggette a inondazioni in accordo con le altre zone caratterizzate da problematiche idrauliche e diversamente segnalate.

Norme Tecniche

- Art. 14 – Vincolo sismico
Al punto 14.1 il riferimento alla DGR 71/2008 è inutilmente ripetuto. Il riferimento alla DGR 3308/2008 va sostituito con quello della DGR 1752/2012.
- Art. 25 – Aree a pericolosità idraulica in riferimento al PAI
Si ribadisce che trattasi di vincolo da riportare solo nello specifico elaborato e non in quello della Fragilità nel quale i medesimi ambiti sono individuati come aree a dissesto.
- Art. 28 – Fascia di ricarica delle risorgive



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

E' il caso di accennare al fatto che la norma in questione fa frequente riferimento alla fascia di ricarica delle risorgive che si trova in alta pianura a monte della fascia vera e propria dei fontanili. Il territorio di San Giorgio in Bosco, invece, è interessato solo dalla parte marginale inferiore dell'ambito di risorgiva e, pertanto, non rientra nell'area di ricarica. Si sottolinea, comunque, che l'intera zona di risorgiva costituisce un ambito particolarmente fragile nei confronti di fenomeni di inquinamento, ma si ritiene che l'articolo normativo debba essere corretto nella terminologia.

- Art. 39 – Pozzi di prelievo idropotabili

In relazione alle "Direttive" di cui al punto 39.2 si ricorda che, in base del comma 1 dell'art. 94 del DPR 152/2006, le aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta e zone di rispetto) sono determinate dalla Regione su proposta delle Autorità d'Ambito. Per quanto riguarda le attività vietate nelle zone di rispetto dei pozzi, è il caso di far riferimento a quelle stabilite dal comma 4 del medesimo art. 94 del DPR 152/2006, perché più esaurienti di quelle riportate nella norma del PAT.

- Art. 45 – Invarianti di natura geologica

I punti 45.1 e 45.4 trattano di paleovalvei, cioè di elementi che non sono considerati nella tavola delle Invarianti del PAT di San Giorgio in Bosco; tali riferimenti vanno quindi stralciati.

- Art. 50 – Compatibilità geologica

Nell'articolato va inserita la seguente indicazione: "Per qualsiasi intervento edificatorio e/o infrastrutturale, previsto sia in aree idonee sia in aree idonee a condizione, valgono le disposizioni di cui al D.M. 14/1/2008 - Norme tecniche per le costruzioni".

Il punto "b" del comma 50.5 (aree idonee a condizione) fa riferimento a terreni con bassa permeabilità che non sono definiti nel quadro conoscitivo del PAT né nella carta delle Fragilità; in tal senso la norma tecnica va riformulata.

Al punto "c" del comma 50.5 (aree non idonee) è opportuno far riferimento anche agli ambiti interessati da ex cave e riporti di materiale, in quanto caratterizzate da condizioni morfologiche, idrogeologiche e geotecniche non sufficienti.

Al comma 50.7 si consiglia di sostituire il testo, dall'inizio fino alle parole "...strumento pianificatorio a scala maggiore" con il seguente: "Il P.I. potrà meglio dettagliare, a seguito di specifiche indagini, l'individuazione e la classificazione contraddistinte da differente compatibilità geologica, così come individuate dal PAT. I nuovi elementi conoscitivi del territorio, acquisiti con le indagini di dettaglio, aggiornano il quadro conoscitivo del PAT e la stessa Tav. 3 delle Fragilità."

Il punto 50.8 va interamente stralciato.

- Art. 51 – Aree a dissesto idrogeologico

Il comma 51.1 va opportunamente adeguato alle caratteristiche del territorio in questione.

L'articolo deve indicare, in maniera specifica, non solo direttive e prescrizioni per le aree interessate da "esondazioni e/o ristagno idrico", ma anche a proposito delle aree di risorgiva in quanto aspetto considerato nella Carta delle Fragilità.

Per tutto quanto riguarda la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee va fatto specifico riferimento al Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 107 del 5/11/2009.

Prescrizione n. 2

Si ribadisce il parere del Settore Agricoltura della Provincia di Padova, reso in sede di adozione del Piano con nota del 18.03.2014 prot.n. 39781/14, di cui si riportano le "indicazioni istruttorie finali":

- produrre la cartografia conoscitiva agro-ambientale su idonea base cartografica (Carta Tecnica Regionale);



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

- prima dell'approvazione del PAT, effettuare una verifica -diretta e aggiornata sul territorio nella situazione odierna- di quanto desunto dalle ortofoto e dai rilievi effettuati;
- riportare la classificazione/ripartizione delle aree appartenenti al SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE, così come individuate nelle Norme Tecniche del P.T.R.C. (adottato con DGR 372/2009);
- analizzare la presenza di aree protette, di biotopi ed altri eventuali valori naturalistici; approfondire anche gli elementi tipologici della rete ecologica locale, in relazione agli elementi caratterizzanti del contesto agricolo produttivo e agricolo ambientale;
- rilevare gli elementi della pianificazione faunistico-venatoria;
- analizzare la realtà strutturale e quella economica delle aziende agricole (dimensioni; forme di conduzione; ordinamenti colturali);
- pur prendendo atto degli approfondimenti previsti in sede di P.I., chiarire il mancato inserimento degli allevamenti zootecnici potenzialmente intensivi nella tav. 4 Carta della Trasformabilità;
- inserire nelle Norme Tecniche, nell'articolo relativo agli Allevamenti zootecnici, un esplicito riferimento alle LINEE GUIDA prodotte dal Settore Urbanistica della Provincia di Padova e a quanto normato in materia dalla Regione Veneto.

Prescrizione n. 3

Si ribadisce il parere del Settore Viabilità della Provincia di Padova reso in sede di adozione del Piano, con la nota prot. n. 25813 del 19.02.2014, di cui si riportano le prescrizioni:

- eventuale nuova viabilità dovrà rispettare quanto previsto dal DM 05/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", dal nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento e tutta la normativa vigente applicabile in materia;
- le eventuali nuove intersezioni dovranno rispettare quanto previsto dal DM 19/04/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali"; in particolare qualora si tratti di intersezioni a rotatoria interessanti SS.PP., dovranno essere garantite le dimensioni minime previste dalle "linee guida per la progettazione e la verifica delle intersezioni a rotatoria" approvate da questa Amministrazione;
- in ogni caso le varie fasi di progettazione interessanti la viabilità di competenza provinciale dovranno essere preventivamente concordate con lo scrivente Settore e dovranno essere formalmente approvati/concessionati i progetti definitivi-esecutivi.

2. STATO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE – INTERCOMUNALE

Il Comune di San Giorgio in Bosco ha partecipato assieme agli altri 7 comuni dell'ambito del MEDIO BRENTA, alla Provincia e alla Regione, all'elaborazione del PATI attraverso la definizione dei seguenti tematismi:

- sistema delle interrelazioni funzionali di area vasta;
- sistema ambientale;
- difesa del suolo;
- paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico;
- servizi a scala territoriale;
- settore turistico-ricettivo;
- sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità;
- attività produttive;



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

- sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile.

Il PATI è stato adottato da tutti i Consigli Comunali e, dopo le fasi di deposito e pubblicazione, è stato approvato in conferenza dei servizi decisoria in data 26.11.2010 e successivamente ratificato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 49 del 22.02.2012.

Il progetto del PAT si sviluppa quindi a partire dall'analisi dello stato di attuazione del P.R.G. vigente, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 48 comma 5 della L.R. 11/2004, a seguito dell'approvazione del PAT, i P.R.G. vigenti acquistano il valore e l'efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il PAT stesso, nel rispetto della normativa urbanistica regionale e della pianificazione intercomunale e sovraordinata.

Il Comune di San Giorgio in Bosco è dotato di P.R.G., approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 3243 del 23.09.1997, successivamente modificato tramite opportune varianti.

Il PAT riconferma le previsioni del PRG vigente ed individua nuove strategie di valorizzazione e trasformazione del territorio, che il PI dovrà perseguire attraverso la definizione di opportune varianti.

3. CONTENUTI DEL PIANO

Il territorio del Comune di San Giorgio in Bosco è situato a settentrione del Capoluogo della Provincia di Padova e confina, in senso orario a partire da nord, con i Comuni di Cittadella, Tombolo, Villa del Conte, Campo San Martino, Piazzola sul Brenta, Grantorto e Fontaniva.

Oltre al Capoluogo, il territorio è caratterizzato dalle frazioni di Lobia, Paviola e Sant'Anna Morosina, con una popolazione totale di 6.320 abitanti al 31.12.2012 (dato ISTAT).

Il territorio presenta una morfologia pianeggiante con quote che degradano da 36 a 19 m s.l.m. e una pendenza media inferiore al 3%.

I vincoli fisico-strutturali presenti nel territorio comunale sono: la linea ferroviaria che attraversa il territorio nella frazione di S. Anna Morosina (tratta Padova-Bassano); la ex S.S. 47 della Valsugana (Padova – Cittadella) che attraversa il territorio in direzione nord-sud, la S.P. 58 del Ghebo (est-ovest), la S.P. 58 dir in direzione Villa del Conte e la S.P. 27 verso Grantorto e Piazzola sul Brenta.

Dal punto di vista idrografico il Comune di San Giorgio in Bosco fa riferimento al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e al Consorzio di Bonifica Brenta.

Il sistema insediativo residenziale si è sviluppato nel Capoluogo e nelle frazioni di Paviola, Lobia e S. Anna Morosina, che da piccoli borghi rurali si sono lentamente trasformati in vere e proprie concentrazioni edilizie. L'edificazione, tuttavia, risulta evidente anche nelle campagne con lo sviluppo di case d'abitazione lungo le vie secondarie e la maggior parte di esse sono state individuate come "edificazione diffusa" dal PAT.

La previsione di nuove aree residenziali appare limitata e tendenti al completamento del tessuto residenziale consolidato ed alla ridefinizione dei bordi urbani, allo scopo di mantenere l'integrità del territorio rurale.

Per quanto riguarda il sistema insediativo produttivo, a San Giorgio in Bosco sono presenti diverse attività produttive insediate in zona impropria. Risultano esistenti due importanti aree produttive, sviluppatasi a ridosso della ex S.S. 47, nella frazione di Paviola e a nord del Capoluogo.

Il PAT prevede l'espansione a nord e a est della zona industriale presente a Paviola e l'espansione verso est dell'area industriale ubicata a nord.

L'offerta di servizi è concentrata soprattutto nel capoluogo e appare adeguata alle esigenze del territorio (vedi elaborato dimensionamento territoriale); tra i servizi esistenti a scala territoriale troviamo il cinema-teatro e il centro culturale, mentre vengono evidenziati come programmati dall'Amministrazione il centro residenziale / assistenziale per anziani ed una scuola provinciale ad indirizzo alberghiero.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

3.1 COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE

In generale, la redazione del PAT risponde agli obiettivi esposti nel Documento Preliminare relativamente ai seguenti temi:

- sistema ambientale
- difesa del suolo
- paesaggio agrario
- paesaggio di interesse storico
- classificazione dei centri storici
- sistema insediativo
- territorio rurale
- attività produttive
- archeologia industriale
- settore turistico-ricettivo
- servizi a scala territoriale
- sistema infrastrutturale
- sviluppo delle fonti di energia rinnovabile
- sistema della connettività e dell'innovazione tecnologica

Il PAT disciplina i temi di sua competenza tramite apposita norma, contenuta nelle Norme Tecniche, e tramite idonea rappresentazione nelle Tavole di Progetto.

3.2 DISPOSIZIONI GENERALI

Il PAT tratta in maniera appropriata le tematiche relative alla efficacia delle previsioni del PAT, alla salvaguardia, alle varianti ed aggiornamenti del PAT alla relazione del Piano con la pianificazione di livello sovraordinato ed intercomunale.

3.3 STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Il PAT tratta in maniera appropriata la normativa relativa ai seguenti strumenti:

- *Accordi tra soggetti pubblici e privati (Art. 90 delle N.T. del PAT)*
- *Accordi di Programma (Art. 91 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Intese (Art. 92 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica (Art. 93 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio (art. 94 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica (art. 95 delle N.T. del P.A.T.)*

3.4 VINCOLI

Nella tavola n° 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" sono evidenziati vincoli e fasce di rispetto derivanti da norme nazionali e dalle pianificazioni a livello superiore, in particolare dal PTRC e dal PTCP.

Vincoli

- *Vincolo monumentale (Art. 13 delle N.T. del P.A.T.)*



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- Vincolo sismico (Art. 14 delle N.T. del P.A.T.)
- Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 - art. 136 Area di notevole interesse pubblico (art. 15 delle N.T. del P.A.T.)
- Corsi d'acqua (Art. 16 delle N.T. del P.A.T.)
- Zone boscate (Art. 17 delle N.T. del P.A.T.)
- Usi (Art. 18 delle N.T. del P.A.T.)
- Zone Umide - Fiume Brenta (Art. 19 delle N.T. del P.A.T.)
- Zone di interesse archeologico (Art. 20 delle N.T. del P.A.T.)

Biodiversità

- Siti di importanza comunitaria e Zone di Protezione Speciale (Art. 21 delle N.T. del P.A.T.)

Pianificazione di livello superiore

- Ambiti per l'istituzione di Parchi e riserve naturali regionali e di competenza provinciale (art. 22 delle N.T. del PAT)
- Ambiti naturalistici di livello regionale (art. 23 delle N.T. del PAT)

Prescrizione n.4

- Eliminare i riferimenti al Piano Ambientale contenuti nell'art. 23.3 e 23.4.

- Agro centuriato (art. 24 delle N.T. del PAT)
- Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I (art. 25 delle N.T. del P.A.T.)
- Aree esondabili o periodico ristagno idrico (art. 26 delle N.T. del P.A.T.)
- Ambito del bacino scolante (art. 27 delle N.T. del P.A.T.)
- Fascia delle risorgive (art. 28 delle N.T. del P.A.T.)
- Attività civili, zootecniche ed industriali esistenti nella fascia delle risorgive (art. 29 delle N.T. del P.A.T.)

Direttive e vincoli del P.T.C.P.

- Paesaggi da rigenerare (prati stabili - paesaggio fluviale, art. 30 delle N.T. del P.A.T.)
- Ambiti di pianificazione coordinata - fascia di ricarica delle risorgive (art. 31 delle N.T. del P.A.T.)
- Ambito di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici (Art. 32 delle N.T. del P.A.T.)

Centri storici

- Centri storici (Art. 33 delle N.T. del P.A.T.)

Elementi generatori di vincolo e rispettive fasce di rispetto

Nella tavola 1 del P.A.T. viene effettuata una ricognizione del proprio territorio al fine di individuare e localizzare tutti gli elementi che determinano dei vincoli, al fine di tenerli in debita considerazione per l'eventuale disciplina di tutela. Essi sono:

- Depuratori (Art. 34 delle N.T. del P.A.T.)
- Cimiteri (Art. 35 delle N.T. del P.A.T.)
- Allevamenti zootecnici intensivi (Art. 36 delle N.T. del P.A.T.)
- Gasdotti (Art. 37 delle N.T. del P.A.T.)
- Elettrodotti (Art. 38 delle N.T. del P.A.T.)



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

- *Pozzi di prelievo idropotabili (Art. 39 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico (Art. 40 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Viabilità esistente e di progetto (Art. 41 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Ferrovia (Art. 42 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Idrografia (Art. 43 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Limite centri abitati (Art. 44 delle N.T. del P.A.T.)*

Vincoli specifici da P.T.C.P.

Nella tavola 1 del P.A.T. vengono riportati i vincoli da P.T.C.P., in merito al tematismo sugli "Ambiti ottimali di pianificazione coordinata per il paesaggio".

3.5 INVARIANTI TERRITORIALI

Le invarianti individuate nella tavola n° 2 vengono distinte in base alla natura geologica, paesaggistica-ambientale, storico-monumentale e agricolo- produttiva.

Per tutte le "invarianti" le N.T. del P.A.T. prevedono delle azioni, da attuarsi mediante il P.I., finalizzate alla tutela e valorizzazione di tali risorse.

- *Invarianti di natura geologica, geomorfologica e idrogeologica (art. 45 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Invarianti di natura paesaggistica (Art. 46 e 47 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Invarianti di natura storico-monumentale (Art. 48 delle N.T. del P.A.T.)*

Il P.A.T. individua come invarianti storico-monumentali gli elementi areali, puntuali, e lineari, di seguito elencati, espressione della formazione degli insediamenti nella loro evoluzione temporale e che caratterizzano e distinguono il territorio di San Giorgio in Bosco e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento del patrimonio storico-monumentale ed architettonico. Trattasi in particolare di:

- immobili ed aree sottoposti a tutela ai sensi D. Lgs. n. 42/2004 artt. 10 e 12 (villa Giusti già Marcello – Terreno annesso alla villa Cittadella Vigodarzere);
- Ville Venete individuate nella pubblicazione dell'IRVV e non sottoposte a tutela;
- zone di interesse archeologico (agro centuriato) tutelate ai sensi art. 142 D.Lgs 42/2004;
- chiese ed oratori.

Prescrizione n.5

Si ribadisce la prescrizione resa in sede di adozione: Integrare il punto 2) dell'art. 48 (invarianti storico-monumentale) con gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili per le categorie degli edifici individuati, nonché i margini di flessibilità ammessi dal P.I., ai sensi dell'art. 40 L.R. 11/04.

- *Invarianti di natura agricolo-produttiva (Art. 49 delle N.T. del P.A.T.)*

3.6 FRAGILITA' DEL TERRITORIO

Le fragilità individuate in Tav. 3 del P.A.T. di San Giorgio in Bosco derivano dalla raccolta e sintetizzazione dei fattori che condizionano l'antropizzazione del territorio, sulla scorta delle analisi geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche del PAT.

Per tutte le "fragilità" le N.T. del P.A.T. prevedono le azioni finalizzate alla tutela, che pongono dei limiti all'uso del territorio.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Le fragilità rappresentate nella tavola n° 3 riguardano:

- *Compatibilità geologica ai fini edificatori (art. 50 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Aree a dissesto idrogeologico (art. 51 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Zone di tutela e altre componenti (art. 52 delle N.T. del P.A.T.)*

Prescrizione n.6

Si ribadisce la prescrizione resa in sede di adozione: Nella Tavola 3 del P.A.T.:

- sono presenti dei tematismi che nella legenda non hanno un riferimento preciso alle N.T.; integrare la legenda inserendo il riferimento normativo;
- alcuni tematismi propri dell'art. 41 L.R. 11/04, non sono stati citati nell'art. 52.1 e vanno pertanto inseriti.

3.7 LE SCELTE STRUTTURALI

Le azioni strategiche individuate nella tavola 4 del PAT riguardano l'urbanizzazione consolidata e quella programmata, il sistema diffuso, l'individuazione dei possibili ambiti di espansione di tipo residenziale, produttivo e dei servizi. Inoltre viene evidenziato il sistema relazionale, il sistema dei valori e delle tutele culturali e il sistema della rete ecologica.

Nel rispetto degli obiettivi dettati dal PATI del Medio Brenta in merito al tema delle "attività produttive", così come elencati all'art. 5.8 delle N.T. del PATI medesimo, per detto sistema la tavola 4 del PAT specifica i limiti fisici per lo sviluppo degli insediamenti afferenti alle linee preferenziali di sviluppo produttivo ritenute idonee in rapporto al fabbisogno, nonché al razionale uso del suolo coerentemente con le dotazioni urbanizzative esistenti, nel rispetto dei criteri informativi previsti dal PATI approvato.

I limiti fisici, infatti, sono comunque contenuti entro i margini di transizione tra l'insediamento produttivo e la rete ecologica, ossia le barriere di primo grado previste unicamente dal PATI (criterio di precauzione); le linee preferenziali sono state individuate nella carta della trasformabilità del PAT, in misura limitata a soddisfare il fabbisogno concreto ed emergente nell'ambito comunale; è fatta salva comunque la strategia generale dettata a livello intercomunale, nonché il dimensionamento complessivo regolamentato dall'art. 12 delle NT del PATI.

Prescrizione n. 7

Introdurre alla fine dell'art. 53.12 delle N.T. del PAT il seguente periodo: "Relativamente alla zona produttiva esistente a sud del territorio comunale, le linee preferenziali di sviluppo ed i limiti fisici introdotti con il PAT, consentono un'attuazione parziale rispetto a quanto previsto dal PATI Medio Brenta, in rapporto al fabbisogno stimato nel periodo decennale, e contenuta nei limiti dimensionali dettati dal PATI in coerenza con il P.T.C.P..

L'ulteriore espansione produttiva prevista dal PATI potrà trovare attuazione previa approvazione di una opportuna variante al PAT.

- *Urbanizzazione consolidata – residenza e produttivo* → *Aree di urbanizzazione programmata a servizi, residenziale e produttivo (art.54 delle N.T. del P.A.T.)*

Prescrizione n.8

Art. 54 delle N.T.A. "aree di urbanizzazione consolidata": evidenziare la disciplina degli "ambiti di urbanizzazione programmata";

- *Ambiti di edificazione diffusa (art. 55 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Opere incongrue ed elementi di degrado (art. 56 delle N.T. del P.A.T.)*



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

- *Limiti fisici alla nuova edificazione (art. 57 delle N.T. del P.A.T.)*
 - *Linee preferenziali di sviluppo insediativo (art. 58 delle N.T. del P.A.T.)*
 - *Servizi di interesse comune di maggior rilevanza (art. 59 delle N.T. del P.A.T.)*
 - *Infrastrutture di maggior rilevanza (art. 60 delle N.T. del P.A.T.)*
 - *Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi (art. 61 delle N.T. del P.A.T.)*
- La tavola 4 del PAT individua un ambito soggetto a programma complesso.

Prescrizione n. 9

Una parte dell'ambito suscettibile a programma complesso situato a nord del territorio comunale è stata oggetto di una variante al PRG, per la realizzazione di un kartodromo, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'art. 4 L.R. 55/2012 (variante adottata in sede di conferenza di servizi decisoria del 24.06.2014); sia pertanto modificata la cartografia della tavola 4 indicando, per l'ambito in parola, un tessuto consolidato.

Infrastrutture di collegamento in programmazione (art. 62 delle N.T. del P.A.T.)

In merito al sistema della viabilità, il P.A.T.I. Medio Brenta prevede due nuove bretelle di tipo comunale che nella tavola 4 del PAT non sono state inserite; anche questa scelta è da considerarsi propria dell'Amministrazione comunale e comunque con il recepimento delle prescrizioni contenute nel parere prot.n. 25813 del 19.02.2014 del settore Viabilità, ogni futura previsione viaria che interessi in qualsiasi modo la viabilità provinciale dovrà essere concordata con l'Ente Provincia.

Valori e tutele culturali

- *Ville venete (art. 63 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale (art. 64 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Pertinenze scoperte da tutelare (art. 65 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Contesti figurativi dei complessi monumentali (art. 66 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Coni visuali (art. 67 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Centri storici (art. 68 delle N.T. del P.A.T.)*

Rete ecologica

- *Rete ecologica locale e sovracomunale (art. 69 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Area nucleo - core area (art. 70 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Aree di connessione naturalistica di 1° e 2° grado (art. 71 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Isole ad elevata naturalità - stepping stone (art. 72 delle N.T. del P.A.T.)*

Corridoi ecologici

- *Corridoio ecologico principale, Blueway (corsi d'acqua) e greenways (terrestre) (art. 73 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Corridoio ecologico secondario - blueway (corsi d'acqua) (art. 74 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Barriere infrastrutturali (art. 75 delle N.T. del P.A.T.)*
- *Ambiti di tutela, riqualificazione, valorizzazione (art. 76 delle N.T. del P.A.T.)*

Prescrizione n.10

Art.76 delle N.T. "ambiti di tutela, riqualificazione, valorizzazione e riconversione paesistica": richiamare nell'articolo 76 l'elaborato C1 10.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

4. DIMENSIONAMENTO DEL PAT**Fabbisogno residenziale totale e sviluppo ammissibile**

La popolazione residente nel Comune di San Giorgio in Bosco risulta essere, al 31.12.2012, pari a 6.320 abitanti (v. Tab. 1 – Allegato B2 alla relazione tecnica) e per i prossimi dieci anni (2012 – 2022), lo sviluppo, in termini di nuovi abitanti teorici, risulta complessivamente dalla somma delle componenti analizzate nell'elaborato "Allegato B2 alla Relazione tecnica" e che di seguito si riporta:

| | | |
|---|---------------------------|-------------|
| - fabbisogno arretrato: | | |
| - per eliminazione del sovraffollamento: | abitanti teorici | 254 |
| - eliminazione delle condizioni igieniche inadeguate: | abitanti teorici | 341 |
| - fabbisogno insorgente: | | |
| - per incremento complessivo della popolazione: | abitanti teorici | 100 |
| - per variazione media dei nuclei familiari: | abitanti teorici | 558 |
| fabbisogno totale: | ----- abitanti teorici | 1253 |

Sempre dall'elaborato "Allegato B2 alla Relazione tecnica", il P.A.T. considera un consumo medio di volume per abitante pari a 241 mc.

Pertanto, il fabbisogno edilizio residenziale totale, ricavato dalla moltiplicazione del fabbisogno residenziale totale (1250 ab. teorici) e il consumo medio di volume (241 mc), corrisponde a 301.250 mc. di cui 1/3 circa (100.400 mc.) reperibile nel P.R.G. vigente.

Il nuovo volume di progetto ammonta presumibilmente a 200.850 mc. (vedi la ripartizione nella tabella generale di dimensionamento).

Prescrizione n.11

Si ribadisce la prescrizione resa in sede di adozione: nella tabella riepilogativa e nelle singole tabelle degli ATO indicare gli standard "da PRG non ancora attuati" e quelli "previsti con il PAT".

Fabbisogno produttivo

In merito al sistema produttivo, nonché ai nuovi insediamenti commerciali, il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Medio Brenta approvato, coerentemente con il P.T.C.P. vigente.

Il P.A.T. conferma integralmente le previsioni urbanistiche del settore produttivo / commerciale previste dal P.R.G. vigente, pari a circa mq. 680.753 di cui mq. 52.961 circa non ancora utilizzati.

Servizi

ATO Ambientale-paesaggistico e Agro-rurale

Gli ATO 1.1, 1.2 e 2.1 risultano carenti di standard per i quali è previsto il loro compensamento attraverso i singoli interventi edilizi diretti e in parte mediante recupero negli Ambiti di edificazione diffusa.

ATO Insediativo-residenziale

Negli ATO 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 la dotazione di standard è superiore a quella minima per legge (art. 31 L.R. 11/04), vengono riconfermate nel PAT le previsioni di nuovi servizi da P.R.G. non ancora attuati e negli ATO 3.1 e 3.4 sono previsti dal P.A.T. nuovi servizi, descritti nell'art. 59 delle N.T. e indicati in tavola 4.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

ATO Insediativo – produttivo

Negli ATO 4.1 e 4.2 dove sono previste le espansioni in base alle linee preferenziali di sviluppo insediativo, gli standard rispettano le previsioni di legge, mentre negli ATO 4.3 e 4.4 la carenza di standard (seppur minima) viene comunque assorbita dalla presenza dei servizi esistenti nel territorio.

5. SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZABILE

Per il Comune di San Giorgio in Bosco, il calcolo della S.A.U. trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola è il seguente:

S.T.C. (mq): 28.252.370 mq

S.A.U. (mq): 22.324.147 mq

S.A.U./S.T.C.: 79,0 %

Limite medio regionale comune di pianura: 61,3 %

Rapporto S.A.U./ S.T.C. comunale: > 61,3 %

Trasformabilità S.A.U. con il P.A.T.: 1,3 %

Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione non agricola: S.A.U. (mq) X indice regionale di riferimento (1,3 %):

mq 22.324.147 X 1,3 % = mq 290.214

6. IL QUADRO CONOSCITIVO

Con D.G.R. n. 3811 del 09/12/2009 la Regione ha emanato le “specifiche tecniche per la formazione e aggiornamento delle banche dati...” che costituiscono ora, di fatto, il riferimento per la redazione del Quadro Conoscitivo dei P.A.T.

Il Quadro Conoscitivo del P.A.T. di San Giorgio in Bosco, ai fini della validazione di tipo formale, ovvero della banca dati alfa – numerica da parte della Direzione Urbanistica della Regione del Veneto, deve quindi rispettare quanto previsto dalla suddetta versione degli atti d'indirizzo.

La procedura di approvazione della banca dati alfa – numerica è comunque subordinata alla validazione ed al relativo parere da parte degli uffici competenti della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla L.R. 11/04.

Il decreto di validazione è stato rilasciato in data 06.10.2015 con il n.84 da parte della Direzione Regionale competente.

7. VAS

La Commissione Regionale VAS- Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, ha espresso il parere n. 81 del 24/06/2015, favorevole con prescrizioni alla Relazione ambientale.

8. VINCA

In riferimento alla D.G.R.V. n. 3173 del 10.10.2006, si fa presente che nel territorio comunale di San Giorgio in Bosco ricade il SIC-ZPS IT3260018 “Grave e zone umide del Brenta” che caratterizza il corso fluviale del Fiume Brenta e il SIC-ZPS IT3260022 “Palude di Onara e corso d’acqua di Risorgiva S. Girolamo” situata a nord est del territorio comunale.

Dall’elaborato di progetto “Screening di incidenza ambientale” i professionisti incaricati dichiarano che con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.



*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

9. ELABORATI DI PROGETTO E DI ANALISI**Gruppo A – Cartografia**

Matrice a01 – informazioni territoriali di base

(a 01) C.T.R.N. – aggiornamento 1:10.000

(a 02) Confine comunale – aggiornamento 1:10.000

(a 03) Ortofoto 2006 1:10.000

– Gruppo B – Progetto

(b 00) Tav. 00 Carta delle strategie di Piano

(b 01) Tav. 01 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 1:10.000

(b 02) Tav. 02 Carta delle invarianti 1:10.000

(b 03) Tav. 03 Carta della fragilità 1:10.000

(b 04) Tav. 04 Carta della trasformabilità 1:10.000

(b 05) Tav. 05 Carta della coerenza P.A.T. / P.R.G. vigente 1:10.000

Norme Tecniche

Relazione Tecnica (con allegati)

V.A.S. - Rapporto Ambientale

Relazione

Sintesi non tecnica

V.Inc.A.

Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica con allegati (S.V.C.I.)

Gruppo C – Quadro Conoscitivo

Matrice c 01: pianificazione e vincoli – informazioni territoriali di base – economia e società

(c 01 01) Zonizzazione del P.R.G. vigente 1:10.000

(c 01 02) Verifica coerenza P.T.R.C. - P.T.C.P. - P.A.T.I.

(c 01 03) Ambiti di paesaggio (P.T.R.C.)

(c 01 04) Sistema viabilità – rete sovracomunale 1:50.000

(c 01 05) Sistema viabilità – interventi di progetto 1:20.000

(c 01 06) Dimensionamento territoriale

(c 01 07) Dimensionamento residenziale (demografico)

(c 01 08) Analisi e dimensionamento delle zone non attuate del P.R.G. vigente

(c 01 09) Atlante delle attività produttive in zona impropria

(c 01 10) Schede ambiti di tutela, riqualificazione e valorizzazione (compreso ambito accordo art. 7 L.R. n. 11/2004 da attivarsi in sede di P.I.)

Matrice c 02: suolo e sottosuolo

(c 02 01) Carta litologica 1:10.000

(c 02 02) Carta idrogeologica 1:10.000

(c 02 03) Carta geomorfologica 1:10.000

(c 02 04) Carta della compatibilità geologica 1:10.000

(c 02 05) Relazione geologica

(c 02 06) Allegato alla Relazione geologica

Matrice c 03: patrimonio culturale e architettonico

(c 03 01) Carta dell'Assetto Paesaggistico 1:10.000

(c 03 02) Carta dell'Assetto Storico – Insediativo 1:10.000

(c 03 03) Carta degli itinerari e siti di interesse storico-turistico 1:10.000

(c 03 04) Relazione specialistica – Sistema beni storico-culturali



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

| | |
|--|----------|
| (c 03 05) Atlante | |
| Matrice c 04: economia e società – paesaggio – biodiversità | |
| (c 04 01) Superficie Territoriale Comunale | 1:10.000 |
| (c 04 02) Carta copertura suolo agricolo | 1:10.000 |
| (c 04 03) Superficie Agricola Utilizzata | 1:10.000 |
| (c 04 04) Caratteristiche dei suoli | 1:10.000 |
| (c 04 05) Carta degli elementi strutturali | 1:10.000 |
| (c 04 06) Aree agroambientalmente fragili | 1:10.000 |
| (c 04 07) Arce agricole strutturalmente deboli | 1:10.000 |
| (c 04 08) Rete idraulica irrigua | |
| (c 04 09) Elementi qualificanti e detrattori del paesaggio agrario | |
| (c 04 10) Relazione agronomica | |
| (c 04 11) Localizzazione degli allevamenti e fasce di rispetto | |
| (c 04 12) Schede allevamenti zootecnici | |
| (c 05 01) Paesaggio rurale e rete ecologica | |
| (c 05 02) Elementi del paesaggio rurale | |
| (c 05 03) Paesaggio rurale | |
| (c 05 04) Reticolo idrografico | |
| (c 05 06) Relazione del paesaggio | |

Quadro Conoscitivo: basi informative (art. 10 L.R. n. 11/2004)

10. ACCORDI TRA COMUNE E SOGGETTI PRIVATI

Il PAT di San Giorgio in Bosco non ha contenuti riferiti ad accordi pubblico – privato ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004, che sono invece rinviati al PI quali strumento di definizione ed attuazione delle strategie del PAT.

11. OSSERVAZIONI

Sono pervenute direttamente al Comune complessivamente 24 osservazioni; tenuto conto dei termini di pubblicazione e deposito (dal 09.05.2014 al 09.07.2014) le prime 13 osservazioni sono pervenute entro i termini, le restanti 11 fuori termine.

I criteri seguiti per valutare le osservazioni sono stati i seguenti:

- sono state accolte tutte le osservazioni, o le parti di osservazioni, relative ad errori tecnici o cartografici o migliorativi della disciplina di Piano;
- sono state accolte le Osservazioni che riguardavano una non corretta o non adeguata valutazione da parte di situazioni tecniche di fatto;
- sono state accolte tutte le Osservazioni relative a suggerimenti migliorativi degli assetti urbanistici del Comune;
- non sono state accolte le Osservazioni che fanno riferimento ad argomenti e normativa non di competenza del PAT ma del Piano degli Interventi o di altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore ai quali si demanda; in particolare non sono state accolte alcune osservazioni di tipo puntuale che chiedevano l'estensione nell'edificazione consolidata o in edificazione diffusa, in quanto osservazioni non di tipo strutturale ma strettamente operativo;



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- non sono state accolte le Osservazioni che non si configurano come portatrici di interessi collettivi, coerente con gli obiettivi del documento preliminare e tendente a proporre ipotesi di miglioramento del piano.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale

previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

| n. oss. | nome | contenuto sintetico | valutazione tecnica | Determinazione |
|---------|---|---|--|----------------|
| 1 | Favero Ottorino Prot.n. 7781 del 30.06.14 | L'area di proprietà dell'osservante ricade secondo il P.R.G. vigente in zona C2/P1-I soggetta a piano attuativo. Il PAT adottato, ricomprende tale area in ambito di urbanizzazione programmata residenziale. L'osservante propone, per la parte rispettiva proprietà, di ricomprendere l'area medesima in ambito di urbanizzazione consolidata e/o agricola. | Nel PAT l'area in oggetto è classificata nella Carta della Trasformabilità tra le "azioni strategiche", ossia tra le "aree di urbanizzazione programmata residenziale" (art. 58 delle NT), confermando la previsione del PRG vigente in quanto ritenuta compatibile con il PAT, ai sensi degli articoli 8.8 e 89.1 delle NT medesime. Ai sensi dell'art. 54.3 delle NT, le aree di urbanizzazione "consolidata" rappresentano anche gli ambiti territoriali già programmati dal PRG a destinazione prevalentemente residenziale/produttiva (e servizi), benché non sia stata convenzionata la strumentazione attuativa alla data di adozione del presente PAT e qualora lo stesso provveda a conformarli considerandoli compatibili mediante apposizione di specifica indicazione grafica nella Carta della trasformabilità (aree di urbanizzazione programmata residenziale), come nel caso specifico. In tal senso le aree di trasformazione fanno riferimento alle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Carta della Trasformabilità, tra cui le aree di urbanizzazione programmata (ai sensi dell'art. 58.1 delle NT). | Non accolta |
| 2 | Pallaro Oreste - Longo Gianna Prot.n. 7875 del 01.07.14 | L'area di proprietà degli osservanti ricade parzialmente in zona C1/52 del PRG - che il PAT ricomprende in ambito di urbanizzazione consolidata e parzialmente in zona agricola. L'osservazione propone che l'intero mappale 594 del fg. 25, venga ricompreso anche per la superficie ricadente in zona agricola, in area di urbanizzazione consolidata. | Alla luce di quanto sopra, l'osservazione così come formulata viene respinta, in quanto l'area è annoverabile tra quelle consolidate di urbanizzazione programmata di tipo residenziale. | Non accolta |
| 3 | Scapin Fernando Prot.n. 7876 del 01.07.14 | L'osservante in qualità di proprietario, chiede che venga eliminata la previsione di lotto libero edificabile nell'ambito della zona E4 Via Remodini, prevista dal PRG vigente e sostituita con verde di piano. | Si respinge l'osservazione poiché il tessuto urbanizzato "consolidato" esistente è stato correttamente individuato nella tavola 4 del PAT, sulla base delle informazioni contenute nel PRG vigente; lo stesso potrà essere ridefinito in sede di P.I. coerentemente con le disposizioni dell'art. 54 delle N.T. | Non accolta |
| 4 | Miatello Fiorenzo Prot.n. 7959 del 03.07.14 | L'osservante propone di far rientrare i terreni di sua proprietà, o almeno una parte di essi, nell'ambito di edificazione diffusa di Via Bolzonella, cambiando quindi la destinazione di zona dall'attuale E2 alla E4, per la tavola della trasformabilità del PAT si traduce in una modifica del corrispondente ambito di edificazione diffusa. | Si respinge l'osservazione in quanto non coerente con i criteri informativi del PAT. L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa da parte del PAT non ha infatti valore conformativo della proprietà privata e non può assumere carattere di zona omogenea. L'istanza potrà essere affrontata in sede di P.I. successivamente al riconoscimento dell'ambito di edificazione diffusa come "Nucleo residenziale in ambito agricolo". Si promette che gli ambiti di edificazione diffusa riguardano, prevalentemente, le parti del territorio rurale dove l'edificazione si è sviluppata in forme insediative non collegate (o non più collegate) allo svolgimento dell'attività agricola, assumendo dimensioni e caratteri tali da configurare nuclei insediativi a destinazione generalmente residenziale, con la sporadica presenza di elementi quali parcheggi, verde pubblico, esercizi commerciali, opifici o altro. In tal senso le linee guida provinciali, così come riprese dall'art. 55 delle NT del PAT. Viste le premesse, si respinge l'osservazione in quanto non coerente con i criteri informativi del PAT. L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa da parte del PAT non ha valore conformativo della | Non accolta |



REGIONE DEL VENETO

Quarta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale

previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

| | | | | |
|---|---|--|---|----------------------|
| 5 | Berto Giorgio e Bertio Teresa Prot.n. 8019 del 04.07.14 | L'osservazione propone la correzione della perimetrazione dell'area per insediamenti produttivi zona sud (ATO 4.2) secondo la deliberazione del C.C. n. 59 del 25.09.2001 e l'aggiornamento della cartografia in quanto ritenuta non corrispondente allo stato dei luoghi. | proprietà privata e non può assumere carattere di zona omogenea. L'istanza potrà essere valutata in sede di P.I. mediante l'eventuale individuazione dei terreni o parte di essi all'interno del "Nucleo residenziale in ambito agricolo". Si respinge l'osservazione in quanto il PAT riporta la perimetrazione dell'area per insediamenti produttivi conforme a quanto deliberato in sede di Consiglio Comunale con Delibera n. 59/2001. | Non accolta |
| 6 | Cappellaro Immobiliare S.r.l. Prot.n. 8020 del 04.07.14 | L'osservazione, in riferimento alla scheda n.6 relativa agli "ambiti di tutela/riqualificazione" propone la modifica dell'art. 76.4 delle Norme tecniche adottate che disciplina gli ambiti in parola, mediante integrazione con la seguente frase: "I perimetri degli ambiti riportati nelle singole schede dell'elaborato C 01 10 sono indicativi, spettando al P.I. la relativa definizione grafica e normativa, finalizzata a garantire l'attuazione degli obiettivi di tutela. Con riguardo alla peculiarità della scheda 06, per la tutela dei distinti e diversi complessi ubicati a est ed ovest - rispetto alla S.P. Valsugana, il P.I. potrà prevedere anche la divisione di due sub ambiti autonomi di progettazione e attuazione unitaria." | L'area in oggetto nella Carta della Trasformabilità del PAT concorre alla formazione della rete ecologica locale come "area di connessione naturalistica di 1° grado" (art. 71 delle NT del PAT). E' ricompresa, altresì, tra gli "ambiti di tutela, valorizzazione e riqualificazione" all'uopo introdotti dal PAT, così come specificatamente normati dall'art. 76 (opportunitamente interessata da scheda n. 06 nell'elab. C.01.10). Trattasi di aree scarsamente modificabili che rappresentano il primo fondamentale evento di percezione dell'ambiente, in quanto condizionano l'ampiezza visuale e la collocazione dei punti focali rispetto all'osservatore. In forza del carattere generale della normativa di PAT, nulla osta all'integrazione proposta introducendo un secondo periodo all'art. 76.4, ossia la seguente proposizione: "A tale fine i perimetri degli ambiti riportati nelle singole schede dell'elaborato C 01 10, sono meramente identificativi degli ambiti medesimi, spettando al P.I. la relativa definizione conformativa da attuare anche per tramite di sub-ambiti funzionalmente autonomi, comunque derivanti da una progettazione unitaria preventivamente condivisa tra tutti i soggetti interessati, quindi assunta dalla dal Comune come programma-progetto di rilevante interesse pubblico, trovando applicazione gli accordi di cui all'art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., ossia gli atti negoziali comunque denominati". | Parzialmente accolta |
| 7 | Mazzon Alessandro - az. Agricola Selvotta S.r.l. Prot.n. 8030 del 04.07.14 | L'osservazione propone la modifica della previsione di ampliamento dell'ambito produttivo (ATO 4.2) e del limite fisico alla nuova edificazione, ricomprendendo nel predetto ambito i terreni di proprietà degli osservanti, in ossequio a quanto già previsto dal PATI del Medio Brenta. | Nella Carta della Trasformabilità del PAT l'area in oggetto concorre alla formazione della rete ecologica locale come "area di connessione naturalistica di 1° grado" (art. 71 delle NT del PAT), con la specificazione di natura idraulica "aree a deflusso difficoltoso"; inoltre essendo posta in fequio ad una viabilità da potenziare, è interessata da barriere infrastrutturali di 1° grado. L'area, inoltre appartenente all'ATO agro-rurale (2-1) ed è morfologicamente di "cerniera" tra gli ATO insediativi residenziali (3.2) e produttivi (4.2). Il PATI Medio Brenta ricomprende solo una piccola parte dell'area oggetto dell'osservazione all'interno dell'area trasformabile delimitata dalle barriere infrastrutturali di 1° grado e perciò l'osservazione risulta in contrasto anche con le previsioni del PATI. Il PAT individua limiti fisici più contenuti rispetto al PATI in riferimento al fabbisogno stimato nel periodo decennale. L'ulteriore espansione produttiva prevista dal PATI potrà trovare attuazione previa approvazione di una opportuna variante al P.A.T. Visto quanto sopra, si respinge l'osservazione. | Non accolta |
| 8 | Zanon Eugenio Prot.n. 8122 del 07.07.14 | L'osservazione propone la eliminazione del grado di protezione 3 dell'edificio di cui alla scheda n. 55 del P.R.G. vigente. | Nella Carta della Trasformabilità del PAT l'immobile oggetto della presente osservazione (edificio / pertinenza) è compreso entro il perimetro del "centro storico" di Lobia, quindi tra le "pertinenze scoperte da | Non accolta |



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale

previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

| | | | | |
|----|--|---|--|-------------|
| 9 | Zanon Roberto Prot.n. 8123 del 07.07.14 | L'osservazione propone la eliminazione del grado di protezione 5 dell'edificio di cui alla scheda n. 54 del P.R.G. vigente. | tutelare" di cui agli "edifici e complessi di valore monumentale testimoniale". Il compendio trova regolamentazione per tramite degli articoli 64, 65 e 68 delle NT del PAT. Detti articoli stabiliscono direttive specifiche da osservare nella redazione del P.I. comunque nel rispetto di quanto dettato dall'art. 17 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. Ciò premesso si respinge l'osservazione in quanto non pertinente con i criteri informativi del PAT: l'osservazione potrà essere rivalutata in sede di variante al P.I. provvedendo alla schedatura dell'edificio, secondo le indicazioni dell'art. 48 delle N.T. del P.A.T. | Non accolta |
| 10 | Zanon Enrica Leda Rosetta Prot.n. 8124 del 07.07.14 | L'osservazione propone la eliminazione del grado di protezione 5 dell'edificio di cui alla scheda n. 53 del P.R.G. vigente | Nella Carta della Trasformabilità del PAT l'immobile oggetto della presente osservazione (edificio / pertinenza) è compreso entro il perimetro del "centro storico" di Lobia, quindi tra le "pertinenze scoperte da tutelare" di cui agli "edifici e complessi di valore monumentale testimoniale". Il compendio trova regolamentazione per tramite degli articoli 64, 65 e 68 delle NT del PAT. Detti articoli stabiliscono direttive specifiche da osservare nella redazione del P.I. comunque nel rispetto di quanto dettato dall'art. 17 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. Ciò premesso si respinge l'osservazione in quanto non pertinente con i criteri informativi del PAT: l'osservazione potrà essere rivalutata in sede di variante al P.I. provvedendo alla schedatura dell'edificio, secondo le indicazioni dell'art. 48 delle N.T. del P.A.T. | Non accolta |
| 11 | Pettenuzzo Luigi Prot.n. 8125 del 07.07.14 | L'osservante propone una modesta modifica dell'estensione della zona Ea di Vin Cugno, che per la tavola della trasformabilità del PAT si traduce in una ricalibratura del corrispondente ambito di edificazione diffusa. | Nella Carta della Trasformabilità del PAT l'immobile oggetto della presente osservazione (edificio / pertinenza) è compreso entro il perimetro del "centro storico" di Lobia, quindi tra le "pertinenze scoperte da tutelare" di cui agli "edifici e complessi di valore monumentale testimoniale". Il compendio trova regolamentazione per tramite degli articoli 64, 65 e 68 delle NT del PAT. Detti articoli stabiliscono direttive specifiche da osservare nella redazione del P.I. comunque nel rispetto di quanto dettato dall'art. 17 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. Ciò premesso si respinge l'osservazione in quanto non pertinente con i criteri informativi del PAT: l'osservazione potrà essere rivalutata in sede di variante al P.I. provvedendo alla schedatura dell'edificio, secondo le indicazioni dell'art. 48 delle N.T. del P.A.T. | Non accolta |
| 12 | Melchioni Martino Prot.n. 8195 del 08.07.14 | L'area di proprietà dell'osservante ricade secondo il P.R.G. vigente in zona CZ/P1-2 soggetta a piano attuativo. Il PAT adottato, ricomprende tale area in ambito di urbanizzazione programmata residenziale. L'osservante propone, per la parte rispettiva proprietà, di precisare all'art. 58 delle Norme tecniche adottate | Si respinge l'osservazione in quanto non coerente con i criteri informativi del PAT. L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa da parte del PAT non ha infatti valore conformativo della proprietà privata e non può assumere carattere di zona omogenea. L'istanza potrà essere valutata in sede di P.I. mediante l'eventuale individuazione del lotto all'interno del "Nucleo residenziale in ambito agricolo". Nella Carta della Trasformabilità del PAT l'area in oggetto è classificata tra le "azioni strategiche", ossia tra le "aree di urbanizzazione programmata residenziali" (art. 58 delle NT), confermando la previsione del PRG vigente in quanto ritenuta compatibile con il PAT, ai sensi degli articoli 8.8 e 89.1 delle NT medesime. Ciò premesso si respinge l'osservazione in quanto l'ambito fa riferimento ad una scheda norma la cui | Non accolta |



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale

previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

| | | | | |
|----|---|---|---|-------------|
| 13 | <p>di demandare al P.I. e/o apposita variante tematica, la definizione dei contenuti urbanistici della zona di cui trattasi, affinché sia neutralizzata la scheda puntuale operativa del PRG vigente riferita a tale area.</p> <p>In subordine, l'osservante propone di sostituire la previsione di "urbanizzazione programmata" con la previsione "linee preferenziali di sviluppo residenziale programmato".</p> | <p>attuazione/modifica è di esclusiva competenza del PRG e pertanto potrà essere presa in considerazione con la prima variante al PI o sue successive.</p> | Non accolla | |
| 14 | <p>L'area di proprietà dell'osservante viene individuata nella tavola 4 del PAT come "urbanizzazione programmata residenziale" presenta un edificio con grado di protezione, e pertinenza scoperta, mentre nel PRG vigente è a destinazione "C/PA-1" residenziale. L'osservante chiede, la possibilità di insediare attività direzionali e commerciali senza limitazioni percentuali in modo da avere maggiore flessibilità e un vantaggio di attività da insediare più ampi possibile.</p> | <p>Nella Carta della Trasformabilità del PAT l'area in oggetto è classificata tra le "azioni strategiche", ossia tra le "aree di urbanizzazione programmata residenziali" (art. 58 delle NT), conformando la previsione del PRG vigente, ossia z.o. C1 soggetta a perequazione ambientale, in quanto ritenuta compatibile con il PAT, ai sensi degli articoli 8.8 e 89.1 delle NT medesime.</p> <p>Sempre il PAT individua all'interno dell'area un edificio di valore monumentale testimoniale, con relativo grado di protezione, quindi la pertinenza scoperta da tutelare, normando il tutto rispettivamente con gli articoli 64 e 65 delle NT.</p> <p>Le normative di PAT sopra richiamate stabiliscono specifiche direttive per la formazione del PI (variante) in grado di conformare l'area in maniera adeguata, quindi di consentire l'attuazione per tramite di specifico PUA, in osservanza delle prescrizioni contenute nelle medesime norme.</p> <p>Sono sempre e comunque fatte salve le norme derivanti dall'esercizio della tutela sul patrimonio storico-architettonico di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., nonché quelle specifiche legate al commercio - di cui alla L.R. n. 50/2012 e s.m.i. e reg. n. 1/2013 - nella misura in cui rineunte ammissibili in rapporto alla compatibilità degli interventi con la natura e grado di protezione del bene tutelato.</p> <p>Ciò premesso, si respinge l'osservazione, in quanto non coerente con i criteri informativi del PAT. Con la prima variante al PI potrà essere valutato il contenuto dell'osservazione, fatte salve le specifiche previsioni normative sopra citate.</p> | <p>Nel PRG vigente l'area in oggetto è priva di edificazione e zonizzata come E3 (zona agricola); nel PAT rientra tra le "aree a deflusso difficoltoso", comunque appartenente all'ATO 2.1 agro-rurale.</p> <p>Inoltre, in fregio all'area, lungo tutto il margine nord, è previsto il potenziamento della connessione viabilistica (infrastruttura secondaria di collegamento intercomunale).</p> <p>Ciò premesso, si respinge l'osservazione in quanto non pertinente ai criteri e contenuti informativi del PAT.</p> | Non accolla |
| 15 | <p>L'osservante chiede che nell'area di sua proprietà possa essere edificato una casa di civile abitazione di mc. 600.</p> | <p>Si respinge l'osservazione in quanto non coerente con i criteri informativi del PAT.</p> <p>Inoltre la posizione del mappale appare in un contesto abbastanza integro, e non presenta le caratteristiche di quegli ambienti/situazioni di edificazione in zona agricola che, persa la connotazione di ruralità, sono stati individuati dal PAT come "edificazione diffusa", di conseguenza l'edificazione ammessa è solo quella ai sensi del titolo V della L.R. 11/04</p> | Non accolla | |
| 16 | <p>L'osservazione chiede di individuare un ambito di edificazione diffusa che ricomprenda l'area in proprietà, vista la presenza di un edificio ben individuato.</p> | <p>Nel PRG vigente l'area in oggetto è zonizzata come zona agricola E2; nella tavola 4 del PAT rientra tra le "aree a deflusso difficoltoso", appartenente all'ATO 1.2 ambientale-paesaggistico, ed interessata dalla</p> | Non accolla | |



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale

previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

| | | | | |
|----|--|--|---|-------------|
| 17 | Chigliato Lorenzo Prot.n. 8270 del 10.07.14 | L'osservazione chiede di individuare un ambito di edificazione diffusa che ricomprenda l'area in proprietà, vista la presenza di un edificio ben individuato (è il medesimo dell'osservazione n. 16) | <p>presenza della rete ecologica locale (area di connessione naturalistica di 1° grado). Gli ambiti di edificazione diffusa riguardano, prevalentemente, le parti del territorio rurale dove l'edificazione si è sviluppata in forme insediative non collegate (o non più collegate) allo svolgimento dell'attività agricola, assumendo dimensioni e caratteri tali da configurare nuclei insediativi a destinazione generalmente residenziale, con la sporadica presenza di elementi quali parcheggi, verde pubblico, esercizi commerciali, uffici o altro. In tal senso le linee guida provinciali, così come riprese dall'art. 55 delle NT del PAT. Alla luce, pertanto, delle condizioni oggettive sopra richiamate, considerato che l'area in oggetto non riveste le caratteristiche sommarie summenzionate e vista la valenza ambientale del sito, la stessa non può essere ricompresa entro detti ambiti, quindi si respinge la richiesta formulata nell'osservazione. Si rammenta che eventuali volumetrie esistenti e non più funzionali al fondo agricolo potranno essere recuperate alle condizioni stabilite all'art. 64 delle N.T.A..</p> | Non accolta |
| 18 | Azienda Agricola Paradiso di Zaccaria Mario & C. s.n.c. Prot.n. 8271 del 10.07.14 | L'osservazione chiede di individuare un ambito di edificazione diffusa che ricomprenda una parte dell'area in proprietà dell'azienda agricola, vista la presenza di un edificio ben individuato (è il medesimo dell'osservazione n. 16). | <p>Nel PRG vigente l'area in oggetto è zonizzata come zona agricola E2; nella tavola 4 del PAT rientra tra le "aree a deflusso difficoltoso", appartenente all'ATO 1.2 ambientale-paesaggistico, ed interessata dalla presenza della rete ecologica locale (area di connessione naturalistica di 1° grado). Gli ambiti di edificazione diffusa riguardano, prevalentemente, le parti del territorio rurale dove l'edificazione si è sviluppata in forme insediative non collegate (o non più collegate) allo svolgimento dell'attività agricola, assumendo dimensioni e caratteri tali da configurare nuclei insediativi a destinazione generalmente residenziale, con la sporadica presenza di elementi quali parcheggi, verde pubblico, esercizi commerciali, uffici o altro. In tal senso le linee guida provinciali, così come riprese dall'art. 55 delle NT del PAT. Alla luce, pertanto, delle condizioni oggettive sopra richiamate, considerato che l'area in oggetto non riveste le caratteristiche sommarie summenzionate e vista la valenza ambientale del sito, la stessa non può essere ricompresa entro detti ambiti, quindi si respinge la richiesta formulata nell'osservazione. Si rammenta che eventuali volumetrie esistenti e non più funzionali al fondo agricolo potranno essere recuperate alle condizioni stabilite all'art. 64 delle N.T.A..</p> | Non accolta |

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Pagina 21 di 26



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale

previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

| | | | | |
|----|--|---|---|----------------------|
| 19 | <p>Zoecarato Guido e APEIRON S.r.l. Prot.n. 8368 del 14.07.14</p> | <p>L'osservante è proprietario di un'area a confine con il territorio di Villa del Conte; è classificata dalla tav. 4 del PAT come area di connessione paesaggistica, nel PRG vigente come "verde privato" a servizio della discoteca ricadente in Villa del Conte che da tempo è dismessa; poiché l'area della discoteca è classificata: - dal PAT adottato e dal PATI Camposampierese come "ambito consolidato a destinazione produttiva-commerciale-direzionale e ricettiva"; - dal PRG vigente come ZTO D4; l'osservante chiede l'individuazione, per l'area di proprietà, di un ambito suscettibile di intervento di riqualificazione attraverso accordi di programma da attivarsi in sede di P.L. al fine di un suo più consono collegamento funzionale con la previsione urbanistica prevista per l'area ricadente in territorio di Villa del Conte.</p> | <p>Si rammenta che eventuali volumetrie esistenti e non più funzionali al fondo agricolo potranno essere recuperate alle condizioni stabilite all'art. 64 delle N.T.A..</p> <p>Si accoglie parzialmente l'osservazione ammettendo, per l'ambito oggetto di osservazione, che il P.I. di San Giorgio in Bosco possa prevedere un collegamento funzionale con la limitrofa area posta nel Comune di Villa del Conte a condizione che siano osservati i seguenti criteri stabiliti dall'art. 54 delle N.T. del PAT di San Giorgio in Bosco e dall'art. 50 delle N.T. del PAT di Villa del Conte: - lo scostamento del perimetro del tessuto consolidato di Villa del Conte deve essere di modesta entità e di carattere non strategico; - sia verificata la coerenza degli interventi futuri con le scelte strategiche del P.A.T. di San Giorgio in Bosco e di Villa del Conte; - siano utilizzati i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti; - gli eventuali interventi futuri non devono comportare la necessità della predisposizione di P.U.A.</p> | Parzialmente accolta |
| 20 | <p>Tonietto Fabio Prot.n. 8477 del 15.07.14</p> | <p>L'osservazione chiede di individuare un ambito di edificazione diffusa che ricomprenda una parte dell'area in proprietà dell'azienda agricola, vista la presenza di un edificio ben individuato (è il modesto dell'osservazione n. 16)</p> | <p>Nel PRG vigente l'area in oggetto è zonizzata come zona agricola E2; nella tavola 4 del PAT rientra tra le "aree a deflusso difficoltoso", appartenente all'ATO 1.2 ambientale-paesaggistico, ed interessata dalla presenza della rete ecologica locale (area di connessione naturalistica di 1° grado). Gli ambiti di edificazione diffusa riguardano, prevalentemente, le parti del territorio rurale dove l'edificazione si è sviluppata in forme insediative non collegate (o non più collegate) allo svolgimento dell'attività agricola, assumendo dimensioni e caratteri tali da configurare nuclei insediativi a destinazione generalmente residenziale, con la sporadica presenza di elementi quali parcheggi, verde pubblico, esercizi commerciali, uffici o altro. In tal senso le linee guida provinciali, così come riprese dall'art. 55 delle NT del PAT. Alla luce, pertanto, delle condizioni oggettive sopra richiamate, considerato che l'area in oggetto non riveste le caratteristiche sommarie summenzionate e vista la valenza ambientale del sito, la stessa non può essere ricompresa entro detti ambiti, quindi si respinge la richiesta formulata nell'osservazione. Si rammenta che eventuali volumetrie esistenti e non più funzionali al fondo agricolo potranno essere recuperate alle condizioni stabilite all'art. 64 delle N.T.A..</p> | Non accolta |
| 21 | <p>Bergamin Sergio Pedron Bruno Mardegan Silvana Prot.n. 8670 del 22.07.14</p> | <p>La ditta osservante chiede che i terreni in proprietà, ricadenti nella tavola 4 del PAT in area consolidata e in parte in area agricola, siano ricompresi, per la sola parte agricola, nell'ambito delle linee preferenziali di sviluppo insediativo - residenziale programmato.</p> | <p>Nel PRG vigente l'area in oggetto è priva di edificazione, e zonizzata come E3 (zona agricola); nella tavola 4 del PAT rientra tra le "aree a deflusso difficoltoso"; parte in "urbanizzazione consolidata - residenziale", compresa nell'ATO 3.1 insediativo-residenziale; parte (prevalente) nell'ATO 2.1 agro-rurale. Ad ovest dell'area, in corrispondenza con il limite dell'ATO 3.1, è prevista una nuova infrastruttura di collegamento con due intersezioni circolari a raso. Detta infrastruttura costituirà limite fisico allo sviluppo insediativo residenziale di cui alla linea preferenziale posta più ad ovest (tessuto di rilevatura del margine</p> | Non accolta |



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

| | | | | |
|----|--|---|---|----------------------|
| 22 | Rizzotto Ivo, Narciso ed altri Prot.n.8745 del 23.07.14 | L'osservazione propone la individuazione di ambito di edificazione diffusa che ricomprenda l'area in proprietà che il PAT prevede in ATO 1 Ambientale paesaggistico. | urbano). Estendere oltre tale limite lo sviluppo insediativo (ancorché di tipo residenziale) appare essere privo di motivazione. Alla luce, pertanto, delle condizioni oggettive sopra richiamate, vista la valenza del sito per la parte attualmente priva di edificazione, si respinge la richiesta formulata per tramite dell'osservazione. Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione inserendo nella tavola 4 del PAT l'ambito di edificazione diffusa indicato nell'osservazione ma con rappresentazione tale da includere solo i sedimi degli edifici esistenti, escludendo le aree agricole adiacenti; in sede di prima variante al PI verrà verificata la possibilità di trasformare l'ambito in "Nucleo residenziale in ambito agricolo", secondo i criteri contenuti nell'art. 55 delle N.T. del PAT; in caso contrario l'ambito non potrà essere che agricolo e pertanto l'edificazione ammissibile sarà quella prevista dal titolo V della L.R. 11/04. | Parzialmente accolta |
| 23 | Rovea Anna Maria Prot.n. 8884 del 23.07.14 | La ditta osservante è proprietaria di un fabbricato schedato dal PRG vigente ai sensi dell'art. 10 L.R. 24/85 con grado di protezione n. 3; poiché l'edificio risulta di difficile recupero con interventi di tipo conservativo delle strutture esistenti chiede che venga introdotta la possibilità di intervenire mediante demolizione e ricostruzione filologica | Si respinge l'osservazione in quanto non coerente con i criteri informativi del PAT; l'osservazione potrà essere rivalutata con la prima variante al P.I. provvedendo alla schedatura dell'edificio, secondo le indicazioni dell'art. 48 delle N.T. del P.A.T. | Non accolta |
| 24 | Scudiero Paolo Prot.n. 10364 del 11.09.14 | L'osservazione propone la eliminazione del vincolo "Cono Visuale" o una sua più precisa delimitazione, affinché possa essere compatibilmente ammessa nel fondo rustico la realizzazione di annessi rustici secondo le norme vigenti (art. 43 - 44 L.R. 11/04). | Nel PRG vigente l'area è agricola E2 ed interessata dal un cono visuale confermato anche nella tavola 4 del PAT; nella tavola 4 di quest'ultimo l'area è prossima al sistema della rete ecologica "corridoio principale blueways" per la presenza di tre corsi d'acqua esistenti e che creano un ambiente meritevole di essere tutelato e salvaguardato nella sua percezione visiva. Alla luce pertanto delle condizioni oggettive in cui si trova l'area si respinge l'osservazione; il mantenimento del cono visuale non viola l'edificabilità in senso assoluto ma solo quella che può alterare o impedire la percezione degli elementi a cui il cono si riferisce; pertanto gli eventuali annessi rustici ammissibili dal titolo V della L.R. 11/04 dovranno tenersi al bordo della SP S. Nicolò secondo le disposizioni dettate dal PI. | Non accolta |



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

VISTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 05.04.2014 il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale, di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

VERIFICATO che prima dell'adozione del piano gli elaborati sono stati sottoscritti dal Comune di San Giorgio in Bosco e dalla Provincia di Padova in data 27.03.2014, con le indicazioni e prescrizioni di cui alla VTP n.11 del 20.03.2014 e dei pareri ad essa allegati;

VISTO che il Piano e la proposta di Rapporto ambientale sono stati depositati e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avvisi, secondo quanto stabilito dalla L.R. 11/2004 e dalla DGRV n. 791 del 29/03/2009 sulla procedura VAS;

VISTO che sul Rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 81 in data 24.06.2015 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla citata DGRV n. 791/2009;

VISTO che è stato acquisito il Decreto regionale della Sezione Urbanistica n. 84 del 06.10.2015 in merito alla validazione del Quadro Conoscitivo del Piano;

VISTO che in sede di adozione del Piano sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere del geologo incaricato dalla Provincia di Padova per la valutazione degli aspetti geologici, prot.n. 32510 del 04.03.2014;
- Parere del Settore Agricoltura della Provincia di Padova in data 18.03.2014, prot. 39781/14;
- Parere del Settore Viabilità della Provincia di Padova prot.n. 25813 del 19.02.2014;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 08.10.2014 tra la Provincia di Padova e la Regione Veneto al fine di avvalersi del parere del Comitato e della Valutazione Tecnica Regionale;

VISTO l'art. 15 della L.R. 11/2004;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, il Comitato previsto ai sensi della Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Giorgio in Bosco, descritto in premessa, redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004 e composto dai seguenti elaborati:

Gruppo A – Cartografia

Matrice a01 – informazioni territoriali di base

(a 01) C.T.R.N. – aggiornamento 1:10.000

(a 02) Confine comunale – aggiornamento 1:10.000

(a 03) Ortofoto 2006 1:10.000

– Gruppo B – Progetto

(b 00) Tav. 00 Carta delle strategie di Piano

(b 01) Tav. 01 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 1:10.000

(b 02) Tav. 02 Carta delle invariati 1:10.000

(b 03) Tav. 03 Carta della fragilità 1:10.000

(b 04) Tav. 04 Carta della trasformabilità 1:10.000

(b 05) Tav. 05 Carta della coerenza P.A.T. / P.R.G. vigente 1:10.000

Norme Tecniche

Relazione Tecnica (con allegati)

V.A.S. - Rapporto Ambientale



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

| | |
|--|----------|
| Relazione | |
| Sintesi non tecnica | |
| V.Inc.A. | |
| Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica con allegati (S.V.C.I.) | |
| Gruppo C – Quadro Conoscitivo | |
| Matrice c 01: pianificazione e vincoli – informazioni territoriali di base – economia e società | |
| (c 01 01) Zonizzazione del P.R.G. vigente | 1:10.000 |
| (c 01 02) Verifica coerenza P.T.R.C. - P.T.C.P. – P.A.T.I. | |
| (c 01 03) Ambiti di paesaggio (P.T.R.C.) | |
| (c 01 04) Sistema viabilità – rete sovracomunale | 1:50.000 |
| (c 01 05) Sistema viabilità – interventi di progetto | 1:20.000 |
| (c 01 06) Dimensionamento territoriale | |
| (c 01 07) Dimensionamento residenziale (demografico) | |
| (c 01 08) Analisi e dimensionamento delle zone non attuate del P.R.G. vigente | |
| (c 01 09) Atlante delle attività produttive in zona impropria | |
| (c 01 10) Schede ambiti di tutela, riqualificazione e valorizzazione (compreso ambito accordo art. 7 L.R. n. 11/2004 da attivarsi in sede di P.I.) | |
| Matrice c 02: suolo e sottosuolo | |
| (c 02 01) Carta litologica | 1:10.000 |
| (c 02 02) Carta idrogeologica | 1:10.000 |
| (c 02 03) Carta geomorfologica | 1:10.000 |
| (c 02 04) Carta della compatibilità geologica | 1:10.000 |
| (c 02 05) Relazione geologica | |
| (c 02 06) Allegato alla Relazione geologica | |
| Matrice c 03: patrimonio culturale e architettonico | |
| (c 03 01) Carta dell'Assetto Paesaggistico | 1:10.000 |
| (c 03 02) Carta dell'Assetto Storico – Insediativo | 1:10.000 |
| (c 03 03) Carta degli itinerari e siti di interesse storico-turistico | 1:10.000 |
| (c 03 04) Relazione specialistica – Sistema beni storico-culturali | |
| (c 03 05) Atlante | |
| Matrice c 04: economia e società – paesaggio – biodiversità | |
| (c 04 01) Superficie Territoriale Comunale | 1:10.000 |
| (c 04 02) Carta copertura suolo agricolo | 1:10.000 |
| (c 04 03) Superficie Agricola Utilizzata | 1:10.000 |
| (c 04 04) Caratteristiche dei suoli | 1:10.000 |
| (c 04 05) Carta degli elementi strutturali | 1:10.000 |
| (c 04 06) Aree agroambientalmente fragili | 1:10.000 |
| (c 04 07) Aree agricole strutturalmente deboli | 1:10.000 |
| (c 04 08) Rete idraulica irrigua | |
| (c 04 09) Elementi qualificanti e detrattori del paesaggio agrario | |
| (c 04 10) Relazione agronomica | |
| (c 04 11) Localizzazione degli allevamenti e fasce di rispetto | |
| (c 04 12) Schede allevamenti zootecnici | |
| (c 05 01) Paesaggio rurale e rete ecologica | |
| (c 05 02) Elementi del paesaggio rurale | |
| (c 05 03) Paesaggio rurale | |



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

(c 05 04) Reticolo idrografico
(c 05 06) Relazione del paesaggio

Quadro Conoscitivo: basi informative (art. 10 L.R. n. 11/2004)

ricependo le prescrizioni contenute nel presente parere, le determinazioni di cui al punto 11 relative alle controdeduzioni alle osservazioni pervenute e le prescrizioni contenute nei seguenti pareri:

- **All. R1** Parere della Commissione Regionale VAS- Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, n. 81 del 24.06.2015, con prescrizioni sulla Relazione Ambientale;
- **All. R2** Decreto Regionale del Dirigente della Direzione Urbanistica n. 84 del 06.10.2015 in merito alla validazione del Quadro Conoscitivo del Piano.

Si vistano i seguenti elaborati:

- Gruppo B - Progetto

| | |
|--|----------|
| (b 00) Tav. 00 Carta delle strategie di Piano | |
| (b 01) Tav. 01 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale | 1:10.000 |
| (b 02) Tav. 02 Carta delle invarianti | 1:10.000 |
| (b 03) Tav. 03 Carta della fragilità | 1:10.000 |
| (b 04) Tav. 04 Carta della trasformabilità | 1:10.000 |
| (b 05) Tav. 05 Carta della coerenza P.A.T. / P.R.G. vigente | 1:10.000 |
| Norme Tecniche | |
| Relazione Tecnica (con allegati) | |

IL SEGRETARIO
GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
VINCENZO FABRIS

Il presente parere si compone di 26 pagine

All. R1



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE MOTIVATO
n. 81 del 24 giugno 2015

OGGETTO: Comune di San Giorgio in Bosco (PD)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** materia la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di San Giorgio in Bosco con DGC n. 93 del 28.04.2009 ha adottato il "Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale preliminare", ai sensi della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
 - In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale.



- Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione. Con DCC n.3 del 05.04.2014 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.2004.
- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n.49 del 09.05.2014, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "Il Gazzettino" e "Il Mattino" del 09.05.2014.
- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune le osservazioni pervenute sono 24.

DATO ATTO che la Commissione Regionale VAS, con parere n. 56 del 17.07.2007, con parere n.12 del 09.02.2010, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento Preliminare per la redazione del Piano di Assetto del Comune di San Giorgio in Bosco.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità precedente con le note:

- prot. n. del 16.04.14, assunta al prot. reg. al n.175038 del 18.04.14;
- prot. n. 2294 del 27.02.15, assunta al prot. reg. al n.90385 del 2.03.15.
- Con nota n.55090 del 22.04.15, assunta al prot. reg. al n.170784 del 23.04.15, il Comune di San Giorgio in Bosco adduceva una nota sulle osservazioni pervenute e sulle relative controdeduzioni.
- Con successiva nota n.6094 del 20.05.15, assunta al prot. reg. al n.212311 del 20.05.15, il Comune adduceva i documenti integrativi richiesti con nota n.166451 del 21.04.15.

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati:

- prot. n. 1162/14 del 13.08.2014 dell'ATO Brenta;
- prot. n. 17835 del 29.10.2014 del MiBACT – Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto.

STATO DELL'AMBIENTE

Il Rapporto Ambientale contiene la descrizione degli aspetti ambientali riferiti al territorio comunale, distinti nelle diverse componenti ambientali.

In sede istruttoria sono stati acquisiti alcuni approfondimenti sulla copertura delle reti acquedottistica e fognaria, dai quali si evince che la percentuale di copertura delle reti acquedottistica e fognaria nel territorio comunale di S. Giorgio in Bosco è la seguente:

- Acquedotto = 16%;
- Fognatura = 35%.

CRITICITA' AMBIENTALI

Si riporta di seguito una sintesi delle criticità ambientali distinte per componente ambientale.

Aria

- Nel 2012 nella zona del Medio Brenta sono stati registrati diversi superamenti della soglia di informazione per l'ozono; sono stati registrati anche diversi superamenti dei due valori obiettivo;



- Relativamente agli NOx, il valore limite nel periodo tra il 2010 e il 2012 è stato sempre ampiamente superato nella stazione di Santa Giustina in Colle, prossima al territorio in esame;
- Il rilevamento di particolato (PTS e PM₁₀) a Santa Giustina in Colle rientra tra quelli che nel 2012 hanno passato i 35 superamenti consentiti del VL giornaliero di PM₁₀; non è stato superato invece nel 2012 il valore limite annuale di 40 g/mc, anche se il valore rilevato è risultato sempre prossimo al valore limite, superandolo nel 2011.
- la soglia di legge per il benzo(a)pirene, con Valore Obiettivo annuale di 1 ng/mc, è stata ampiamente superata in tutto il periodo 2008-2012; si tratta di una criticità permanente.

Acqua

- Presenza di due periodi di magra (in inverno, quando si registrano le portate minime, e in estate) e di due periodi di piena (in primavera per il disgelo e piene meno persistenti di origine pluviale in autunno).
- I livelli di falda si sviluppano oltre i 2 m dal p.c. verso il fiume Brenta; nella rimanente parte del Comune prevalgono livelli di falda compresi fra 0 e 2 m dal p.c.
- La parte nord-orientale di San Giorgio in Bosco ricade all'interno del bacino scolante in Laguna di Venezia.
- Per la qualità biologica ricavata dall'applicazione dell'IBE, si dispone dei risultati dei campionamenti effettuati dal 2000 al 2003 per entrambe le stazioni in esame; la situazione generale rilevata dalla Stazione 54 a Carmignano di Brenta è intermedia tra le classi II e III (mediocre); risulta invece in una condizione decisamente migliore la situazione della stazione posta più a valle, la 106, dove è stata stabilmente rilevata una classe II che nel 2003 passa alla classe I-II.
- Per le acque sotterranee l'attribuzione di una Classe 2 per lo Stato chimico è quasi sempre legata alla presenza di nitrati nelle acque di falda; nel periodo 2009-2012 le stazioni in esame sono state classificate per la maggior parte con uno stato chimico "buono".
- Relativamente allo "Stato Quantitativo e Stato ambientale" si evince che l'ultimo anno in cui è stata applicata questa metodologia è il 2007; lo Stato Ambientale assegnato alle stazioni a monte di Carmignano di Brenta corrispondeva per lo più ad un giudizio "buono", mentre poco più a valle veniva assegnato un giudizio "particolare".
- I dati forniti mostrano per l'acquedotto una quantità di utenze e una percentuale di copertura molto bassa, che sta a confermare la diffusione degli approvvigionamenti diretti da pozzi privati in area naturalmente ricca di acquiferi e risorgive; nel territorio comunale viene intensamente sfruttata una potente falda acquifera artesianiana presente tra 40 e 60 metri di profondità e, in modo minore almeno altre due falde rispettivamente meno profonda e più profonda di quella principale. Sono stati a suo tempo censiti ben 1212 pozzi artesiani.
- Per la fognatura il numero di utenze e la percentuale di copertura è poco oltre il doppio, e comunque molto bassa.
- Le aree di risorgiva attualmente presenti nel territorio di San Giorgio In Bosco si localizzano nella porzione settentrionale del territorio comunale; l'estensione delle aree di risorgiva ha subito generalmente una notevole riduzione rispetto alle aree delimitate sia dallo studio del PRG (1989) che del PATI del Medio Brenta. Le aree di risorgiva attive ed evidenti e non limitate al fondo di fossati sono quelle denominate come area "Bolzonella"; le altre aree di risorgiva di minor evidenza, presenti nel territorio comunale sono:
 - area "Colombara";
 - area "Case Gazzola";
 - area "Risorgive del Tergola";
 - area "Sant'Anna Morosina".
- Gli intensi emungimenti che avvengono in questa porzione della Pianura Padana hanno di fatto diminuito l'alimentazione delle acque in sottosuolo e quindi determinato la progressiva



scomparsa di molti punti di venuta a giorno della falda. Si evince dal Rapporto Ambientale che il disequilibrio tra alimentazione e prelievi che questi fatti indicano è da considerarsi come una seria criticità che occorre contenere e se possibile invertire.

Suolo e sottosuolo

- La parte mediana del territorio comunale ed in particolare quella interessata dagli insediamenti urbani presenta una vasta area a deflusso difficoltoso che costituisce una seria criticità; lo stesso vale per l'estremità a nord-est dell'ambito comunale; i fossati e le canalizzazioni minori sono coinvolte in questo fenomeno di scarsa efficienza della rete drenante;
- La riva sinistra del Brenta lungo il confine occidentale, è soggetta ad esondazioni per una importante fascia che corrisponde all'ansa principale.
- Particolare attenzione meritano le aree a deflusso difficoltoso, per la loro importante estensione nel territorio in esame, e per le cautele che richiedono nella gestione del territorio. Infatti, per la crescente trasformazione antropica, il territorio ha perduto molte delle sue capacità di risposta. Il fattore di rischio idraulico è quindi in aumento come prodotto della pericolosità (probabilità che un certo fenomeno avvenga) e del danno atteso per quel fenomeno.
- Il Comune è interessato da aree a "dissesto idrogeologico". Risultano indicate "aree di Attenzione" del PAI dell'Autorità di Bacino Brenta-Bacchiglione (variante del 2012), e pure quelle indicate dal Comune e dai Consorzi di Bonifica. Inoltre, va considerata l'area "P1", a "moderata pericolosità idraulica" legata al Fiume Brenta, derivata anch'essa dal PAI.
- La forte permeabilità dei suoli caratterizzati ovunque da materiali incoerenti e permeabili come ghiaie e sabbie, costituisce fattore di rischio di inquinamento delle falde in conseguenza dello spandimento dei liquami prodotti dagli allevamenti presenti numerosi nel Comune e comunque in zona. Lo stesso vale per concimi e fitofarmaci. Il rischio è accentuato dal fatto che diffusamente l'approvvigionamento idrico di molte unità insediative è ancora affidato a pozzi artesiani.
- La relazione agronomica considera aree agro-ambientalmente fragili gli ambiti territoriali particolarmente vulnerabili ai nitrati provenienti dagli effluenti di natura zootecnica.
- Le strutture produttive agricole presenti nel territorio comunale registrano 45 allevamenti professionali di cui 2 generatori di fascia di rispetto in quanto superano la classe I.

Agenti fisici

- Nel Comune di San Giorgio in Bosco sono presenti 22 stazioni radio base.
- Il valutatore afferma che esse si trovano in area insediata solo in corrispondenza delle aree produttive a nord, e a sud nei pressi della SR 47, dove gli elementi di criticità sono modesti, anche considerando la compresenza dell'elettrodotto da 132 kV. Nel Capoluogo le antenne si dispongono fuori dei centri abitati, a una certa distanza dalle aree residenziali, cosa.
- A San Giorgio in Bosco è presente un solo elettrodotto di Enel Distribuzione che interessa molto marginalmente il territorio e senza impatti di rilievo sull'insediamento produttivo interessato, che risulta tutto esterno alla fascia di rispetto, con la sola eccezione del margine sud ovest.
- Si registra un incremento della brillantezza compreso tra il 300% e il 900%.
- L'impatto acustico a S. Giorgio in Bosco, è prevalentemente dovuto:
 - alle strade principali SR 47-Valsugana; SP58 e 58 dir. del Ghebo"; (comprese le diramazioni per Tombolo e Villa del Conte; "SP 27" della Giarabassa" ed anche parte della viabilità comunale come le Vie Ramusa, Terraglione, Cogno, Bocchiero e Bolzonella;
 - a gli insediamenti industriali ed artigianali.
 - alle aree agricole con minore rumorosità, ma diffusa e stagionale,
 - alle aree urbane dei servizi e dei poli attrattori, in determinati orari.

In relazione all'attraversamento del territorio comunale della SR 47 Valsugana, sono segnalate come aree critiche:

- o l'Area "5-6 EstOvest"- non prioritaria; a nord del capoluogo in zona produttiva;
- o l'Area "6 Est - Ovest " prioritaria del Capoluogo con siti sensibili come le scuole;
- o situazione di "assoluta criticità, tale da giustificare l'assoluta priorità riconosciuta dell'area e di assoluta emergenza dal punto di vista acustico, particolarmente critica per la tollerabilità sociale e della salute pubblica."
- o l'Area "7 Paviola" prioritaria dove i superamenti rispetto ai valori limite di zona confermano la criticità rilevata, sottolineando la totale incompatibilità acustica della SR 47 e le caratteristiche ambientali intrinseche del territorio attraversato;
- o l'Area critica "8 Est-Ovest"- prioritaria, ma non urgente. Ancora a Paviola come per il Capoluogo, si "confermano le criticità rilevate, seppur con indice di priorità inferiore per via della presenza ridotta di popolazione esposta".

La soluzione radicale è già nelle previsioni della viabilità regionale con la Variante ovest della SR 47, che venendo a formare la tangenziale esterna agli insediamenti posti in sequenza sulla direttrice delle Valsugana di Paviola, del Capoluogo e delle aree produttive a Nord, eliminerà quasi totalmente la causa principale dell'impatto acustico da traffico sugli insediamenti maggiori del Comune. Resterà sul tracciato attuale solamente il traffico locale e leggero, mentre quello pesante e di attraversamento sarà instradato sul nuovo itinerario extraurbano.

Flora, fauna e biodiversità

- Un'importante presenza dal punto di vista della biodiversità, oltre al SIC/ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta" è la palude di Onara, classificata anche come Oasi di protezione secondo il Piano Faunistico-venatorio; l'attuale area paludosa è ciò che rimane della più ampia area preesistente, ridotta nella superficie da lavori di dissodamento, opere di bonifica e dall'abbassamento del livello della falda freatica.
- La vulnerabilità del SIC/ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta" è legata principalmente all'alterazione del funzionamento idrografico, all'inquinamento ed alle attività estrattive. Sono presenti anche coltivazioni ai area golenale; inoltre la presenza di numerose vie di accesso al corso d'acqua può localmente creare un degrado al bosco ripariale. Infine sono presenti opere trasversali lungo il corso del Brenta, che è anche attraversato da numerose linee elettriche e infrastrutture legate alla viabilità.
- Scarsa consistenza delle aree boscate e assenza degli ambienti Umidi.

Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico

- Il territorio di San Giorgio in Bosco è interessato da importanti vincoli di tutela dell'ambiente naturale che sono già oggetto di determinazioni stabilite ai livelli sovraordinati di pianificazione regionale, provinciale con il PTCP, e comprensoriale con il PATI del medio Brenta.

Categorie considerate da significative:

A - Aree Naturalistiche Minori;

B - Siti di Importanza Comunitaria SIC;

C - Zone di Protezione Speciale ZPS;

D - Vincolo Paesaggistico delle Zone Umide;

E - Ambiti per l'Istituzione di Parchi e Riserve naturali regionali

F - Vincolo Paesaggistico - Corsi d'acqua

In sintesi dal Rapporto Ambientale emergono alcune criticità definite significative, quali:

- barriere fisiche di vario impatto che suddividono il territorio in ambiti circoscritti: arginature, ferrovia, SR 47 ed altre strade principali provinciali, o da insediamenti che limitano tratti dei Corridoi ecologici.
- Inquinamento acustico direttamente connesso alla SR 47 con punte anche di criticità elevata.



- elevata vulnerabilità degli acquiferi e della Fascia delle risorgive, con conseguenti misure di tutela e prevenzione già in atto da implementare ;
- importanti e diffusi residui di attività di cavazione e conseguente alterazione della modellazione geomorfologica caratteristica delle pianura del Medio Brenta.
- inquinamenti atmosferici modesti da traffico e combustione civile ed industriale;
- attività formative, culturali, turistiche al di sotto delle reali potenzialità.

A queste vanno aggiunte la scarsa coperture delle reti acquedottistica e fognaria, gli intensi emungimenti (censiti 1261 pozzi artesiani), le aree di "dissesto idrogeologico" e le aree a deflusso difficoltoso.

OBIETTIVI DEL PIANO

Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT, che contiene alcuni obiettivi generali, tra i quali:

- incentrare la pianificazione sulla tutela e limitazione del consumo del territorio:
 - fissando un limite massimo della zona agricola trasformabile per altre destinazioni (S.A.U.);
 - prevedendo nuove zone di espansione solo in aree contigue al tessuto insediativo esistente;
 - rispondendo al fabbisogno complessivo di nuove volumetrie residenziali stabilite dal dimensionamento del P.A.T. anche con i volumi da recupero del tessuto edilizio esistente;
 - prevedendo la rimarginatura degli insediamenti esistenti, con completamento edilizio;
 - evitando la saldatura di parti distinte dei centri e degli abitati;
 - impedendo la costituzione di nuovi agglomerati urbani nel territorio aperto;
 - prevedendo negli insediamenti esistenti una migliore dotazione di servizi in genere;
 - prevedendo il rimodellamento di qualità degli insediamenti esistenti con specifici PUA.
- riqualificare l'assetto morfologico esistente, nel rispetto delle invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica;
- incentivare il recupero del patrimonio esistente e la saturazione delle zone di completamento, privilegiando la densificazione insediativa, l'integrazione sociale, funzionale e morfologica; il recupero delle aree produttive dismesse, valutato in base alla loro localizzazione;
- organizzare una maglia di percorsi pedonali/ciclabili di collegamento tra le parti edificate e i luoghi di servizio alla popolazione.
- il PAT, per il tramite del PI, individua spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi, sulla base dei seguenti criteri che dovranno trovare applicazione nel Piano operativo:
 - individuazione di regole progettuali per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti .
 - trasformazioni urbane e nuovi insediamenti corredati di quote significative di verde, in continuità e a collegamento con i giardini, spazi pubblici, paesaggio ed il territorio rurale
 - localizzazione di standard, e aree verdi, formando aree filtro e integrative con quelle limitrofe.;
 - previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;
 - reperimento di aree a verde pubblico in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire con riqualificazione e valorizzazione delle sponde con fasce continue ripariali di verde a collegamento tra le diverse parti del territorio comunale.

AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI, AZIONI E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO



Il PAT suddivide il territorio comunale in 4 Ambiti Territoriali Omogenei.

A.T.O. 1 ambientale – paesaggistica.

Comprende una vasta area che si sviluppa attorno al capoluogo, caratterizzata da numerose valenze ambientali e paesaggistiche.

Per quanto riguarda le valenze paesaggistiche l'area è contraddistinta dalla zona di interesse archeologico dell'Agro centuriato, dalla presenza di edifici di valore storico-testimoniale, quali la Cassina Giara Bassa – Corte Busetto, l'oratorio di San Nicolò, la Corte Morosini poi Cittadella Vigodarzere e un pregevole esempio di colombara, oltre che dalla presenza di interessanti esempi di archeologia industriale (ex mulino Scudiero, pila da riso e una segheria). La componente ambientale è caratterizzata dalla presenza del fiume Brenta, dalla Palude di Onara e dal Fiume Tergola.

Azioni

- Confermare il sistema di tutela degli elementi storico-monumentali.
- Tutelare i caratteri del paesaggio agricolo e il recupero del patrimonio esistente attualmente in abbandono o sottoutilizzato.
- Conservare e valorizzare il territorio agricolo oltre che sostenere e rafforzare le strutture aziendali agricole esistenti.
- Valorizzare il patrimonio storico-culturale presente, rendendolo più visibile e inscrivendolo entro circuiti turistici integrati, soprattutto di rango provinciale.
- Confermare le capacità edificatorie residue del P.R.G. vigente; per quanto riguarda la nuova edificazione si dovrà fare riferimento alle linee preferenziali di sviluppo insediativo, all'urbanizzazione consolidata e agli ambiti di edificazione diffusa riportate nella Carta della trasformabilità, entro le quali gli interventi dovranno essere indicati puntualmente dal PI.
- Sviluppare "eccellenze" paesaggistiche e della fruizione del territorio attraverso l'individuazione di itinerari, con visuali e aree con contesti figurativi dei complessi monumentali da tutelare.
- Prevedere funzioni turistico-ricreative compatibili con la produzione agricola ed i primari obiettivi di tutela paesaggistica, per le aree agricole a ridosso dei centri abitati o in prossimità delle principali infrastrutture.
- Promuovere i servizi culturali, informativi e tecnici a supporto degli assi di sviluppo indicati dai livelli di pianificazione superiore.
- Pervenire alla dotazione di servizi per le aree residenziali di almeno 30 mq/ab (standard);
- Promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

A.T.O. 2 agro – rurale

Interessa un'area centrale che si sviluppa in direzione S-N, confinando con i centri abitati di Lobbia, San Giorgio in Bosco e Paviola. Rappresenta il tipico paesaggio rurale veneto, con insediamenti residenziali diffusi lungo le vie di collegamento. Sono presenti aree a deflusso difficoltoso.

Azioni

- Il PAT con riferimento al paesaggio agrario, al sistema ambientale ed alla valenza storica il P.I., al fine di concretizzare gli obiettivi generali del P.A.T., deve:
 - promuovere la riconversione delle attività agricole residuali verso produzioni di qualità alimentare connesse a la contestuale riqualificazione ambientale e fruitiva;
 - sostenere l'attività agricola presente nelle aree a prevalenza rurale, come attività che qualifica gli spazi aperti in vicinanza al territorio urbanizzato.
- Confermare le vigenti capacità edificatorie residue del P.R.G.; per la nuova edificazione si dovrà fare riferimento alle linee preferenziali di sviluppo insediativo, all'urbanizzazione consolidata e agli ambiti di edificazione diffusa riportate nella Carta della Trasformabilità, dove gli interventi dovranno essere indicati puntualmente in sede di PI.
- Contenere lo sviluppo urbano in forme omogenee.



- Riqualificare gli ambiti residenziali attenendosi a una serie di prescrizioni adeguatamente esplicitate nelle NT.
- Confermare le vigenti capacità edificatorie residue del P.R.G. e introdurre incrementi di aree potenzialmente trasformabili a completamento degli altri nuclei urbanizzati.
- Pervenire alla dotazione di servizi per le aree residenziali di almeno 30 mq/ab (standard).
- Individuare le aree soggette a rischio idraulico in riferimento alle opere di bonifica, di scolo o di difesa idraulica (mancanza o sottodimensionamento).
- Promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

A.T.O. 3 insediativo – residenziale

Si sviluppa al centro del territorio, coprendo l'area occupata dal capoluogo, e la frazione di Paviola. È caratterizzato dalla presenza di fabbricati residenziali, dei principali servizi e delle principali arterie di collegamento.

Azioni

- Confermare le vigenti capacità edificatorie residue del PRG; per la nuova edificazione si dovrà fare riferimento alle linee preferenziali di sviluppo insediativo, all'urbanizzazione consolidata e agli ambiti di edificazione diffusa riportate nella Carta della Trasformabilità, dove gli interventi dovranno essere indicati puntualmente in sede di PI.
- Pervenire alla dotazione di servizi per le aree residenziali di almeno 30 mq/ab (standard).
- Promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.
- Prevedere la realizzazione di opere stradali di messa in sicurezza della viabilità.
- Riqualificare e riordinare il costruito esistente che non risulta adeguato ai livelli quantitativi che gli attuali standard di vita richiedono.
- Utilizzare i terreni interclusi, al fine di riorganizzare e riqualificare il territorio in particolare quello di frangia urbana.
- Prevedere nuove zone di espansione solo in aree contigue al tessuto insediativo esistente.
- Prevedere la rimarginatura degli insediamenti esistenti, utilizzando il criterio del completamento edilizio, evitando la saldatura di parti distinte dei centri e degli abitati, impedendo la costituzione di nuovi agglomerati urbani nel territorio aperto.
- Prevedere la rifunionalizzazione degli insediamenti con una migliore dotazione di servizi;
- Prevedere il rimodellamento degli insediamenti esistenti attraverso l'attivazione di specifici PUA a garanzia della qualità urbana ed architettonica (progetti unitari).
- Riqualificare il tessuto esistente, nel rispetto delle invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica; incentivare il recupero del patrimonio esistente e la saturazione delle zone di completamento, privilegiando la densificazione insediativa, l'integrazione sociale, funzionale e morfologica; in particolare dovrà essere incentivato il recupero delle aree produttive dimesse, valutato in base alla loro localizzazione.
- Organizzare una maglia di percorsi pedonali/ciclabili di collegamento tra le parti edificate ed i luoghi di servizio alla popolazione.
- Promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

A.T.O. 4 insediativo – produttivo

Si presenta frammentato, a ridosso della S.P. 47, in corrispondenza dei confini settentrionale e meridionale del territorio. Si contraddistingue dalla presenza dei capannoni delle principali attività industriali siti in territorio comunale. Nella parte a sud sono presenti aree a deflusso difficoltoso.

Azioni

- confermare le strategie e la configurazione dei nuclei produttivi comunali, così come previsti dal PATI, al fine di ottimizzarne l'uso e consentire il trasferimento in zona propria delle attività produttive sparse; -
- prevedere la realizzazione di opere stradali di messa in sicurezza della viabilità;



- attribuire funzioni specializzate e ricettive di tecnologie avanzate;
- promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

Dimensionamento

Dallo "SCHEMA RIEPILOGATIVO DIMENSIONAMENTO A.T.O." contenuto nelle Norme Tecniche si evince che il carico aggiuntivo residenziale è pari a mc 301.205 (di cui mc 100.400 da PRG vigente) corrispondente a 1.252 nuovi abitanti teorici; il dimensionamento produttivo prevede invece futuri mq 34.037.

COERENZA INTERNA

Il Rapporto Ambientale contiene la verifica di coerenza delle strategie del PAT con gli obiettivi individuati nel Documento Preliminare.

COERENZA ESTERNA

Nel RA si evidenzia che il PAT interviene a valle di un procedimento di pianificazione territoriale di rango regionale (PTRC e Variante al PTRC), provinciale (PTCP), comprensoriale (PATI), che ha già visto diverse occasioni di verifica di coerenza prima della chiusura del Quadro Conoscitivo, del progetto del PAT e dell'apparato delle Norme.

ALTERNATIVE E OPZIONE ZERO

Si evince dal RA che dalla comparazione tra i tre scenari alternativi considerati, il Progetto di PAT portato all'adozione, comporta i minori impatti possibili rispetto allo status quo e supera per diversi aspetti strutturali lo Scenario dello "Sviluppo Zero".

Il valutatore evidenzia che la maggiore trasformazione prevista dallo Scenario n. 2, la SR 47 Variante ovest, è solo recepita dal PAT di San Giorgio in Bosco, essendo prevista a livelli sovraordinati. Il Piano però ne favorisce il migliore inserimento e ambientale nella realtà fisica sociale ed economica locale e l'adeguamento urbanistico di contorno; anzi porta anche contestuali e diffusi miglioramenti e qualificazioni del contesto naturale e nel contempo introduce fattori di sviluppo e di progresso insediativo economico e sociale vantaggiosi e duraturi.

Il terzo scenario considerato, rispetto al PAT portato all'adozione potrebbe essere ulteriormente migliorativo.

Per questo però occorrono opportune iniziative a livello politico e delle categorie agricole interessate, ed Accordi di Programma, che allo stato attuale, potranno solo avviarsi e svilupparsi solo successivamente all'adozione ed all'approvazione del PAT 2013. Questo dunque risulta il più ragionevole e praticabile.

MISURE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE

Nel Rapporto Ambientale sono evidenziati gli effetti delle azioni di piano dalle quali derivano trasformazioni significative.

Per ciascuna componente ambientale sono quindi individuate alcune misure di mitigazione finalizzate ad attenuare gli effetti individuati, come di seguito sinteticamente riportate.

Suolo Geologia

In alcune aree le criticità idrauliche determinano un'inedoneità a condizione; condizione da considerarsi in sé come una mitigazione specifica.

Acque superficiali

La rete idrica superficiale formata corsi minori e rogge con le note difficoltà di deflusso e gli eventi esondativi costituisce una criticità permanente del territorio comunale ed anche del Capoluogo. Pertanto sono necessari gli usuali idonei provvedimenti di prevenzione e mitigazione.

Gli insediamenti produttivi per la vicinanza a residenza e servizi dovranno adottare misure di prevenzione e/o di mitigazione idonee.



Rumore e Clima Acustico. Con la Variante SR 47, che il PAT recepisce, il Clima acustico generale del capoluogo è destinato ad un sostanziale miglioramento, raggiungendo un buon livello di sostenibilità. Livello che idonee prevenzioni e mitigazioni a carico della attività produttive dovranno assicurare in tutte le aree.

Insedimenti residenziali nuovi

Producono effetti di impatto e di pressione moderati confacenti al contesto locale.

Insedimenti produttivi nuovi

Per la loro vicinanza alla residenza possono essere compatibili e produrre effetti di impatto e di pressione moderati coerentemente con gli obiettivi del PAT, con opportune precauzioni e mitigazioni.

Mitigazioni - Compensazioni

Le previste espansioni residenziali, produttive e dei servizi dovranno essere correttamente studiate in relazione al contesto del territorio aperto contermini.

Per la residenza di nuova realizzazione una trasformazione attenta alle caratteristiche del sito ed alla necessità di limitare l'esposizione delle abitazioni non richiede di per sé mitigazioni, salvo solo il soddisfacimento delle condizioni per l'idoneità geologica ed idraulica.

Per gli insediamenti produttivi e per i servizi è normale assumere adeguate precauzioni ed eventualmente provvedere a mitigazioni (moderate), per assicurare alla residenza la necessaria vivibilità.

VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

All'interno del territorio comunale ricadono parzialmente i siti della rete Natura 2000, SIC/ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta", SIC IT3260022 "Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo", ZPS IT3260001 "Palude di Onara".

- Con relazione istruttoria n. 67/2015 del 24.03.2015 il Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni ha proposto parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
- "prima dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Giorgio in Bosco (PD), che:

- relativamente all'ART. 21 - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

nella parte relativa a RIF. ELABORATI GRAFICI, dopo "SIC-ZPS IT3260022 Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo", venga aggiunto "ZPS IT3260001 "Palude di Onara";

- il comma 1 venga riformulato come segue:

21.1 Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale di cui alle Direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., nonché al D.P.R. 8 Settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii., al D.M. 3 Aprile 2000 ed alle disposizioni regionali in materia;

nella parte relativa a DIRETTIVE

- il comma 5 venga riformulato come segue, stralciando i commi a), b) e c)

21.5 Tale disciplina dovrà prevedere in particolare che ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni derivanti dall'applicazione del "Principio di precauzione", secondo il quale "nel caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire



da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale"

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- il comma 6 venga riformulato come segue

21.6 Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee e ss.mm.ii., delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali.

- venga aggiunto il seguente comma 8

21.8 Nell'attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

- relativamente all'Art. 32 – Ambito di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- il comma 5 venga riformulato come segue

32.5 Nelle aree in cui siano stati istituiti Piani ambientali, Piani d'Area, e dove ricadano i Siti della Rete Natura 2000, o lungo i corsi d'acqua vincolati ex L. 431/1985, si osservano comunque le normative vigenti. In particolare, per le aree ricadenti all'interno dei siti della rete Natura 2000, nell'attuazione di piani, progetti e interventi dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

- relativamente all'ART. 69 – RETE ECOLOGICA LOCALE E SOVRACOMUNALE

nella parte relativa a RIF. ELABORATI GRAFICI, venga aggiunto il riferimento "P.T.R.C. – Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica"

- il comma 3 venga riformulato come segue

69.3 Le componenti strutturali della rete ecologica individuate e perimetrate dal P.A.T., coerentemente con il P.T.C.P. vigente, sono:

a) aree centrali (*core areas*),

b) fasce di protezione (*buffer zones*),

c) fasce di connessione (corridoi ecologici):

- corridoi principali, costituiti dai rami più compatti delle aree idonee alla conservazione degli ecosistemi della naturalità, che si diramano da nord verso sud del territorio provinciale, connettendosi inoltre con le reti principali delle provincie contigue,

- corridoi secondari, costituiti da fasce più o meno estese che connettono trasversalmente i rami della rete principale, ed alla quale è demandata la funzione prioritaria del miglioramento della qualità ambientale dei sistemi di pianura,

d) aree puntiformi o "sparse" (*stepping stones*),

e) ambiti di potenziale completamento della rete ecologica: fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal D. Lgs. n.



42/2004 e s.m.i.

- venga stralciata la lettera g), comma 4, art. 69;
- il comma 7, punto 1, venga riformulato come segue
69.7.1. prevede l'inserimento di diverse tipologie di siepi campestri e impianti arborei, esclusivamente con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche, nelle zone di maggiore fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari portatori di valore naturalistico, lungo i corsi d'acqua minori, nelle zone limitrofe ai parchi, ecc.;
- vengano stralciati i punti 4 e 5, comma 7, art. 69;
- vengano stralciati i commi 8 e 10 dell'art. 69;

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- il comma 12 venga riformulato come segue
69.12 Gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti della rete ecologica, oltre ad osservare la normativa vigente, devono garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti.
- venga aggiunto il seguente comma 13
69.13 Eventuali interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, dovranno essere realizzati esclusivamente con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche.
- venga aggiunto il seguente comma 14
69.14 Non sono consentiti interventi che possano limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica o causare la chiusura dei varchi ecologici. Nella realizzazione di qualsiasi intervento di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione,



oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;

- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi".

• relativamente all'ART. 70 – RETE ECOLOGICA LOCALE: AREA NUCLEO (CORE AREAS)

- il comma 1 venga riformulato come segue

70.1 Il PAT individua le aree nucleo (*core areas*), quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii. e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91, unitamente ad aree diverse per le quali è documentata la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario e che si trovano in continuità geomorfologica e vegetazionale con i siti della rete Natura 2000, SIC/ZPS IT3260018 "GRAVE E ZONE UMIDE DELLA BRENTA", SIC IT3260022 "PALUDE DI ONARA E CORSO D'ACQUA DI RISORGIVA S. GIROLAMO", ZPS IT3260001 "PALUDE DI ONARA"

nella parte relativa a DIRETTIVE

- il comma 3 venga riformulato come segue

70.3 Con riferimento alle aree di cui al presente articolo, il P.I. predispone apposita disciplina, in conformità al PTRC ed al PTCP, al fine:

- a) della conservazione e valorizzazione dei boschi esistenti, limitandone l'avanzamento in zone di arbusteti e praterie ad alta-media idoneità faunistica,
- b) del potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica,
- c) della valorizzazione dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe, evitando la creazione di percorsi turistici, per il tempo libero e interventi di riqualificazione spondale in presenza di habitat di interesse comunitario,
- d) prevedere, per le aree critiche (AC) ed i varchi, minacciati da occlusione causata da pressione insediativa o presenza consistente di infrastrutture, interventi sistemici anche intensivi di recupero ambientale e divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità esistenti o potenziali;

- venga stralciato il comma 4, art. 70;

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- il comma 5 venga riformulato come segue



- 70.5 Con riferimento alla specifica tutela delle aree nucleo, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali.
- il comma 6 venga riformulato come segue
- 70.6 Nell'attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
- vengano stralciati i commi 8, 9, 10, 11 e 12;
- relativamente all'ART. 71 – AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI
 - il comma 7 venga riformulato come segue
- 71.7 Nelle aree di completamento e nelle *buffer zones* non sono consentiti interventi che possano occludere o limitare significativamente la permeabilità ecologica e la funzionalità delle aree di connessione naturalistica
- il comma 12 venga riformulato come segue
- 71.12 All'interno delle aree di connessione naturalistica vigono PRESCRIZIONI E VINCOLI di cui all'ART. 69 - RETE ECOLOGICA LOCALE E SOVRACOMUNALE, delle presenti N.T.
- relativamente all'ART. 72 – ISOLE AD ELEVATA NATURALITÀ (STEPPING STONES)
 - il comma 1 venga riformulato come segue
- 72.1 Il PAT individua isole ad elevata naturalità – *Stepping stones*, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale; viene così individuato per il territorio comunale il quadro di connessioni ecosistemiche coerente con la programmazione regionale e provinciale, tale da costituire la rete ecologica locale da valorizzare e riconoscere in sede di formazione del P.I.
- nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI
- il comma 5 venga riformulato come segue
- 72.5 All'interno delle isole ad elevata naturalità vigono PRESCRIZIONI E VINCOLI di cui all'ART. 69 - RETE ECOLOGICA LOCALE E SOVRACOMUNALE, delle presenti N.T.
- relativamente all'ART. 73 – CORRIDOI ECOLOGICI PRINCIPALI



nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- il comma 7 venga riformulato come segue
73.7 All'interno dei corridoi ecologici principali vigono PRESCRIZIONI E VINCOLI di cui all'ART. 69 - RETE ECOLOGICA LOCALE E SOVRACOMUNALE, delle presenti N.T.

- relativamente all'ART. 74 – CORRIDOI ECOLOGICI SECONDARI (RETE ECOLOGICA LOCALE)

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- venga aggiunto il seguente comma 9
74.9 All'interno dei corridoi ecologici secondari vigono PRESCRIZIONI E VINCOLI di cui all'ART. 69 - RETE ECOLOGICA LOCALE E SOVRACOMUNALE, delle presenti N.T.

- relativamente all'ART. 75 – BARRIERE INFRASTRUTTURALI E NATURALI

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- venga riformulato come segue il comma 6
75.6 Nella realizzazione di qualsiasi intervento in grado di generare una barriera infrastrutturale, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi".

- in fase di attuazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Giorgio in Bosco (PD) che:



- nell'attuazione di un qualsiasi articolo di cui alle N.T. del presente PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO (PD), non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
- piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO (PD), dovranno prevedere sempre la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, punti 2 e 6, dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi"

PIANO DI MONITORAGGIO

Il Piano di monitoraggio contenuto nel Rapporto Ambientale individua gli indicatori da monitorare, la periodicità e le autorità preposte ad effettuare la misurazione.

OSSERVAZIONI AL PAT

Con nota prot. n. 2294 del 27.02.15 il Comune di San Giorgio in Bosco ha trasmesso copia della nota prot. n. 2266 del 26.02.2015 con la quale il Responsabile del procedimento ha dichiarato che sono pervenute n. 24 osservazioni. Dalla tabella contenuta nella nota prot. n. 2266 del 26.02.2015 si evince che n. 21 osservazioni hanno attinenza con questioni ambientali.

Con nota prot. n. 24350/15 del 19.02.2015 acquisita al prot. reg. 71202 del 19.02.2015 la Provincia di Padova ha trasmesso copia della valutazione tecnica delle osservazioni contenente anche la determinazione per ciascuna azione.

I criteri seguiti per valutare le osservazioni sono stati i seguenti:

- sono state accolte tutte le osservazioni, o le parti di osservazioni, relative ad errori tecnici o cartografici o migliorativi della disciplina di Piano;
- sono state accolte le Osservazioni che riguardavano una non corretta o non adeguata valutazione da parte di situazioni tecniche di fatto;
- sono state accolte tutte le Osservazioni relative a suggerimenti migliorativi degli assetti urbanistici del Comune;
- non sono state accolte le Osservazioni che fanno riferimento ad argomenti e normativa non di competenza del PAT ma del Piano degli Interventi o di altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore ai quali si demanda; in particolare non sono state accolte alcune osservazioni di tipo puntuale che chiedevano l'estensione nell'edificazione consolidata o in edificazione diffusa, in quanto osservazioni non di tipo strutturale ma strettamente operativo;
- non sono state accolte le Osservazioni che non si configurano come portatrici di interessi collettivi, coerente con gli obiettivi del documento preliminare e tendente a proporre ipotesi di miglioramento del piano.

Si riporta di seguito un prospetto contenente l'indicazione del soggetto proponente, la sintesi dei contenuti e la valutazione tecnica comprensiva del parere del valutatore, la determinazione, nonché il parere della Sezione Coordinamento.

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

| N. | nome | contenuto sintetico | valutazione tecnica | Determinatezze | Parere Soc. Coordinamento |
|----|--|---|--|----------------|---|
| 1 | Favero Ottobello Prot.n. 7781 del 30.06.14 | L'area di proprietà dell'osservatore ricade secondo il P.R.G. vigente in zona C2/P1-1 soggetta a piano attuativo. Il PAT adottato, ricomprende tale area in ambito di urbanizzazione programmatica residenziale. L'osservatore propone, per la parte rispettiva proprietà, di ricomprendere l'area medesima in ambito di urbanizzazione consolidata e/o agricola. | Nel PAT l'area in oggetto è classificata nella Carta della Trasformabilità tra le "azioni strategiche", ossia tra le "aree di urbanizzazione programmatica residenziali" (art. 38 delle NT), confermando la previsione del PRG vigente in quanto ritenuta compatibile con il PAT, ai sensi degli articoli 8.8 e 89.1 delle NT medesime. Ai sensi dell'art. 54.3 delle NT, le aree di urbanizzazione "consolidata" rappresentano anche gli ambiti territoriali già programmati dal PRG a destinazione prevalentemente residenziale produttiva (e servizi), nonché non sia stata convenzionata la strumentazione attuativa alla data di adozione del presente PAT e qualora lo stesso preveda i contenuti considerati compatibili mediante apposizione di specifica indicazione grafica nella Carta della Trasformabilità (aree di urbanizzazione programmatica residenziali), come nel caso specifico. In tal senso le aree di trasformazione fanno riferimento alle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Carta della Trasformabilità, tra cui le aree di urbanizzazione programmatica (ai sensi dell'art. 58.3 delle NT). Alla luce di quanto sopra, l'osservazione così come formulata non è accoglibile, in quanto l'area è amovibile tra quelle consolidabili di urbanizzazione programmatica di tipo residenziale. | Non accolta | Si prende atto della valutazione tecnica. |
| 2 | Pallaro Orsiera Longo Giarola Prot.n. 7875 del 01.07.14 | L'area di proprietà degli osservatori ricade parzialmente in zona C1/52 del PRG - che il PAT ricomprende in ambito di urbanizzazione consolidata e parzialmente in zona agricola. L'osservazione propone che l'area in oggetto del fig. 23, venga ricompreso anche per la superficie ricadente in zona agricola, in area di urbanizzazione consolidata. | Si propone di respingere l'osservazione poiché il tessuto urbanizzato "consolidato" esistente è stato correttamente individuato nella tavola 4 del PAT, sulla base delle informazioni contenute nel PRG vigente; lo stesso potrà essere ridefinito in sede di P.L. eventualmente con le disposizioni dell'art. 54 delle NT. | Non accolta | Si prende atto della valutazione tecnica. |
| 3 | Scoprin Fornasio Prot.n. 7876 del 01.07.14 | L'osservazione in qualità di proprietario, chiede che venga eliminata la previsione di lotto libero edificabile nell'ambito della zona E4 Via Remedini, prevista dal PRG vigente e sostituita con verde di piano. | Si propone di respingere l'osservazione in quanto non coerente con i criteri informativi del PAT. L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa da parte del PAT non ha infatti valore conformativo della proprietà privata e non può assumere carattere di zona omogenea. L'istanza potrà essere affrontata in sede di P.L. successivamente al ricominciamento dell'ambito di edificazione diffusa come "Nucleo residenziale in ambito agricolo". | Non accolta | Si prende atto della valutazione tecnica. |
| 4 | Miazello Fiorazzo Prot.n. 7939 del 03.07.14 | L'osservatore propone di far rientrare i terreni di sua proprietà, o almeno una parte di essi, nell'ambito di edificazione diffusa di Via Bolzonella, cambiando quindi la destinazione di zona dall'attuale E2 alla E4; per la tavola della trasformabilità del PAT si richiede in una modifica del corrispondente ambito di edificazione diffusa. | Si ritiene che gli ambiti di edificazione diffusa riguardano, prevalentemente, le parti del territorio rurale dove l'edificazione si è sviluppata in forme insediative non collegate (o non più collegate) allo smantellamento dell'attività agricola, assumendo dimensioni e caratteri tali da configurare nuclei insediativi a destinazione generalmente residenziale, con la spontanea presenza di elementi quali parcheggi, verde pubblico, esercizi commerciali, uffici o altro. In tal senso le linee guida provinciali, così come riprese dall'art. 55 delle NT del PAT. Viste le premesse, si propone di respingere l'osservazione in quanto non coerente con i | Non accolta | Si prende atto della valutazione tecnica. |



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

| | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------|---|
| 5 | <p>Betto Giorgio e Betto Teresa Prot.n. 8019 del 04.07.14</p> <p>Cappelletto Immobiliare S.r.l. Prot.n. 8020 del 04.07.14</p> | <p>L'osservazione propone la correzione della parametrizzazione dell'area per insediamenti produttivi zona sud (ATO 4.2) secondo la deliberazione del C.C. n. 59 del 25.09.2001 e l'aggiornamento della cartografia in quanto ritenuta non corrispondente allo stato dei luoghi.</p> <p>L'osservazione, in riferimento alla scheda n.6 relativa agli "ambiti di tutela/qualificazione" propone la modifica dell'art. 76.4 delle Norme tecniche adottate che disciplina gli ambiti in parola, mediante integrazione con la seguente frase:</p> <p>"I perimetri degli ambiti ripresi nelle singole schede dell'elaborato C 01 10 sono indicativi, spettando al P.L. la relativa definizione grafica e l'attuazione degli obblighi di tutela. Con riguardo alla peculiarità della scheda 06, per la tutela dei distretti e diversi complessi abitativi o est od ovale - rispetto alla S.P. Valgugera, il P.L. potrà prevedere, anche la divisione di due sub-ambiti autonomi di progettazione e attuazione unitaria."</p> | <p>Offerta informazioni del PAT.</p> <p>L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusi da parte del PAT non ha valore esemplativo della proprietà privata e non può assumere carattere di zona omogenea. L'azienda potrà essere valutata in sede di P.L. mediante l'eventuale individuazione dei terreni o parte di essi all'interno del "Nucleo residenziale in ambito agricolo".</p> <p>Si propone di respingere l'osservazione in quanto il PAT riporta la parametrizzazione dell'area per insediamenti produttivi conforme a quanto deliberato in sede di Consiglio Comunale con Delibera n. 59/2001.</p> | Non accolta | Si prende atto della valutazione tecnica. |
| 6 | | <p>L'area in oggetto nella Carta della Trasformabilità del PAT concorre alla formazione della rete ecologica locale come "area di connessione naturalistica di 1° grado" (art. 71 delle NT del PAT). E'' ricompresa, altresì, tra gli "ambiti di tutela, valorizzazione e riqualificazione" all'uopo introdotti dal PAT, così come specificatamente normati dall'art. 76 (opportunitamente interessata da scheda n. 06 nell'elab. C.01.10). Tramessi di aree scarsamente modificabili che rappresentano il primo fondamentale evento di percezione dell'ambiente, in quanto condizionano l'ampiezza visuale e la collocazione dei punti focali rispetto all'osservatore.</p> <p>In forza del carattere generale della normativa di PAT, nulla osta all'integrazione proposta introducendo un secondo periodo ai art. 76.4, ossia la seguente proposizione: "A tale fine i perimetri degli ambiti ripresi nelle singole schede dell'elaborato C 01 10, sono invariabilmente ritenuti validi negli ambiti predetti, spettando al P.L. la relativa definizione conformativa da attuare anche per utenze di sub-ambiti funzionalmente autonomi, comunque derivanti da una progettazione unitaria preventivamente condivisa tra tutti i soggetti interessati, quindi, insinuata dalla dal Comune come programma-progetto di rilevante interesse pubblico, trovando applicazione gli accordi di cui all'art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.", ossia gli atti negoziali comunque denominati".</p> | <p>L'area in oggetto nella Carta della Trasformabilità del PAT concorre alla formazione della rete ecologica locale come "area di connessione naturalistica di 1° grado" (art. 71 delle NT del PAT). E' ricompresa, altresì, tra gli "ambiti di tutela, valorizzazione e riqualificazione" all'uopo introdotti dal PAT, così come specificatamente normati dall'art. 76 (opportunitamente interessata da scheda n. 06 nell'elab. C.01.10). Tramessi di aree scarsamente modificabili che rappresentano il primo fondamentale evento di percezione dell'ambiente, in quanto condizionano l'ampiezza visuale e la collocazione dei punti focali rispetto all'osservatore.</p> | Parzialmente accolta | Si prende atto della valutazione tecnica. |
| 7 | <p>Mazzon Alessandro - az Agricola Selveta S.r.l. Prot.n. 8030 del 04.07.14</p> | <p>L'osservazione propone la modifica della previsione di ampliamento dell'ambito produttivo (ATO 4.2) e del limite fisico alla nuova edificazione, ricomprendendo nel predetto ambito i terreni di proprietà degli osservatori, in ossequio a quanto già previsto dal PAT del Medio Brenta.</p> | <p>Nella Carta della Trasformabilità del PAT l'area in oggetto concorre alla formazione della rete ecologica locale come "area di connessione naturalistica di 1° grado" (art. 71 delle NT del PAT), con la specificazione di natura idraulica "area a deflusso difficoltoso"; inoltre essendo posta in frangio ad una viabilità da potenziare, è interessata da barriere infrastrutturali di 1° grado.</p> <p>L'azienda inoltre appartiene all'ATO agricolo (2.1) ed è morfologicamente di "terrena" (ai gli ATO insediamenti residenziali (3.2) e produttivi (4.2)).</p> <p>Viste le pressioni si propone di respingere l'osservazione in quanto le aree di proprietà sono solo parzialmente escluse dalla previsione di ampliamento dell'ambito produttivo e comunque la modifica dei limiti fasce del PAT del Medio Brenta è possibile ai sensi dell'art. 12.5 delle N.T. del PAT e quindi il PAT ha operato in tal senso.</p> | Non accolta | Si prende atto della valutazione tecnica. |
| 8 | <p>Zanon</p> | <p>L'osservazione propone la eliminazione del grado</p> | <p>Nella Carta della Trasformabilità del PAT l'area in oggetto concorre alla formazione della rete ecologica locale come "area di connessione naturalistica di 1° grado" (art. 71 delle NT del PAT), con la specificazione di natura idraulica "area a deflusso difficoltoso"; inoltre essendo posta in frangio ad una viabilità da potenziare, è interessata da barriere infrastrutturali di 1° grado.</p> <p>L'azienda inoltre appartiene all'ATO agricolo (2.1) ed è morfologicamente di "terrena" (ai gli ATO insediamenti residenziali (3.2) e produttivi (4.2)).</p> <p>Viste le pressioni si propone di respingere l'osservazione in quanto le aree di proprietà sono solo parzialmente escluse dalla previsione di ampliamento dell'ambito produttivo e comunque la modifica dei limiti fasce del PAT del Medio Brenta è possibile ai sensi dell'art. 12.5 delle N.T. del PAT e quindi il PAT ha operato in tal senso.</p> | Non accolta | Si prende atto della valutazione tecnica. |



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------|---|
| 9 | Eugenio Prota n. 8122 del 07.07.14 | di protezione 8 dell'edificio di cui alla scheda n. 55 del P.R.G. vigente. | L'osservazione propone la eliminazione del grado di protezione 5 dell'edificio di cui alla scheda n. 54 del P.R.G. vigente. | Dati antichi stabiliscono direttive specifiche da osservare nella redazione del P.I. comunque nel rispetto di quanto dettato dall'art. 17 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. Ciò premesso si propone di respingere l'osservazione in quanto non pertinente con i criteri informativi del PAT; l'osservazione potrà essere rivalutata in sede di variante al P.I. provvedendo alla schedatura dell'edificio, secondo le indicazioni dell'art. 48 delle N.T. del P.A.T. | Non accolta | Si prende atto della valutazione tecnica. |
| 10 | Zanon Enrico Loda Rosetta Prota n. 8124 del 07.07.14 | L'osservazione propone la eliminazione del grado di protezione 5 dell'edificio di cui alla scheda n. 53 del P.R.G. vigente. | Nella Carta della Trasformabilità del PAT l'immobile oggetto della presente osservazione (edificio / pertinenza) è compreso entro il perimetro del "centro storico" di Lobia, quindi tra le "pertinenze scoperte da tutelare" di cui agli "edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale". Il compendio trova regolamentazione per tramite degli articoli 64, 65 e 68 delle NT del PAT. Dati antichi stabiliscono direttive specifiche da osservare nella redazione del P.I. comunque nel rispetto di quanto dettato dall'art. 17 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. Ciò premesso si propone di respingere l'osservazione in quanto non pertinente con i criteri informativi del PAT; l'osservazione potrà essere rivalutata in sede di variante al P.I. provvedendo alla schedatura dell'edificio, secondo le indicazioni dell'art. 48 delle N.T. del P.A.T. | Nella Carta della Trasformabilità del PAT l'immobile oggetto della presente osservazione (edificio / pertinenza) è compreso entro il perimetro del "centro storico" di Lobia, quindi tra le "pertinenze scoperte da tutelare" di cui agli "edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale". Il compendio trova regolamentazione per tramite degli articoli 64, 65 e 68 delle NT del PAT. Dati antichi stabiliscono direttive specifiche da osservare nella redazione del P.I. comunque nel rispetto di quanto dettato dall'art. 17 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. Ciò premesso si propone di respingere l'osservazione in quanto non pertinente con i criteri informativi del PAT; l'osservazione potrà essere rivalutata in sede di variante al P.I. provvedendo alla schedatura dell'edificio, secondo le indicazioni dell'art. 48 delle N.T. del P.A.T. | Non accolta | Si prende atto della valutazione tecnica. |
| 11 | Pettenuzzo Luigi Prota n. 8125 del 07.07.14 | L'osservazione propone una modesta modifica dell'estensione della zona Ea di Via Cogno, che per la tavola della trasformabilità del PAT si traduce in una ricalibratura del corrispondente ambito di edificazione diffusa. | L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa da parte del PAT non ha infatti valore conformativo della proprietà privata e non può assumere carattere di zona omogenea. L'istanza potrà essere valutata in sede di P.I. mediante l'eventuale individuazione del lotto all'interno del "Nucleo residenziale in ambito agricolo". | Si propone di respingere l'osservazione in quanto non coerente con i criteri informativi del PAT. | Non accolta | Si prende atto della valutazione tecnica. |
| 12 | Melchioni Mariano | L'area di proprietà dell'osservante ricade secondo il P.R.G. vigente in zona C2/P1.2 soggetta a piano | Nella Carta della Trasformabilità del PAT l'area in oggetto è classificata tra le "aree strategiche", ossia tra le "aree di urbanizzazione programmata residenziale" (art. 58 delle | Si propone di respingere l'osservazione in quanto non coerente con i criteri informativi del PAT. | Non accolta | Si prende atto della valutazione tecnica. |



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

| | | | | |
|--|---|---|--------------------|--|
| <p>Prot.n. 8195 del 08/07/14</p> | <p>ambitivo: il PAI (adottato) non comprende l'intera area residenziale. L'osservante propone, per la parte rispettiva proprietà, di precisare all'art. 38 dello Statuto comunale di destinare al P.I. uso appositamente territoriale; la definizione di "attività di servizio" è riferita alla zona di cui trattasi; l'osservante propone di sostituire la previsione di "urbanizzazione programmata" con la previsione di "linee preferenziali di sviluppo residenziale programmate".</p> | <p>NTI, confermando la previsione del PRG vigente in quanto ritenuta compatibile con il PAI, ai sensi degli articoli 88 e 89,1 delle NT medesime. Ciò premesso l'osservazione non può essere accolta in quanto esse in quanto l'ambito di riferimento ad una scheda norma in cui attuazione/modifica è di esclusiva competenza del PRG e pertanto potrà essere presa in considerazione con la prima variante al P.I. o sua successive.</p> | <p>Non accolta</p> | <p>Si prende atto della valutazione tecnica.</p> |
| <p>En Lorenzo S.S. di Posero, Anni Muzio E.C., Prot.n. 8221 del 09/07/14</p> | <p>L'area di proprietà dell'osservante viene individuata nella tavola 4 del PAI come "urbanizzazione programmata residenziale" presenta un conflitto con grado di protezione, e destinazione (CUPA-1) residenziale. L'osservante chiede, la possibilità di insediare attività "dirizionali" e commerciali senza limitazioni penitenziali in modo da avere maggiore flessibilità e un vantaggio di attività da insediare più ampi possibile.</p> | <p>Nella Carta della Trasformabilità del PAI l'area in oggetto è classificata tra le "azioni strategiche", ossia tra le "aree di urbanizzazione programmate residenziali" (art. 58 delle NT), confermando la previsione del PRG vigente, ossia 2.1.6, C), soggitta a parificazione ambientale, in quanto ritenuta compatibile con il PAI, ai sensi degli articoli 88 e 89,1 delle NT medesime. Sempre il PAI individua all'interno dell'area un edificio di valore monumentale tutelabile, con relativo grado di protezione, quindi l'impugnata scoperta da rudiare, formata di tutto, rispettivamente con gli articoli 64 e 65 delle NT. Le normative di PAI sopra richiamate stabiliscono specifiche direttive per la formazione del PAI (varante) in grado di conformare l'area in maniera adeguata, quindi di consentire l'attuazione per tramite di specifico FUA, in osservanza delle prescrizioni contenute nelle medesime norme. Sono sempre e comunque fatte salve le norme derivanti dall'esercizio della tutela sul patrimonio storico-architettonico di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., nonché quelle specifiche legate al commercio - di cui alla L.R. n. 50/2012 e s.m.i. e reg. n. 1/2013 - nella misura in cui ritenute ammissibili in rapporto alla compatibilità degli interventi con la natura e grado di protezione del bene tutelato. Ciò premesso si propone di respingere l'osservazione, in quanto non coerente con i criteri informativi del PAI. Con la prima variante al P.I. potrà essere valutato il contenuto dell'osservazione. Salvo le specifiche previsioni normative sopra citate. Nel PRG vigente l'area in oggetto, è priva di edificazione e zonizzata come ES (zona agricola); nel PAI rientra tra le "aree a diffuso edificato", comunque appartenente all'ATO 2.1. agro-urale. Inoltre, in riferimento all'area, lungo tutto il margine nord, è previsto il potenziamento della connessione viabilistica (infrastruttura secondaria di collegamento intercomunale). Ciò premesso, si propone di respingere l'osservazione in quanto non pertinente ai criteri informativi del PAI.</p> | <p>Non accolta</p> | <p>Si prende atto della valutazione tecnica.</p> |
| <p>Mazzoneto Litoviga e Luigi Prot.n. 8267 del 10/07/14</p> | <p>L'osservante chiede che l'area di sua proprietà sia individuata nel PAI come area residenziale. È opportuno precisare che gli edifici dei servizi essenziali (acqua, luce, fognaione).</p> | <p>Si propone di respingere l'osservazione in quanto non coerente con i criteri informativi del PAI. Inoltre, la posizione del municipio appare in un contesto abbastanza integra, e non presenta le caratteristiche di quegli ambienti situati in zone agricole.</p> | <p>Non accolta</p> | <p>Si prende atto della valutazione tecnica.</p> |



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

| | | | | |
|----|---|---|-------------|--------------------------------------|
| 16 | <p>del 10.07.14</p> <p>Chioggia Lalgi Prot.n. 8269 del 10.07.14</p> | <p>che, pena la connessione di ruralità, sono stati individuati dal PAT come "edificazione diffusa", di conseguenza l'edificazione ammessa è solo quella ai sensi del titolo V della L.R. 1/04.</p> <p>Nel PRG vigente l'area in oggetto è zonizzata come zona agricola E2; nella tavola 4 del PAT rientra tra le "aree a deflusso difficoltoso", appartenente all'ATO 1.2 ambientale-paesaggistico, ed interessata dalla presenza della rete ecologica locale (area di connessione naturalistica di 1° grado).</p> <p>Gli ambiti di edificazione diffusa riguardano, prevalentemente, le parti del territorio rurale dove l'edificazione si è sviluppata in forme insediative non collegate (o non più collegate) allo svolgimento dell'attività agricola, assumendo dimensioni e caratteri tali da configurare nuclei insediativi a destinazione generalmente residenziale, con la sporadica presenza di elementi quali parcheggi, verde pubblico, esercizi commerciali, uffici o altro. In tal senso le linee guida provinciali, così come riprese dall'art. 55 dello NT del PAT.</p> <p>Alla luce, pertanto, delle condizioni oggettive sopra richiamate, considerato che l'area in oggetto non riveste le caratteristiche sostanzialmente summenzionate e visto la valenza ambientale del sito, la stessa non può essere ricompresa entro detti ambiti, quindi si propone di respingere la richiesta formulata nell'osservazione.</p> <p>Si rammenta che eventuali volumetrie esistenti e non più funzionali al fondo agricolo potranno essere recuperate alle condizioni stabilite all'art. 64 delle N.T.A.</p> | Non accolta | Si condivide la valutazione tecnica. |
| 17 | <p>Chioggia Lonzon Prot.n. 8270 del 10.07.14</p> | <p>Nel PRG vigente l'area in oggetto è zonizzata come zona agricola E2; nella tavola 4 del PAT rientra tra le "aree a deflusso difficoltoso", appartenente all'ATO 1.2 ambientale-paesaggistico, ed interessata dalla presenza della rete ecologica locale (area di connessione naturalistica di 1° grado).</p> <p>Gli ambiti di edificazione diffusa riguardano, prevalentemente, le parti del territorio rurale dove l'edificazione si è sviluppata in forme insediative non collegate (o non più collegate) allo svolgimento dell'attività agricola, assumendo dimensioni e caratteri tali da configurare nuclei insediativi a destinazione generalmentemente residenziale, con la sporadica presenza di elementi quali parcheggi, verde pubblico, esercizi commerciali, uffici o altro. In tal senso le linee guida provinciali, così come riprese dall'art. 55 delle NT del PAT.</p> <p>Alla luce, pertanto, delle condizioni sopra richiamate, considerato che l'area in oggetto non riveste le caratteristiche sostanzialmente summenzionate e visto la valenza ambientale del sito, la stessa non può essere ricompresa entro detti ambiti, quindi si propone di respingere la richiesta formulata nell'osservazione. Si rammenta che eventuali volumetrie esistenti e non più funzionali al fondo agricolo potranno essere recuperate alle condizioni stabilite all'art. 64 delle N.T.A.</p> | Non accolta | Si condivide la valutazione tecnica. |
| 18 | <p>Azienda Agricola Paradiso di Zaccaria Marco & C. s.n.c. Prot.n. 8271</p> | <p>L'osservazione chiede di individuare un ambito di edificazione diffusa che ricomprenda una parte dell'area in proprietà dell'azienda agricola, vista la presenza di un edificio ben individuato (vedi estratto riportato nell'osservazione n. 16)</p> | Non accolta | Si condivide la valutazione tecnica. |




COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

| | | | | |
|---|---|---|--------------------|---|
| <p>del 10.07.14</p> | <p>L'osservazione è proporzionale di un'area a confine con il territorio di Villa del Conte, è classificata dalla Tav. 4 del PAT come area di connessione paesaggistica; nel PRG vigente come "verde privato" a servizio della discoteca affidante in Villa del Conte che da tempo è dismessa; poiché l'area della discoteca è classificata dal PAT adottato e dal PAT I Camposampiese come "ambito consolidato a destinazione produttiva-commerciale-direzionale e ricettiva"; dal PRG vigente come ZTO D4; il servente chiede l'individuazione, per l'area di proprietà, di un ambito suscettibile di intervento di riqualificazione attraverso accordi di programma da attuarsi in sede di P.L. di fine di un suo più esteso collegamento funzionale con la previsione urbanistica prevista per l'area residuale in territorio di Villa del Conte.</p> | <p>La configurazione nucleare insediativa a destinazione prevalentemente residenziale, con la sporadica presenza di elementi quali parcheggi, verde pubblico, esercizi commerciali, opificio o altro. In tal senso la linea guida provinciale, così come riprese dall'art. 55 delle NT del PAT.</p> <p>Alla luce, pertanto, delle condizioni oggettive sopra richiamate, considerato che l'area in oggetto non riveste le caratteristiche sopra richiamate di immediatezza e vista la vulnerabilità ambientale del sito, la stessa non può essere ricompresa entro detti ambiti, quindi si propone di respingere la richiesta formulata nell'osservazione. Si rammenta che eventuali volumetrie ed usi e non più funzionali al fondo agricolo possono essere recuperati alle condizioni stabilite all'art. 64 delle N.T.A.</p> <p>Nel PRG vigente l'area in oggetto è priva di edificazione, e sanzionata come zona agricola ES. Nella tavola 4 del PAT l'area è interessata dalla presenza della rete ecologica locale (area di connessione naturalistica di 2° grado); si sviluppa lungo un'infrastruttura di maggior rilevanza (S.P. 58), quindi con la presenza di barriere infrastrutturali di 1° grado, e appartiene all'ATO 12 ambientale-paesaggistico.</p> <p>Parere del valutatore</p> <p>Nelle integrazioni acquisite in sede istruttoria il valutatore evidenzia che "l'osservazione n.19", che riguarda un'area a confine con il Comune di Villa del Conte ed in fitto alla SP 58, in sede di VAS si ritiene che l'accoglimento accantato del Comune in sede di Contraddittorio, secondo le specificazioni ritagliate della Scheda Osservazione n.19 sia del tutto condivisibile poiché:</p> <ol style="list-style-type: none"> congiunta alle esigenze di risanamento della condizione naturale della Zona ES di competenza del Comune di S. Giobbe; congiunta allo stato a giardini dell'area oggetto di Osservazione; coerente con le esigenze di riqualificazione complessiva del contesto della pertinenza edificata adiacente in fitto alla SP 58 in territorio di Villa del Conte. | <p>Non accetta</p> | <p>Si convalida la valutazione tecnica.</p> |
| <p>20</p> <p>Torretto Fobio Prov.n. 8477 del 15.07.14</p> | <p>L'osservazione chiede di individuare un ambito di edificazione diffusa che ricomprenda una parte dell'area in proprietà dell'azienda agricola vista la presenza di un edificio ben individuato (vedi estratto riportato nell'osservazione n. 16)</p> | <p>Nel PRG vigente l'area in oggetto è zonizzata come zona agricola E2, nella tavola 4 del PAT rientra tra le "area a deflusso diffusivo", appartenente all'ATO 12 ambientale-paesaggistico, ed interessa la presenza della rete ecologica locale (area di connessione naturalistica di 1° grado).</p> <p>Gli ambiti di edificazione diffusa riguardano, prevalentemente, le parti del territorio rurale dove l'edificazione si è sviluppata in forme insediative non collegate (o non più collegate) allo svolgimento dell'attività agricola, assumendo direzioni e caratteri tali da configurare nuclei insediativi a destinazione prevalentemente residenziale, con la sporadica presenza di elementi quali parcheggi, verde pubblico, esercizi commerciali, opificio o altro. In tal senso le linee guida provinciali, così come riprese dall'art. 55 delle NT del PAT.</p> <p>Alla luce, pertanto, delle condizioni oggettive sopra richiamate, considerato che l'area</p> | <p>Non accetta</p> | <p>Si convalida la valutazione tecnica.</p> |



AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
 COMMISSIONE REGIONALE VAS

| | | | | | |
|----|---|--|---|-------------|---|
| 21 | <p>Bergamin Sergio, Pedron Bruno, Marubgan Silvana Prot.n. 8870 del 22.07.14</p> | <p>La ditta osservante chiede che i terreni in proprietà, ricadenti nella tavola 4 del PAT in area consolidata e in parte in area agricola, siano ricompresi, pur la sola parte agricola, nell'ambito delle linee preferenziali di sviluppo insediativo - residenziale progettato.</p> | <p>In oggetto non riveste le caratteristiche sommarie e vistose la valenza ambientale del sito, la stessa non può essere ricompresa entro detti ambiti, quindi si propone di respingere la richiesta formulata nell'osservazione. Si rammenta che eventuali volumetrie esistenti e non più funzionali al fondo agricolo potranno essere recuperate alle condizioni stabilite all'art. 64 della N.T.A.</p> <p>Nel PRG vigente l'area in oggetto è priva di edificazione, e contrizzata come E3 (zona agricola); nella tavola 4 del PAT ricorre un'area a dell'uso "difficilissimo", parte in "urbanizzazione consolidata - residenziale", compresa nell'ATO 3.1 insediativo-residenziale; parte (prevalente) nell'ATO 2.1 agro-turale.</p> <p>Ad ovest dell'area, in corrispondenza con il limite dell'ATO 3.1, è prevista una nuova infrastruttura di collegamento con due intersezioni circolari a raso. Detta infrastruttura costituirà limite fisico allo sviluppo insediativo residenziale di cui alla linea preferenziale posta più ad ovest (tessuto di ricucitura del margine urbano). Esisterebbe oltre tale limite lo sviluppo insediativo (nonché di tipo residenziale) appare essere privo di motivazione.</p> <p>Alla luce, pertanto, delle condizioni oggettive sopra richiamate, vista la valenza del sito per la parte attualmente priva di edificazione, si propone di non accogliere la richiesta formulata per tramite dell'osservazione.</p> | Non accolta | Si condivide la valutazione tecnica. |
| 22 | <p>Rizzotto Ivo, Narciso et aluti Prot.n. 8745 del 23.07.14</p> | <p>L'osservazione propone la individuazione di un ambito di edificazione diffuso che ricomprenda l'area in proprietà che il PAT prevede in ATO 1 Ambientale paesaggistico.</p>  | <p>Si propone di accogliere l'osservazione inserendo nella tavola 4 del PAT l'ambito di edificazione diffuso il cui perimetro indicativo è rappresentato nell'osservazione, prevedendo comunque l'esclusione del terreno indicato con la freccia; in sede di prima variante al PI verrà verificata la possibilità di trasformare l'ambito in "Nucleo residenziale in ambito agricolo"; in caso contrario l'ambito non potrà essere che agricolo e pertanto l'edificazione ammissibile sarà quella prevista dal titolo V della L.R. 11/04.</p> | Accolta | Si prende atto della valutazione tecnica. |
| 23 | <p>Rovero Anna Maria Prot.n. 8884 del 23.07.14</p> | <p>La ditta osservante è proprietaria di un fabbricato schizzato dal PRG vigente ai sensi dell'art. 10 L.R. 24/83 con grado di protezione n. 3; poiché il edificio risulta di difficile recupero con interventi di tipo conservativo delle strutture esistenti chiede che venga introdotto la possibilità di intervento.</p> | <p>Si propone di respingere l'osservazione in quanto non coerente con i criteri informativi del PAT; l'osservazione potrà essere rivalutata con la prima variante al P.I. provvedendo alla schizatura dell'edificio, secondo le indicazioni dell'art. 48 delle N.T. del P.A.T.</p> | Non accolta | Si prende atto della valutazione tecnica. |

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

| | | | | |
|---|---|---|--------------------|---|
| <p>24</p> <p>Scudiero Paolo Prot. n. 10364 del 11.09.14</p> | <p>Inadattata demolizione e ricostruzione filologica</p> <p>L'osservazione propone la eliminazione del viucolo "Cono Visuale", o una sua più pratica delimitazione; affinché possa essere compatibilmente ammessa nel fondo rustico la realizzazione di annessi rustici secondo le norme vigenti (art. 43 - 44 L.R. 11/03).</p> | <p>Nel PRG vigente l'area è agricola E2 ed interessa dal suo cono visuale confinario anche nella tavola 4 del PAT; nella tavola 4 di quest'ultimo l'area è prossima al sistema della rete ecologica "corridoio principale biverays", per la presenza di tre corsi d'acqua esistenti e che creano un ambiente meritevole di essere tutelato e salvaguardato nella sua percezione visiva.</p> <p>Alta luce pertanto delle condizioni oggettive in cui si trova l'area si propone di "respingere" l'osservazione; il mantenimento del cono visuale non viola l'edificabilità in senso assoluto ma solo quella che può alterare o impallire la percezione degli elementi a cui il cono si riferisce; pertanto gli eventuali annessi rustici ammissibili dal titolo V della L.R. 11/04 dovranno tenersi al fondo della S.P.S. Niccolò secondo le disposizioni contemplate dal P.I.</p> | <p>Non accolta</p> | <p>Si condivide la valutazione tecnica.</p> |
|---|---|---|--------------------|---|



La Sezione Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la propria istruttoria dalla quale emerge che:

valutando quanto emerso dall'analisi condotta attraverso la costruzione degli indicatori di piano si rileva come il piano sostanzialmente possa definire un quadro ambientale comunale, nella sua accezione più ampia e complessa, migliorativo rispetto allo stato attuale.

Osservando i dati emerge come il sistema ambientale, complessivamente, risentirà di miglioramenti, che nel complesso possono apparire contenuti, ma che analizzando i singoli ATO evidenziano situazioni diversificate. Si nota infatti come all'interno degli ATO di carattere insediativo, a fronte di una riduzione di spazi che concorrono al disegno della naturalità locale, causata dall'espansione insediativa, si assiste ad un aumento dal punto qualitativo. Questo evidenzia scelte di aumento degli elementi che possono, da un lato, compensare la perdita di superfici, e dall'altro assicurare una migliore funzionalità del sistema, tutelando e valorizzando ambiti ed elementi all'oggi ritenuti di secondaria importanza. Il PAT considera l'opportunità di tutelare le valenze naturalistiche, dando così possibilità alla crescita dei valori locali in termini di stabilità e aumento della biodiversità.

Gli effetti legati alla valorizzazione del sistema ambientale si riflettono anche all'interno del patrimonio paesaggistico. L'individuazione di ambiti e azioni volti alla tutela del paesaggio e alla fruizione dei luoghi evidenzia infatti situazioni di miglioramento della qualità paesaggistica proprio all'interno degli ATO di valenza ambientale. La componente maggiormente legata alle componenti antropiche evidenziano come il PAT agisca sul piano della rivalutazione qualitativa del contesto. Si evidenzia come gli indicatori che misurano le dotazioni dimensionali presentano situazioni di contrazione, di contro gli indicatori legati ad interventi mirati alla qualità, presentano situazioni di miglioramento, sia per quanto riguarda il sistema territoriale che sociale.

In sintesi quindi il disegno del PAT potrà avere effetti migliorativi all'interno del territorio, legando interventi che agiscono sulle diverse componenti ambientali, proponendo trasformazioni urbane e territoriali coerenti con la tutela degli elementi di pregio e la loro valorizzazione.

Va comunque evidenziata la mancanza dell'individuazione nel RA delle azioni e degli effetti relativamente alle previsioni relative alle direttive di cui all'art. 77 comma 9 delle Norme Tecniche che prevedono: *"È possibile la ricollocazione, all'interno del territorio comunale, delle aree interessate da precedenti previsioni di piano non attuate, nonché di quelle che, ancorché adottate, sono incompatibili con il P.A.T.; tali aree sono escluse dalla quantità di zona agricola, con caratteristiche S.A.U., trasformabile in destinazioni non agricole"*.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva



TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS

ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Giorgio in Bosco (PD), a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali e con le modifiche derivanti dalle controdeduzioni alle osservazioni atinenti al Rapporto Ambientale.

2. L'articolo n.77 comma 9 delle NTA, dovrà essere integrato prevedendo che le aree oggetto di ricollocazione siano sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, non risultando definiti in modo specifico l'ubicazione, i contenuti, le azioni e gli effetti dei progetti stessi.

3. *relativamente all'Art. 21 - Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale nella parte relativa a RIF. ELABORATI GRAFICI, dopo "SIC-ZPS IT3260022 Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo", venga aggiunto "ZPS IT3260001 "Palude di Onara";*

- *il comma 1 venga riformulato come segue:*

21.1 *Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale di cui alle Direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., nonché al D.P.R. 8 Settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii., al D.M. 3 Aprile 2000 ed alle disposizioni regionali in materia;*

nella parte relativa a DIRETTIVE

- *il comma 5 venga riformulato come segue, stralciando i commi a), b) e c)*

21.5 *Tale disciplina dovrà prevedere in particolare che ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni derivanti dall'applicazione del "Principio di precauzione", secondo il quale "nel caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale"*

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- *il comma 6 venga riformulato come segue*

21.6 *Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee e ss.mm.ii., delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali.*



- venga aggiunto il seguente comma 8
21.8 *Nell'attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.*
- 2 *relativamente all'Art. 32 – Ambito di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici*
nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI
 - *il comma 5 venga riformulato come segue*
32.5 *Nelle aree in cui siano stati istituiti Piani ambientali, Piani d'Area, e dove ricadano i Siti della Rete Natura 2000, o lungo i corsi d'acqua vincolati ex L. 431/1985, si osservano comunque le normative vigenti. In particolare, per le aree ricadenti all'interno dei siti della rete Natura 2000, nell'attuazione di piani, progetti e interventi dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.*
- 3 *relativamente all'ART. 69 – RETE ECOLOGICA LOCALE E SOVRACOMUNALE*
nella parte relativa a RIF. ELABORATI GRAFICI, venga aggiunto il riferimento "P.T.R.C. – Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica"
 - *il comma 3 venga riformulato come segue*
69.3 *Le componenti strutturali della rete ecologica individuate e perimetrare dal P.A.T., coerentemente con il P.T.C.P. vigente, sono:*
 - f) *aree centrali (core areas),*
 - g) *fasce di protezione (buffer zones),*
 - h) *fasce di connessione (corridoi ecologici):*
 - *corridoi principali, costituiti dai rami più compatti delle aree idonee alla conservazione degli ecosistemi della naturalità, che si diramano da nord verso sud del territorio provinciale, connettendosi inoltre con le reti principali delle provincie contigue,*
 - *corridoi secondari, costituiti da fasce più o meno estese che connettono trasversalmente i rami della rete principale, ed alla quale è demandata la funzione prioritaria del miglioramento della qualità ambientale dei sistemi di pianura,*
 - i) *aree puntiformi o "sparse" (stepping stones),*
 - j) *ambiti di potenziale completamento della rete ecologica: fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.*
- *venga stralciata la lettera g), comma 4, art. 69;*
- *il comma 7, punto 1. venga riformulato come segue*
69.7.1. *prevede l'inserimento di diverse tipologie di siepi campestri e impianti arborei, esclusivamente con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche, nelle zone di maggiore fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari portatori di valore naturalistico, lungo i corsi d'acqua minori, nelle zone limitrofe ai parchi, ecc.;*
- *vengano stralciati i punti 4 e 5, comma 7, art. 69;*



- vengano stralciati i commi 8 e 10 dell'art. 69;

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- il comma 12 venga riformulato come segue

69.12 *li interventi ricadenti all'interno degli ambiti della rete ecologica, oltre ad osservare la normativa vigente, devono garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti.*

- venga aggiunto il seguente comma 13

69.13 *Eventuali interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, dovranno essere realizzati esclusivamente con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche.*

- venga aggiunto il seguente comma 14

69.14 *Non sono consentiti interventi che possano limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica o causare la chiusura dei varchi ecologici. Nella realizzazione di qualsiasi intervento di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:*

- *impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedire lo scavalco;*
- *favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;*
- *installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;*
- *verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi".*

4 *relativamente all'ART. 70 – RETE ECOLOGICA LOCALE: AREA NUCLEO (CORE AREAS)*



- *il comma 1 venga riformulato come segue*
 - 70.1 *Il PAT individua le aree nucleo (core areas), quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii. e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91, unitamente ad aree diverse per le quali è documentata la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario e che si trovano in continuità geomorfologica e vegetazionale con i siti della rete Natura 2000, SIC/ZPS IT3260018 "GRAVE E ZONE UMIDE DELLA BRENTA", SIC IT3260022 "PALUDE DI ONARA E CORSO D'ACQUA DI RISORGIVA S. GIROLAMO", ZPS IT3260001 "PALUDE DI ONARA"*
nella parte relativa a DIRETTIVE
 - *il comma 3 venga riformulato come segue*
 - 70.3 *Con riferimento alle aree di cui al presente articolo, il P.I. predispone apposita disciplina, in conformità al PTRC ed al PTCP, al fine:*
 - e) *della conservazione e valorizzazione dei boschi esistenti, limitandone l'avanzamento in zone di arbusteti e praterie ad alta-media idoneità faunistica,*
 - f) *del potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica,*
 - g) *della valorizzazione dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe, evitando la creazione di percorsi turistici, per il tempo libero e interventi di riqualificazione spondale in presenza di habitat di interesse comunitario,*
 - h) *prevedere, per le aree critiche (AC) ed i varchi, minacciati da occlusione causata da pressione insediativa o presenza consistente di infrastrutture, interventi sistemici anche intensivi di recupero ambientale e divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità esistenti o potenziali;*
 - *venga stralciato il comma 4, art. 70;*
nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI
 - *il comma 5 venga riformulato come segue*
 - 70.5 *Con riferimento alla specifica tutela delle aree nucleo, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali.*
 - *il comma 6 venga riformulato come segue*
 - 70.6 *Nell'attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.*
 - *vengano stralciati i commi 8, 9, 10, 11 e 12;*
- 5 *relativamente all'ART. 71 – AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA*
nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI
- *il comma 7 venga riformulato come segue*
 - 71.7 *Nelle aree di completamento e nelle buffer zones non sono consentiti interventi che possano occludere o limitare significativamente la permeabilità*



ecologica e la funzionalità delle aree di connessione naturalistica

- *il comma 12 venga riformulato come segue*
71.12 *All'interno delle aree di connessione naturalistica vigono PRESCRIZIONI E VINCOLI di cui all'ART. 69 - RETE ECOLOGICA LOCALE E SOVRACOMUNALE, delle presenti N.T.*

6 *relativamente all'ART. 72 – ISOLE AD ELEVATA NATURALITÀ (STEPPING STONES)*

- *il comma 1 venga riformulato come segue*
72.1 *Il PAT individua isole ad elevata naturalità – Stepping stones, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale; viene così individuato per il territorio comunale il quadro di connessioni ecosistemiche coerente con la programmazione regionale e provinciale, tale da costituire la rete ecologica locale da valorizzare e riconoscere in sede di formazione del P.I.*

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- *il comma 5 venga riformulato come segue*
72.5 *All'interno delle isole ad elevata naturalità vigono PRESCRIZIONI E VINCOLI di cui all'ART. 69 - RETE ECOLOGICA LOCALE E SOVRACOMUNALE, delle presenti N.T.*

7 *.relativamente all'ART. 73 – CORRIDOI ECOLOGICI PRINCIPALI*

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- *il comma 7 venga riformulato come segue*
73.7 *All'interno dei corridoi ecologici principali vigono PRESCRIZIONI E VINCOLI di cui all'ART. 69 - RETE ECOLOGICA LOCALE E SOVRACOMUNALE, delle presenti N.T.*

8 *.relativamente all'ART. 74 – CORRIDOI ECOLOGICI SECONDARI (RETE ECOLOGICA LOCALE)*

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- *venga aggiunto il seguente comma 9*
74.9 *All'interno dei corridoi ecologici secondari vigono PRESCRIZIONI E VINCOLI di cui all'ART. 69 - RETE ECOLOGICA LOCALE E SOVRACOMUNALE, delle presenti N.T.*

9 *relativamente all'ART. 75 – BARRIERE INFRASTRUTTURALI E NATURALI*

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- *venga riformulato come segue il comma 6*
75.6 *Nella realizzazione di qualsiasi intervento in grado di generare una barriera infrastrutturale, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di*



alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- *impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere lisce, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;*
- *favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;*
- *installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;*
- *verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi".*

Oltre a quanto sopra riportato, in sede di attuazione del Piano occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- 4 Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- 5 Il PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.
- 6 Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- 7 In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
- 8 *nell'attuazione di un qualsiasi articolo di cui alle N.T. del presente PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO (PD), non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;*
- 9 piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO (PD), dovranno prevedere sempre la



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, punti 2 e 6, dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014; al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS - VINCA - NUUV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 32 pagine

A11. R2)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 86 DEL 6 OTT. 2015

OGGETTO: Comune di San Giorgio in Bosco (PD)
Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo.
DGR 3958/2006, DGR 1922/2013.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Trattasi della validazione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n.11 del 2004 delle banche dati che costituiscono il Quadro Conoscitivo del PAT del Comune di San Giorgio in Bosco, con la nuova procedura disposta dalla DGR 1922 del 28.10.2013, che integra quella già stabilita con DGR 3958/2006. Il provvedimento di validazione è necessario, ai sensi dell'art. 14, comma 7, L.R. 11/2004, per consentire l'approvazione del PAT in oggetto.

IL DIRETTORE

DELLA SEZIONE URBANISTICA

PREMESSO CHE

- l'art. 2, comma 2, L.R. 11/2004, individua tra i mezzi per perseguire le proprie finalità, "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili";
- l'art. 10, L.R. 11/2004, definisce il quadro conoscitivo come "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- l'art. 11, L.R. 11/2004, assegna alla competenza della Giunta Regionale:
 - la verifica degli archivi alfa-numeriche dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ);
 - la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo.
- la DGR 3178/2004, ha emanato le prime istruzioni operative e le direttive applicative anche per quanto riguarda le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT. Dette istruzioni operative sono state aggiornate ed incrementate con DGR 3811/2009;
- la DGR 3609/2005 ha assegnato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio (ora Sezione Urbanistica con decorrenza 01.01.2014) anche la competenza in materia di validazione dei quadri conoscitivi;
- la DGR 3958/2006 ha attivato le "procedure di verifica degli archivi digitali" affidando alla Sezione Urbanistica, l'incarico di provvedere alla verifica degli archivi alfa-numeriche e vettoriali dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione degli indici di qualità sulla base dei predetti parametri;
- la DGR 1922/2013 ha semplificato le procedure di validazione degli archivi digitali dei PAT/PATI, stabilendo che per rilevare e certificare, ai sensi dell'art. 14, comma 7, L.R. 11/2004, la sufficienza del quadro conoscitivo dei PRC si deve far riferimento unicamente all'indice di qualità (IQ).
- la stessa DGR 1922/2013, ha affidato alla Sezione Urbanistica il compito di validare con procedura semplificata gli archivi digitali dei PAT/PATI ai sensi dell'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004;

Mod. A - originale

- le procedure di verifica ed i parametri di validazione sono dettagliatamente descritti nell'Allegato "A" al DDR 55/2014, che ha dato una prima parziale attuazione alla citata DGR 1922/2013;
- il Comune di San Giorgio in Bosco in data 20.4.2014, ha trasmesso alla Regione gli archivi digitali di cui all'art. 13, comma 3, lettera d), L.R. 11/2004, archivi che poi sono stati integrati.

CONSIDERATO CHE

- sono stati effettuati i prescritti controlli sugli archivi digitali del PAT di San Giorgio in Bosco, seguendo le procedure di verifica definite nell'Allegato "A" del DDR 55/2014;
 - in base alle verifiche eseguite, in atti presso la Sezione Urbanistica, gli archivi digitali risultano sufficienti per la comprensione delle tematiche svolte dal PAT, avendo superato le verifiche di sufficienza di:
 - correttezza e completezza di redazione degli archivi alfanumerici e vettoriali,
 - congruenza con le tematiche analitiche e progettuali.
- RICHIAMATA l'opportunità di rilevare l'accettabilità del quadro conoscitivo del PAT in oggetto, identificando il solo IQ quale riferimento idoneo e bastevole per accertare la sufficienza del quadro conoscitivo del PRC, punto 2), lettera a, della DGR 1922/2013 e DDR 55/2014;
- RICHIAMATO il capitolo 3 dell'allegato A alla DGR 3811/2009 che disciplina l'obbligo per i Comuni di trasmettere alla Sezione Urbanistica il quadro conoscitivo adeguato al voto di approvazione del PAT;
- RICHIAMATO l'art. 11 bis della L.R. 11/2004 che prevede l'obbligo per i Comuni di trasmettere alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante;
- RICHIAMATA la necessità per il Comune che il quadro conoscitivo, una volta validato, sia aggiornato periodicamente e sistematicamente, in quanto "parte del sistema informativo comunale", così come definito dall'art. 10 della L.R. 11/2004;
- RICHIAMATO a tal riguardo anche l'obbligo di aggiornamento dei metadati in applicazione del Decreto interministeriale del 10 novembre 2011;
- VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- VISTA la DGR 08.10.2004, n. 3178 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, L.R. 11/2004. Approvazione";
- VISTA la DGR 22.11.2005, n. 3609 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni regionali e Unità di progetto (art. 13, 14 e 17, L.R. 01/1997)";
- VISTA la DGR 03.10.2006, n. 3090 "Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004";
- VISTA la DGR 12.12.2006, n. 3958 "Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004";
- VISTA la DGR 09.12.2009, n. 3811 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, L.R. 11/2004, approvati con DGR 3178/2004. Integrazione della lett. a): 'Specifiche tecniche.. ..dei comuni'; Integrazione della lett. f): 'Contenuti essenziali.. ..degli Interventi' ";
- VISTA la DGR 28.10.2013, n. 1922 "Semplificazione delle procedure di verifica, di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004, degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI). Acquisizione di un software per la verifica via web dei Quadri Conoscitivi di PAT e PATI.";
- VISTO il decreto della Sezione Urbanistica 04.06.2014, n. 55 "Adeguamento alle procedure di verifica degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI); art. 11, comma 2, L.R. 11/2004; DGR 3958/2006; DGR 1922/2013";

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di dare atto che è rilevata, ai sensi dell'art. 14, comma 7 e dell'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004, la sufficienza degli archivi digitali del PAT del Comune di San Giorgio in Bosco (PD);
3. di trasmettere il presente decreto al Comune di San Giorgio in Bosco ed alla Provincia di Padova;
4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



arch. Vincenzo Fabris



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 11 MAR 2014 Protocollo N° 105936 / Class: Pral. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di SAN GIORGIO IN BOSCO.
Parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i.

Al Comune di San Giorgio In Bosco
sanorgiainbosco.pd@cerl.jp-veneto.net
e p.c. alla Sezione Difesa del Suolo
SEDE
alla Sezione Urbanistica
SEDE
alla Provincia di Padova - Settore Urbanistica
provincia.padova@cerl.jp-veneto.net
al Consorzio di Bonifica Brenta
consorzio.brenta@legalmail.it
al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
consorzio@pec.acquerisorgive.it

Visto il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini)", adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione n. 3 del 09/11/2012.

Vista la DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. che fornisce indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti al fine di garantire adeguata sicurezza idraulica degli insediamenti.

Vista la richiesta inviata da codesto Comune con nota prot. n. 14323 del 13/12/2013, ns. prot. n. 550943 del 16/12/2013, per il parere in relazione allo studio di compatibilità idraulica del Piano di Assetto del Territorio in oggetto e integrata con nota n. 14853 del 23/12/2013, ns. prot. n. 567346 del 27/12/2013.

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Brenta prot. n. 205 del 09/01/2014, ns. prot. n. 12740 del 13/01/2014, nella quale esprime parere favorevole con prescrizioni in merito alla valutazione di compatibilità idraulica del PAT in esame.

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive prot. n. 2794 del 20/02/2014, ns. prot. n. 77613 del 21/02/2014, nella quale esprime parere favorevole con prescrizioni in merito alla valutazione di compatibilità idraulica del PAT in esame.

Considerato che il territorio del Comune di San Giorgio in Bosco, secondo il PAI sopra citato, interessa aree classificate di pericolosità idraulica moderata P1, elevata P3, nonché zone di Attenzione Idraulica e aree fluviali. A tal proposito si ravvisa l'opportunità di segnalare all'Autorità di Bacino che attualmente, a seguito di rettifica dei confini comunali apportata con Delibera del Consiglio Provinciale di Padova n. 96 del 12/05/1986, il confine comunale tra il comune di Campo San Martino e Piazzola sul Brenta, passa in asse al Fiume Brenta e pertanto nel comune in parola non vi sono aree a pericolosità idraulica elevata P3.

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova
Corso Milano, 20 - 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 - Fax 049/8778624
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica del nuovo strumento urbanistico comunale ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i., e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso e considerato,

si esprime parere favorevole

all'adozione delle soluzioni e delle misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni che dovranno essere recepite nel nuovo strumento urbanistico, ovvero inserite all'interno delle NTA assumendo in tal modo valore normativo:

- adottare, nel futuro Piano degli Interventi (PI) e nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), tutte le prescrizioni di carattere idraulico contenute nello studio di compatibilità idraulica, così come integrate e corrette secondo il presente parere, ricordando che, come per il PAT, anche per il PI lo studio di compatibilità idraulica dovrà essere trasmesso allo Scrivente Ufficio - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova (ex U.P. Genio Civile) - che ne curerà l'istruttoria per l'espressione del relativo parere;
- recepire integralmente tutte le prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dai Consorzi di Bonifica Brenta e Acque Risorgive su citati, anche se non esplicitate nel presente parere;
- assentire solo gli interventi compatibili con le Norme di Attuazione del PAI suddetto, secondo le classi di pericolosità e la validità delle norme di salvaguardia stabilite dalla competente Autorità di Bacino;
- in tutti i casi in cui sia possibile si dovrà ricorrere a pavimentazioni drenanti, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente alle acque aventi carichi inquinanti. Si dovranno pertanto predisporre sistemi di trattamento e disinquinamento delle acque di prima pioggia in tutti i casi previsti dalla legge; le eventuali vasche di prima pioggia dovranno periodicamente essere sottoposte ad interventi di manutenzione e pulizia;
- precisare il divieto di realizzare nuove tombature su alvei demaniali, anche ai sensi dell'art. 115, comma 1, D.Lgs. 152/2006. Solo in presenza di situazioni eccezionali tale tipologia di intervento potrà essere autorizzata. Sarà peraltro compito del soggetto richiedente dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione;
- assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante in modo da evitare zone di ristagno;
- la fruibilità dei corsi d'acqua per scopi ludici ed ecologici è ammessa esclusivamente se compatibile ad un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi e previo parere della competente Autorità idraulica;
- individuare le fasce di rispetto e servitù idraulica ai sensi di quanto previsto dai regolamenti di Polizia Idraulica vigenti quali il RD 368/1904 per le opere di bonifica e il RD 523/1904 per le opere idrauliche. Questi prevedono fasce di inedificabilità assoluta di 10 m oltre che la fascia di 4 m, dall'unghia dell'argine o dal ciglio, in cui sono vietate, tra l'altro, "plantagioni e smovimento del terreno". In particolare si tiene a precisare che, laddove sussiste un vincolo idraulico, non è possibile realizzare alcun intervento, neppure se previsto dal vigente strumento urbanistico, tanto meno possono essere sanati casi per i quali sia stato richiesto un condono edilizio;

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova
Corso Milano, 20 - 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 - Fax 049/8778624
protocollo.generale@pao.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale

- le Norme Tecniche di Attuazione del PAT dovranno essere completate con le prescrizioni fin qui esposte. Si invita inoltre ad inserire una specifica norma secondo la quale le superfici che costituiscono il sedime dei corsi d'acqua demaniali e le relative fasce di rispetto non possano essere incluse all'interno dei perimetri di nuovi interventi di trasformazione territoriale, se non come aree specificamente destinate alla tutela del corpo idrico, precisando che le stesse non possono contribuire alla determinazione della capacità edificatoria, ma soltanto ad un eventuale incremento degli indici di edificabilità nelle zone contigue tramite lo strumento della perequazione.

Si fa inoltre osservare che al fine dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica si dovrà tenere conto anche di quelle eventuali aree per le quali il PRG, attualmente vigente, potrebbe prevedere trasformazioni non ancora attuate.

Qualora si ritenesse ridefinire con una visione unitaria il deflusso di un'intera zona urbanizzata, considerato il pesante onere che ne deriverebbe per realizzare un complesso organico ed efficiente di interventi, si fa presente che la vigente legge urbanistica regionale prevede utili strumenti quali la perequazione urbanistica, la compensazione urbanistica, la riqualificazione ambientale ed il credito edilizio.

Si ricorda che, ai sensi della LR 11/2004, successivamente all'approvazione del PATI del Medio Brenta, il Comune di San Giorgio in Bosco, che vi ha aderito, dovrà provvedere ad adeguare il PAT secondo quanto previsto dallo strumento urbanistico intercomunale in particolar modo per quanto riguarda ogni aspetto relativo all'idraulica. A tal proposito si invita a porre particolare attenzione a quanto definito nella Conferenza di Servizi svoltasi presso gli uffici della Provincia di Padova in data 04/11/2009 di cui è disponibile il verbale. Inoltre si segnala quanto disposto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10/04/2013 in occasione dell'adozione alla Variante al PIRC. In particolare, all'art. 20, comma 1 bis delle Norme Tecniche la Giunta ha disposto che *"I Comuni, d'intesa con la Regione e con i Consorzi di bonifica competenti, in concomitanza con la redazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali provvedono a elaborare il "Piano delle Acque" (PdA) quale strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello locale ed indirizzare lo sviluppo urbanistico in maniera appropriata. La realizzazione avviene, principalmente, per il tramite dell'acquisizione del rilievo completo della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d'acqua e dai canali, l'individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica, l'individuazione delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l'invaso delle acque, dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore."*

Restano in ogni caso fatte salve sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, come quelle inerenti, ad esempio, le distanze dagli argini a cui sono consentite opere e scavi, sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

Il presente parere, rilasciato ai sensi della DGRV n. 3637/2002 e s.m.i. ai soli fini di una verifica di compatibilità con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio, non costituisce parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere previste nel Piano di assetto del Territorio in oggetto.

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova
Corso Milano, 20 - 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 - Fax 049/8778624
protocollo.generale@poc.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Il Comune di San Giorgio in Bosco dovrà dare atto allo scrivente di aver provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico alle prescrizioni ed indicazioni espresse nel presente parere trasmettendo a questo Ufficio una copia della relativa documentazione aggiornata e del provvedimento che ne attesti l'effettiva adozione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

dott. Ing. Marco Dorigo

Responsabile del procedimento Dott. Ing. Marco Dorigo.

In

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova
Corso Milano, 20 - 35130 Padova Tel. 049/8778601-04 - Fax 049/8778624
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



Mirano, 20 FEB. 2014
Prot. N. 2794
Ns. rif. 19010/2013

0036701/14 - 11/03/2014

Provincia di Padova



SPETT.LE
REGIONE DEL VENETO
GENIO CIVILE DI PADOVA
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

e. p.c. SPETT.LE
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
SERVIZIO URBANISTICA
sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net

Oggetto: Formazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale.

Con riferimento all'oggetto, visionata la documentazione inviata dall'Amministrazione Comunale con nota prot. 14323 del 13.12.2013, lo scrivente Consorzio di Bonifica, relativamente alla porzione di territorio Comunale di propria competenza, esprime parere idraulico favorevole all'adozione del nuovo Piano di Assetto del Territorio, a condizione che, in sede di Piano degli Interventi (P.I.) venga previsto che le nuove urbanizzazioni realizzino gli interventi di mitigazione e compensazione idraulica contenuti nella Valutazione di Compatibilità Idraulica a firma dell'ing. Giuliano Zen.

In armonia con i contenuti dell'art. 2 della DGRV 3637/2002, in cui viene specificato che la compatibilità idraulica del nuovo strumento urbanistico è legata anche alla possibilità di garantire la futura riduzione dell'esistente grado di rischio idraulico, si invita l'Amministrazione Comunale ad inserire una norma specifica secondo cui le superfici costituenti il sedime dei corsi d'acqua di competenza consortile e le relative fasce di rispetto, non possano essere ricomprese all'interno dei perimetri di nuovi piani o strumenti attuativi, o interventi di trasformazione territoriale in genere, se non al limite come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico, e che specifici come le stesse non possano contribuire alla determinazione della capacità edificatoria sia per le aree di futura espansione che per quelle già urbanizzate, provvedendo eventualmente ad un incremento degli indici per le zone contigue attraverso ad esempio il meccanismo del credito edilizio.

Si evidenzia inoltre l'opportunità di inserire esplicitamente, tra le modalità di formazione del credito edilizio, la cessione di aree per l'attuazione di interventi volti alla tutela del territorio sotto il punto di vista del

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271

Telefono 041 5459111 - Telefax 041 5459262

Web: www.acquerisorgive.it - E-Mail: consorzio@acquerisorgive.it

Unità locale di Venezia
Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA (VE)
Chiamate di emergenza 3357489972

Unità locale di Mirano
Via G. Marconi, 11 - 30035 - MIRANO (VE)
Chiamate di emergenza 3486015269



rischio idraulico e l'attuazione stessa di tali tipologie di interventi.

Si segnala sin d'ora che il Piano degli Interventi, pur recependo le indicazioni della V.C.I. oggetto della presente approvazione, dovrà comunque essere oggetto di ulteriori approfondimenti sotto il punto di vista idraulico, attraverso un'ulteriore specifica e più dettagliata Valutazione di Compatibilità Idraulica, che dovrà acquisire il parere degli enti competenti in materia prima dell'adozione da parte del Consiglio Comunale.

A tal proposito, la progettazione di nuovi interventi che possano comportare un incremento del rischio idraulico, soprattutto in zone o bacini già particolarmente sofferenti, non potrà prescindere dalla preventiva necessità di individuare le misure strutturali e le risorse necessarie per la risoluzione delle criticità in essere; inoltre la progettazione dei singoli interventi dovrà provvedere ad individuare i tracciati e le caratteristiche della rete alla quale andranno a connettersi, nonché il suo corpo idrico ricettore finale, predisponendo le eventuali alternative nel caso quest'ultimo non fosse ritenuto idoneo a ricevere ulteriori apporti in termine di portata e di volumi.

Il presente parere è accordato nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione consorziale, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, siano essi privati o Enti Pubblici, ed in ogni caso resta subordinato alle considerazioni definitive che l'Ufficio del Genio Civile vorrà esprimere relativamente alla V.C.I. in oggetto.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Direttore
(ing. Carlo Bendoricchio)

Ufficio Territorio ed Ambiente
Capo Ufficio: dott. agr. Carlo Casoni
Responsabile del Procedimento: dott. urb. Davide Denurchis
e-mail: d.denurchis@acquerisorgive.it - Tel. 041.5459194

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271
Telefono 041 5459111 - Telefax 041 5459262

Web: www.acquerisorgive.it - E-Mail: consorzio@acquerisorgive.it

Unità locale di Venezia
Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA (VE.)
Chiamate di emergenza 3357489972

Unità locale di Mirano
Via G. Marconi, 11 - 30035 - MIRANO (VE)
Chiamate di emergenza 3486015269



0036683/14 - 11/03/2014

Provincia di Padova



Management
System
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 9105073152



Prot. N.

205
SN/bm

Allegati N.

Cittadella,

09 GEN. 2014

OGGETTO:

Parere idraulico ai sensi DGRV 1322/2006 e s.m.i.
relativa al Piano di Assetto del Comune di San
Giorgio in Bosco.

Spett.le

Unità di progetto del Genio Civile
Corso Milano, 20

35139 PADOVA

In esito alle richieste del Comune di San Giorgio in Bosco del 13.12.2013 prot. n. 14323 pervenuta in data 16.12.2013 agli atti dell'ente con il prot. 15471, lo scrivente Consorzio di bonifica "Brenta" con la presente puntualizza le problematiche di cui tenere conto in ambito di progettazione.

Di seguito si elencano, quindi, gli indirizzi di carattere generale per la tutela e la conservazione dei corsi d'acqua:

1. *considerazioni di carattere generale*
2. *tutela dei corsi d'acqua consorziali*
3. *distanza dagli scoli demaniali consorziali*
4. *nuovi insediamenti: gli interventi nella rete idraulica di scarico*
5. *indirizzi per garantire la permeabilità dei suoli*
6. *disposizioni per il sistema ambientale: corsi d'acqua minori e relative zone di tutela*
7. *regolamento di polizia rurale*
8. *prescrizioni idrauliche generali in previsione di nuovi piani di lottizzazione*
9. *percorsi attrezzati ciclo-pedonali e per il tempo libero*
10. *considerazioni relative alle singole aree.*

1. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il regime idraulico delle reti di bonifica subisce notevoli sollecitazioni a causa dell'estendersi delle aree impermeabilizzate, con immissioni di rilevanti portate concentrate rispetto alla ricettività dei corsi d'acqua e la conseguente compromissione della sicurezza idraulica dei collettori di valle.

Per la moderazione delle piene nelle reti minori risulta, infatti, indispensabile predisporre provvedimenti idonei ad arrestare la progressiva riduzione degli invasi e a favorire l'aumento e lo sfasamento dei tempi di corrivazione dei deflussi di piena. Analogamente, appare necessario mitigare gli effetti di punta degli idrogrammi di piena conseguenti allo scarico delle portate concentrate delle fognature nei collettori di bonifica a sezione ridotta. Gli effetti sopra richiamati potrebbero essere ottenuti



programmando la realizzazione di superfici da destinare all'invaso di volumi equivalenti a quelli via via soppressi e, per quanto riguarda lo scarico delle reti bianche, mediante vasche di laminazione delle portate immesse in rete. Le superfici citate potrebbero altresì assicurare il raggiungimento di finalità fondamentali e parallele della bonifica idraulica, quali la tutela ambientale, attraverso processi di miglioramento qualitativo delle acque. In tal senso, si richiamano gli importanti indirizzi contenuti nella *D.G.R.V. n. 1322/2006 e s.m.i.*, riferiti agli strumenti urbanistici generali o varianti generali, che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico.

Il riassetto delle reti di bonifica, per un adeguamento alle esigenze di sicurezza idraulica, richiede in generale l'aggiornamento delle sezioni dei collettori, la costruzione di nuove idrovore e manufatti di vaso e regolazione o la predisposizione di opportune diversioni.

Le opere necessarie a garantire un'adeguata sicurezza idraulica al bacino in questione sono contenute nel *Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio (P.G.B.T.T.)*, che è a Vostra disposizione per consultazione, adottato dall'Assemblea del Consorzio il 21.02.2011.

Per quanto riguarda alcuni aspetti normativi relativi allo strumento pianificatorio in oggetto, si evidenziano le seguenti necessità:

1. limitare l'impermeabilizzazione del suolo;
2. si raccomanda di inserire nelle norme tecniche di attuazione l'obbligo di fissare il piano d'imposta dei fabbricati e le aperture di eventuali locali interrati o seminterrati (in ogni caso da sconsigliarsi) sempre superiori di almeno 20 centimetri rispetto al piano stradale o al piano di campagna;
3. dovranno essere evitati interventi di tombinamento o di chiusura di affossature esistenti con funzione scolante, a meno di evidenti e motivate necessità attinenti alla sicurezza pubblica o ad altre giustificate motivazioni e in questo caso previa autorizzazione da richiedere agli Enti competenti, e comunque a meno che non si provveda alla loro ricostituzione secondo una idonea nuova configurazione che ne ripristini la funzione iniziale sia in termini di volumi di vaso che di smaltimento delle portate;
4. in ogni caso la tombinatura è soggetta alle necessarie autorizzazioni nel caso interessino i canali del Consorzio.

2. TUTELA DEI CORSI D'ACQUA CONSORZIALI

A tutti i corsi d'acqua, sia su sede demaniale che privata, in gestione al Consorzio di bonifica, vanno applicate le disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica e delle loro pertinenze, così come riportato nel R.D. 08/05/1904 n. 368, articoli 132-133-134.

L'esistenza di un'articolata rete idraulica nel territorio è garanzia di sicurezza e di vivibilità, sia per lo sgrondo delle acque in occasione di eventi atmosferici, sia, in altri momenti, per assicurare i flussi minimi vitali e la distribuzione idrica a scopo irriguo.



Segue Prot. N.

205

del

09 GEN. 2014

Foglio N.

Nel comprensorio del Consorzio Brenta esiste un complesso sistema di canalizzazioni, che si estende per circa 2.400 chilometri, sia con preminente funzione scolante che con funzioni miste, di irrigazione e di bonifica idraulica.

Non è però sufficiente l'esistenza di questa complessa serie di corsi d'acqua: è necessaria una costante azione di pulizia e di manutenzione degli stessi, per preservarne nel tempo la corretta funzionalità. In questo senso è indispensabile salvaguardare le fasce di rispetto limitrofe agli alvei di tali canalizzazioni, sia per consentire il transito dei mezzi meccanici consorziali, per operare le manutenzioni, sia per evitare eventuali effetti negativi delle acque.

Si coglie quindi l'occasione per ricordare l'esistenza delle prima citate norme di "polizia idraulica", che il legislatore, con lungimiranza, già nel 1904 aveva individuato con precisione. Tali norme, sono ancora più importanti alla luce dell'intenso fenomeno di urbanizzazione che ha caratterizzato il territorio di pianura provinciale e che ha comportato in casi non infrequenti la limitazione di quelle fasce di rispetto.

Il Consorzio "Brenta", consapevole delle problematiche sopra evidenziate, sta quindi applicando rigorosamente tali norme, di concerto con il Genio Civile ed i Comuni.

ART. 133 del R.D. 368/1904:

"Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smottamento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;

e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;

f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, verifichè o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua".

3. DISTANZA DAGLI SCOLI DEMANIALI CONSORZIALI

Per quanto sopra evidenziato i nuovi fabbricati dovranno distare dal ciglio superiore (o dall'unghia dell'argine se arginato) dei canali non meno di 10 m; potranno essere consentiti a distanze minori (ad esempio nel caso di ricostruzioni e di ampliamenti), solo previa autorizzazione idraulica da parte del Consorzio, solo se in presenza di canali demaniali non classificati e limitatamente ai casi in cui non vengano pregiudicate le funzionalità idrauliche e manutentorie (con fascia di 5 metri comunque libera).

4. NUOVI INSEDIAMENTI: GLI INTERVENTI NELLA RETE IDRAULICA DI SCARICO



L'urbanizzazione degli ultimi anni, avvenuta con grande impulso e spesso in modo disordinato, ha determinato nuovi problemi nei confronti dello scolo delle acque; un'area urbana infatti dà un contributo 10 o 15 volte superiore alle portate nei corsi d'acqua, rispetto ad un'area agricola.

La rete scolante preesistente si è quindi rivelata in molti casi insufficienti e necessiterebbe di ulteriori investimenti.

Sono quindi necessarie nuove opere per garantire la sicurezza idraulica, in un territorio ormai a rischio.

Gli eventuali adeguamenti della rete idraulica di scolo a seguito di scarico di acque bianche provenienti da nuovi insediamenti vanno quindi considerati opere di urbanizzazione primaria e devono essere eseguite con il controllo del competente Consorzio di bonifica.

La portata di acque meteoriche, provenienti da ogni futura nuova urbanizzazione e che troverà recapito finale nella rete idraulica consorziale, dovrà essere inferiore o al massimo uguale a quella corrispondente al valore della portata specifica generata dal terreno agricolo nella condizione ante intervento (tenuto conto anche del coefficiente idrometrico della zona), con riferimento a un tempo di ritorno di 50 anni, così come stabilito nella DGRV 1322/2006 e s.m.i..

I volumi di invaso temporaneo, necessari per la mitigazione idraulica, potranno essere ottenuti sovradimensionando le condotte per le acque meteoriche interne agli ambiti di urbanizzazione, realizzando nuove fossature e destinando zone a temporanea sommersione nelle arce a verde, nonché con altre soluzioni o tecniche da concordare con il Consorzio. Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la moderazione delle portate, nella sezione terminale della rete d'acque bianche, prima dello scarico, si dovrà posizionare un manufatto di controllo delle portate da scaricare, che dovrà tener conto della quota di massima piena del corso d'acqua consorziale che funge da ricevitore finale.

5. INDIRIZZI PER GARANTIRE LA PERMEABILITÀ DEI SUOLI

Al fine di aumentare la permeabilità dei suoli urbani, in modo da ridurre il negativo effetto di cementificazione del suolo, anche con lo scopo di arricchire e rigenerare le acque sotterranee, ed aumentare la copertura vegetale, è utile che il Comune richieda:

- il mantenimento o la formazione di superfici permeabili ad elevata capacità di assorbimento idrico nei confronti della falda acquifera;
- la sostituzione di pavimentazioni impermeabili con altre permeabili su almeno il 40% della superficie scoperta del lotto;
- la separazione, all'interno dell'area di intervento, delle acque piovane dalle acque fognarie, allo scopo di ricondurre l'acqua piovana alle falde sotterranee;
- la previsione di micro invasi per trattenere l'acqua piovana nei momenti di eccesso, potendola poi riutilizzare per l'irrigazione degli orti e giardini.



Segue Prot. N.

205

del

10 9 GEN. 2014

Foglio N.

6. DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA AMBIENTALE: CORSI D'ACQUA MINORI E RELATIVE ZONE DI TUTELA

Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui alla legislazione vigente, il P.A.T. deve contenere, al fine di tutelare il territorio, le seguenti disposizioni:

- A) *deve essere conservato il più possibile il carattere ambientale delle vie d'acqua, mantenendo i profili naturali del terreno, le alberature e le siepi, preservando dimensioni di ampia sicurezza per i fossi ed evitando il loro tombinamento;*
- B) *è consentita la realizzazione di opere attinenti al regime idraulico, agli impianti, ecc., nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere però realizzate secondo le norme prima citate sulle fasce di rispetto ed in ogni caso previa autorizzazione del Consorzio di bonifica, che potrà fornire specifiche prescrizioni per la tutela della rete idraulica.*

7. REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Nei recenti episodi di violente precipitazioni si è evidenziato il grave stato dei sistemi idraulici scolanti presenti nel territorio, molto spesso compromessi da una edificazione che non si è curata del rispetto dei fossi.

Il Consorzio, da parte sua, per quanto riguarda la cura del territorio, da alcuni anni ha dato un'impostazione più severa ai nulla-osta idraulici di competenza su varie opere di tombinamento o che restringono la sezione dei canali sia consorziali che demaniali, per il mantenimento delle fasce di rispetto indispensabili per le attività manutentorie. Per raggiungere lo scopo di ricreare una giusta cultura dell'ambiente, necessita però un intervento sinergico dei vari enti ed istituzioni che si rapportano con la gestione delle acque; in tal senso, con l'applicazione del Regolamento di Polizia Idraulica e RURALE, risulta più agevole tutelare la rete dei fossi, compresi quelli privati, su cui non sempre viene effettuata una adeguata attività manutentoria.

8. PRESCRIZIONI IDRAULICHE GENERALI IN PREVISIONE DI NUOVI PIANI DI LOTTIZZAZIONE

In sede di progettazione esecutiva di opere di urbanizzazione di nuovi piani di lottizzazione ed al fine di conseguire i prescritti pareri idraulici di competenza del Consorzio dovranno essere considerate le seguenti prescrizioni:

- 1) *sulle fasce di rispetto idraulico di 5 m, da ciascun ciglio superiore dei canali, non devono essere messe a dimora piantagioni o arbusti di altro genere, né realizzate costruzioni, anche se a titolo precario e/o collocati pozzetti e cavidotti vari, per modo di consentire il transito dei mezzi manutentori del Consorzio di bonifica ed il deposito di eventuale materiale di risulta da espurghi;*
- 2) *i fabbricati e le recinzioni devono essere previsti secondo le distanze di legge;*



Segue Prot. N.

205

del

09 GEN. 2014

Foglio N.

3) in caso di nuove urbanizzazioni, può essere inoltre utile prevedere che una percentuale delle aree sia mantenuta inedificata e da dedicare all'invaso temporaneo delle acque in caso di piena;

4) si dovranno prevedere i sistemi di mitigazione idraulica previsti dalle norme vigenti.

9. PERCORSI ATTREZZATI CICLO-PEDONALI E PER IL TEMPO LIBERO

Considerato che oggi giorno si tende sempre di più ad utilizzare i segni emergenti del territorio rurale come elementi di supporto per percorsi attrezzati ciclo-pedonali e per il tempo libero e che a tale esigenza rispondono, non infrequentemente, i corsi d'acqua, anche perché generalmente ad essi sono associati altri segni importanti del paesaggio agrario, quali strade rurali, carrarecce, alberate, siepi, ecc., è importante coordinare con il Consorzio la progettazione. Infatti, molto spesso, a tali importanti iniziative si associano elementi di disturbo alle attività manutentorie consorziali, per il pregiudizio delle fasce di rispetto idraulico. Ci si riferisce in particolare alla realizzazione di barriere quali staccionate, cordoli, pavimentazioni, pali di illuminazione, ecc., che impediscono il transito delle moderne macchine operatrici. Pertanto laddove i percorsi attrezzati ricadono nelle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua, si dovranno concordare con il Consorzio misure strutturali atte a contemperare le reciproche esigenze.

10. CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE AREE

Esaminata la relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica a firma dell'ing. Giuliano Zen (iscritto dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n. A1070), lo scrivente Consorzio di bonifica esprime il proprio nulla-osta idraulico favorevole a quanto previsto dal P.A.T. di San Giorgio in Bosco limitatamente alla porzione di territorio comunale, in particolare ubicato a ovest della SS. 47 "Valsugana" ricadente all'interno del comprensorio dello scrivente.

In tale strumento sono evidenziate le aree di espansione all'interno del territorio comunale:

- espansione n. 2 - intervento su una superficie trasformabile di 53.000 m², di cui si stabilisce, a compensazione, un volume d'invaso temporaneo di 4.260 m³, corrispondenti a 804 m³/ha;
- espansione n. 7 - intervento su una superficie trasformabile di 30.000 m², di cui si stabilisce, a compensazione, un volume d'invaso temporaneo di 1.877 m³, corrispondenti a 626 m³/ha;
- espansione n. 8 - intervento su una superficie trasformabile di 4.700 m², di cui si stabilisce, a compensazione, un volume d'invaso temporaneo di 352 m³, corrispondenti a 748 m³/ha;
- espansione n. 9 - intervento su una superficie trasformabile di 20.200 m², di cui si stabilisce, a compensazione, un volume d'invaso temporaneo di 1.406 m³, corrispondenti a 696 m³/ha;
- espansione n. 10 - intervento su una superficie trasformabile di 15.000 m², di cui si stabilisce, a compensazione, un volume d'invaso temporaneo di 944 m³, corrispondenti a 629 m³/ha;



Segue Prot. N.

205

del 09 GEN. 2014

Foglio N.:

- espansione n. 11 - intervento su una superficie trasformabile di 15.000 m², di cui si stabilisce, a compensazione, un volume d'invaso temporaneo di 945 m³, corrispondenti a 630 m³/ha.

Si precisa che per ogni puntuale intervento dovrà essere redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica, prevedendo tutte le necessarie misure di mitigazione per ottenere l'invarianza idraulica da sottoporre al Consorzio di bonifica competente per territorio per il rilascio del prescritto nulla-osta idraulico.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE
- dr. ing. Umberto Niceforo -



Mirano, 28 FEB. 2014
Prot. N. 2794
Ns. rif. 19010/2013

SPETT.LE
REGIONE DEL VENETO
GENIO CIVILE DI PADOVA
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

e, p.c. SPETT.LE
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
SERVIZIO URBANISTICA
sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net

Oggetto: Formazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale.

Con riferimento all'oggetto, visionata la documentazione inviata dall'Amministrazione Comunale con nota prot. 14323 del 13.12.2013, lo scrivente Consorzio di Bonifica, relativamente alla porzione di territorio Comunale di propria competenza, esprime parere idraulico favorevole all'adozione del nuovo Piano di Assetto del Territorio, a condizione che, in sede di Piano degli Interventi (P.I.) venga previsto che le nuove urbanizzazioni realizzino gli interventi di mitigazione e compensazione idraulica contenuti nella Valutazione di Compatibilità Idraulica a firma dell'ing. Giuliano Zen.

In armonia con i contenuti dell'art. 2 della DGRV 3637/2002, in cui viene specificato che la compatibilità idraulica del nuovo strumento urbanistico è legata anche alla possibilità di garantire la futura riduzione dell'esistente grado di rischio idraulico, si invita l'Amministrazione Comunale ad inserire una norma specifica secondo cui le superfici costituenti il sedime dei corsi d'acqua di competenza consortile e le relative fasce di rispetto, non possano essere ricomprese all'interno dei perimetri di nuovi piani o strumenti attuativi, o interventi di trasformazione territoriale in genere, se non al limite come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico, e che specifici come le stesse non possano contribuire alla determinazione della capacità edificatoria sia per le aree di futura espansione che per quelle già urbanizzate, provvedendo eventualmente ad un incremento degli indici per le zone contigue attraverso ad esempio il meccanismo del credito edilizio.

Si evidenzia inoltre l'opportunità di inserire esplicitamente, tra le modalità di formazione del credito edilizio, la cessione di aree per l'attuazione di interventi volti alla tutela del territorio sotto il punto di vista del

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271
Telefono 041 5459111 - Telefax 041 5459262
Web: www.acquerisorgive.it - E-Mail: consorzio@acquerisorgive.it

Unità locale di Venezia
Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA (VE)
Chiamate di emergenza 3357489972

Unità locale di Mirano
Via G. Marconi, 11 - 30035 - MIRANO (VE)
Chiamate di emergenza 3486015269



rischio idraulico e l'attuazione stessa di tali tipologie di interventi.

Si segnala sin d'ora che il Piano degli Interventi, pur recependo le indicazioni della V.C.I. oggetto della presente approvazione, dovrà comunque essere oggetto di ulteriori approfondimenti sotto il punto di vista idraulico, attraverso un'ulteriore specifica e più dettagliata Valutazione di Compatibilità Idraulica, che dovrà acquisire il parere degli enti competenti in materia prima dell'adozione da parte del Consiglio Comunale.

A tal proposito, la progettazione di nuovi interventi che possano comportare un incremento del rischio idraulico, soprattutto in zone o bacini già particolarmente sofferenti, non potrà prescindere dalla preventiva necessità di individuare le misure strutturali e le risorse necessarie per la risoluzione delle criticità in essere; inoltre la progettazione dei singoli interventi dovrà provvedere ad individuare i tracciati e le caratteristiche della rete alla quale andranno a connettersi, nonché il suo corpo idrico ricettore finale, predisponendo le eventuali alternative nel caso quest'ultimo non fosse ritenuto idoneo a ricevere ulteriori apporti in termine di portata e di volumi.

Il presente parere è accordato nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione consorziale, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, siano essi privati o Enti Pubblici, ed in ogni caso resta subordinato alle considerazioni definitive che l'Ufficio del Genio Civile vorrà esprimere relativamente alla V.C.I. in oggetto.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Direttore
(ing. Carlo Bendoricchio)

Ufficio Territorio ed Ambiente
Capo Ufficio: dott. agr. Carlo Casoli
Responsabile del Procedimento: dott. urb. Davide Denurchis
e-mail: d.denurchis@acquerisorgive.it - Tel. 041.5459194

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271
Telefono 041 5459111 - Telefax 041 5459262

Web: www.acquerisorgive.it - E-Mail: consorzio@acquerisorgive.it

Unità locale di Venezia
Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA (VE)
Chiamate di emergenza 3357489972

Unità locale di Mirano
Via G. Marconi, 11 - 30035 - MIRANO (VE)
Chiamate di emergenza 3486015269